

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 15 novembre 1997

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 95081

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 12 maggio 1997, n. 15.

Norme in materia di bruciatura delle stoppie Pag. 4

LEGGE REGIONALE 5 giugno 1997, n. 16.

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1997 e bilancio pluriennale 1997-1999 Pag. 5

LEGGE REGIONALE 17 giugno 1997, n. 17.

Prestazioni di dialisi in luogo di cura da parte di pazienti uremici non ricoverati Pag. 5

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 20 maggio 1997 n. 18.

Modifiche alla legge regionale 20 giugno 1994, n. 26 «Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli uffici regionali». Pag. 5

LEGGE REGIONALE 27 maggio 1997 n. 19.

Modifica alla legge regionale 4 settembre 1992 n. 25 (norme per la pubblicizzazione delle procedure per l'accesso ai contributi da parte degli enti locali) Pag. 9

LEGGE REGIONALE 28 maggio 1997 n. 20.

Ulteriori modifiche e integrazioni alla legge regionale 14 giugno 1993 (incentivi regionali per favorire lo sviluppo delle imprese artigiane della Liguria) Pag. 9

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 20 giugno 1997, n. 20.

Rendiconto generale dell'Amministrazione della Regione dell'Umbria per l'esercizio finanziario 1995 Pag. 9

LEGGE REGIONALE 4 luglio 1997, n. 21.

Norme per la promozione della pratica sportiva e per la disciplina delle attività motorie Pag. 10

LEGGE REGIONALE 4 luglio 1997, n. 22.

Norme sul referendum abrogativo e sul referendum consultivo in materia di circoscrizioni comunali Pag. 12

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE

Provincia di Bolzano

LEGGE PROVINCIALE 3 giugno 1997, n. 8.

Modifiche di leggi provinciali in connessione con le disposizioni finanziarie di cui alla legge provinciale 30 gennaio 1997, n. 1 Pag. 16

LEGGE PROVINCIALE 6 giugno 1997, n. 9.

Autorizzazione alla costituzione di una Scuola superiore provinciale di servizio sociale Pag. 16

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 7 gennaio 1997, n. 1.

Modifica del regolamento di esecuzione relativo all'ordinamento dell'Azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo Pag. 17

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 6 febbraio 1997, n. 2.

Regolamento di esecuzione alla legge provinciale 20 febbraio 1970, n. 4, concernente provvedimenti di assistenza creditizia a coltivatori diretti assuntori di masi chiusi Pag. 17

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 13 febbraio 1997, n. 3.

Rideterminazione delle sanzioni amministrative pecuniarie disposte da leggi e regolamenti provinciali o regionali in base all'incremento del costo della vita secondo l'indice Istat Pag. 18

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 27 giugno 1997, n. 45.

Norme in materia di risorse energetiche Pag. 20

LEGGE REGIONALE 27 giugno 1997, n. 46.

Calendario venatorio 1997/1998 Pag. 23

LEGGE REGIONALE 2 luglio 1997, n. 47.

Legge regionale 10 aprile 1997, n. 27 recante disposizioni in materia di sanzionamento amministrativo. Modifiche . Pag. 24

LEGGE REGIONALE 2 luglio 1997, n. 48.

Modifiche alla legge regionale 17 ottobre 1994, n. 76. Disciplina delle attività agrituristiche Pag. 25

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 9 giugno 1997, n. 17.

Commissariamento dei parchi regionali Oglio Nord, Orobic Bergamasche e Spina Verde di Como Pag. 26

LEGGE REGIONALE 9 giugno 1997, n. 18.

Riordino delle competenze e semplificazione delle procedure in materia di tutela dei beni ambientali e di piani paesistici. Subdeleghe agli enti locali Pag. 27

LEGGE REGIONALE 9 giugno 1997, n. 19.

Integrazioni e modifiche alla legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione». Documento di programmazione economico-finanziaria regionale e legge di programmazione economico-finanziaria Pag. 30

LEGGE REGIONALE 9 giugno 1997, n. 20.

Modifiche alla legge regionale 29 aprile 1995, n. 35 concernente «Interventi della regione Lombardia per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi integrati di beni e servizi culturali» Pag. 31

LEGGE REGIONALE 9 giugno 1997, n. 21.

Attuazione del Piano di metanizzazione dell'Alta Valtellina e dell'Alta Val Camonica ai sensi dell'art. 5, comma 4, della legge 102/1990 e secondo quanto previsto dal paragrafo 5.3.6. del piano di ricostruzione e di sviluppo della Valtellina approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 dicembre 1992 Pag. 32

LEGGE REGIONALE 9 giugno 1997, n. 22.

Modifiche alla legge regionale 26 marzo 1990, n. 20 ed alla legge regionale 14 giugno 1986, n. 17. Delegha a province, comuni e loro consorzi delle funzioni amministrative concernenti l'adozione dei provvedimenti per la realizzazione di interventi in materia di disinquinamento e tutela ambientale Pag. 33

REGIONE PIEMONTE

REGOLAMENTO REGIONALE 26 giugno 1997 n. 3.

Regolamento di attuazione della legge regionale 14 luglio 1988, n. 35 (Istituzione del certificato di garanzia di produzione delle carni bovine) Pag. 34

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 27 giugno 1997, n. 22.

Norme per la prevenzione dell'inquinamento luminoso. Pag. 36

LEGGE REGIONALE 27 giugno 1997, n. 23.

Intesa interregionale per la navigazione interna sul fiume Po e idrovie collegate. Abrogazione delle leggi regionali 10 agosto 1979, n. 50 e 28 gennaio 1982, n. 7 Pag. 39

LEGGE REGIONALE 27 giugno 1997, n. 24.

Disposizioni particolari in materia di superfici minime delle camere delle strutture ricettive alberghiere Pag. 39

LEGGE REGIONALE 27 giugno 1997, n. 25.

Modifica della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 «Legge forestale regionale» e dell'articolo 20 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 58 in materia di vincolo idrogeologico. Pag. 40

LEGGE REGIONALE 27 giugno 1997, n. 26.

Disciplina e classificazione delle strutture ricettive alberghiere Pag. 41

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 27 giugno 1997, n. 17.

Adesione della regione Emilia-Romagna alla lega delle autonomie locali e all'Associazione italiana per il Consiglio dei comuni e delle regioni d'Europa - Modifica della legge regionale 14 aprile 1995, n. 41 Pag. 45

LEGGE REGIONALE 27 giugno 1997, n. 18.

Iniziative per la promozione dell'integrazione europea e la collaborazione tra i popoli di tutti i continenti Pag. 46

LEGGE REGIONALE 27 giugno 1997, n. 19.

Modifiche alla legge regionale 11 gennaio 1993, n. 3 ed alla legislazione regionale in materia di consorzi fidi e cooperative di garanzia Pag. 47

LEGGE REGIONALE 27 giugno 1997, n. 20.

Disposizioni finanziarie per assicurare gli interventi finalizzati a superare le emergenze connesse agli eventi alluvionali dei giorni 7-8 ottobre 1996 nelle province di Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini, Bologna ed al sisma del 15 ottobre 1996 nelle province di Reggio nell'Emilia e Modena Pag. 50

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 2 luglio 1997, n. 17.

Modifiche alla legge regionale 5 giugno 1996, n. 13, concernente: «nuove disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di Consigliere Regionale della Campania» Pag. 51

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 2 luglio 1997, n. 31.

Norme per la realizzazione di un programma straordinario di interventi finalizzati alla manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità provinciale nonché al miglioramento della transibilità Pag. 52

LEGGE REGIONALE 8 luglio 1997, n. 32.

Norme attuative della sperimentazione gestionale fra il Centro di riferimento oncologico regionale e l'Istituto nazionale tumori di Milano dell'Ospedale oncologico di Rionero in Vulture Pag. 53

REGIONE SICILIA

LEGGE REGIONALE 2 luglio 1997, n. 20.

Interventi per la campagna di meccanizzazione agricola 1996-1997 e disposizioni varie in materia di agricoltura e foreste. Pag. 56

DECRETO PRESIDENZIALE 8 aprile 1997, n. 21.

Regolamento di esecuzione dell'art. 10 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29, concernente i criteri per la ripartizione dei consiglieri camerali in rappresentanza dei settori economici. Pag. 57

LEGGE REGIONALE 5 luglio 1997, n. 22.

Disposizioni in materia di personale tecnico di cui all'art. 14 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 26, e successive modificazioni ed integrazioni. Norme concernenti l'affidamento del servizio di tesoreria degli enti locali. Reiscrizione di somme. Pag. 59

LEGGE REGIONALE 5 luglio 1997, n. 23.

Ulteriore proroga del termine di decadenza del CORECO. Validità temporale del rinnovo del CORECO e modifiche alla legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44. Modifiche all'articolo 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 Pag. 59

LEGGE REGIONALE 5 luglio 1997, n. 24.

Utilizzazione delle somme residue dei fondi dell'Ente minerario siciliano. Proroga della gestione straordinaria degli enti economici regionali Pag. 60

FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 28 luglio 1997, n. 26.

Difinizione delle piccole e medie imprese industriali nel territorio regionale e norme riguardanti i consorzi di sviluppo industriale Pag. 61

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 12 maggio 1997, n. 15.

Norme in materia di bruciatura delle stoppie.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 58 del 20 maggio 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La presente legge disciplina tempi, metodi e condizioni per l'accensione e la bruciatura delle stoppie sull'intero territorio della Regione Puglia. Ogni altra regolamentazione resta valida se e in quanto compatibile con la presente legge o integrativa della stessa.

Art. 2.

1. Le operazioni di accensione e bruciatura delle stoppie nei campi a coltura cerealicola sono vietate nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 31 luglio, tranne che per le superfici irrigabili utilizzate per le colture di secondo raccolto, per le quali le operazioni di bruciatura possono essere anticipate, previa autorizzazione del Sindaco, a partire dal 1° luglio.

2. I sindaci dei Comuni interessati, sentite le associazioni di categoria, le associazioni venatorie e quelle ambientaliste, provvedono, entro il 15 maggio di ogni anno, a dare pubblicità a quanto stabilito dal comma 1.

3. Le operazioni di accensione e bruciatura devono in ogni caso essere effettuate nei giorni di non eccessivo calore e privi di vento, nelle prime ore del mattino e nelle ore del crepuscolo.

4. È sempre vietata l'accensione e bruciatura delle stoppie e di materiale vegetale nei terreni boscati e cespugliati.

Art. 3.

1. La bruciatura delle stoppie può essere praticata a condizione che lungo il perimetro delle superfici interessate sia tracciata, subito dopo le operazioni di mietitrebbiatura e comunque entro il 15 luglio, una «precesa» o «fascia protettiva» per tutta l'estensione direttamente confinante con boschi e foreste, o con altre proprietà, per una larghezza non inferiore a dieci metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti.

2. In ogni caso gli enti o privati che siano proprietari o che siano conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate devono a loro cura e spese tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, libera da piante e/o da arbusti per tutta l'estensione perimetrale del bosco confinante con fondi adibiti a coltura cerealicola in cui si pratica l'accensione delle stoppie, larga almeno cinque metri.

3. I proprietari dei boschi sono tenuti a effettuare a loro cura le precese.

4. Le medesime operazioni praticate su terreni lungo linee ferroviarie o strade devono invece rispettare una larghezza delle fasce di precesa di cinque metri dal confine ferroviario o stradale.

5. Tali limiti di sicurezza e il compimento delle predette operazioni devono essere osservati anche per i terreni incolti o tenuti a pascolo.

6. L'operazione di bruciatura deve essere effettuata a cura degli interessati, dotati di mezzi idonei al controllo e allo spegnimento delle fiamme, e assistita fino al totale esaurimento della combustione.

Art. 4.

1. Le scarpate delle strade rotabili e ferrate, al fine di salvaguardia della flora ivi esistente, devono essere dotate di «precese» o «fasce protettive», a cura degli enti di appartenenza.

Art. 5.

1. La mietitura deve iniziare dalle messi più vicine alle zone boscate, alle linee ferroviarie e/o alle strade.

Art. 6.

1. I proprietari, i conduttori e affittuari devono attuare tutte le misure di prevenzione suggerite dalle consuetudini locali o dalla pratica onde evitare il propagarsi di incendi, sospendendo le operazioni di accensione nei giorni di eccessivo calore o di forte vento.

Art. 7.

1. È vietato bruciare foglie secche, sterpi etc. se prima la zona non sia stata completamente isolata con una fascia di terreno arato o zappato larga almeno cinque metri ed è vietato gettare cerini, sigari o sigarette accesi nell'attraversamento dei boschi, cespuglieti, ginestreti, etc.

Art. 8.

1. Nelle giornate in cui è prevista una particolare intensità dei venti ovvero nei giorni di eccessivo calore, si fa obbligo di non dar luogo a fenomeni di accensione.

Art. 9.

1. La Regione Puglia, nell'ambito delle iniziative tese alla salvaguardia dell'ambiente, curerà adeguate campagne di sensibilizzazione e di informazione per sollecitare la collaborazione dei cittadini e consentire l'immediato intervento delle autorità preposte in presenza di focolai di incendi.

Art. 10.

1. La Regione Puglia, durante tutto il periodo in cui si pratica l'accensione delle stoppie, favorirà l'istituzione tra la Protezione civile, il Corpo forestale dello Stato e i Comandi provinciali dei Vigili del fuoco di un apposito servizio atto ad assicurare una prevenzione antincendio anche mediante distaccamenti operativi opportunamente ubicati.

Art. 11.

1. Le violazioni ai divieti e alle prescrizioni della presente legge sono soggette a sanzioni amministrative del pagamento di una somma:

a) da lire 500 mila a lire 2 milioni 500 mila per chi effettua la bruciatura delle stoppie senza adeguata assistenza;

b) da lire 1 milione a lire 5 milioni per chi non provveda alle necessarie opere di sicurezza e fasce protettive;

c) da lire 2 milioni a lire 10 milioni per chi brucia le stoppie prima dei termini temporali fissati secondo la presente legge;

d) da lire 2 milioni a lire 10 milioni per chi brucia nelle giornate in cui è prevista una particolare intensità dei venti ovvero nei giorni di eccessivo calore.

Art. 12.

1. Con l'entrata in vigore della presente legge è abrogato l'art. 40 della legge regionale 27 febbraio 1984, n. 10.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Puglia*. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 12 maggio 1997

DISTASO

(Omissis).

97R0753

LEGGE REGIONALE 5 giugno 1997, n. 16.

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1997 e bilancio pluriennale 1997-1999.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Puglia* n. 67 suppl. del 6 giugno 1997)

97R0754

LEGGE REGIONALE 17 giugno 1997, n. 17.

Prestazioni di dialisi in luogo di cura da parte di pazienti uremici non ricoverati.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Puglia* n. 70 del 18 giugno 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Le prestazioni di dialisi rese in strutture sanitarie pubbliche o private a pazienti non ricoverati devono essere considerate a tutti gli effetti attività in regime ambulatoriale.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Puglia*. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 17 giugno 1997

DISTASO

97R0755

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 20 maggio 1997 n. 18.

Modifiche alla legge regionale 20 giugno 1994, n. 26 «Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli uffici regionali».

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Liguria* n. 9 dell'11 giugno 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 20 giugno 1994 n. 26 «Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli uffici regionali»

1. La lettera b) dell'articolo 2 della legge regionale 20 giugno 1994 n. 26 (norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli uffici regionali) è sostituita dalla seguente:

«b) individuano, con riferimento alle direzioni centrali e a ciascun dipartimento, le risorse di bilancio e di personale necessarie per l'attività della direzione o del dipartimento».

Art. 2.

Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 26/1994

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 26/1994, dopo le parole «attività svolta» sono inserite le parole «e sugli atti emanati».

2. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 26/1994, dopo le parole «la realizzazione degli obiettivi» sono inserite le parole «acquisite preventivamente, per i dirigenti, le valutazioni del direttore generale».

3. Al comma 5 dell'articolo 3 della legge regionale 26/1994, nel secondo periodo, le parole «rispettivamente del segretariato generale o della direzione generale» sono sostituite dalle parole «del Segretario generale competente».

Art. 3.

Sostituzione dell'articolo 4 della legge regionale 26/1994

1. L'articolo 4 della legge regionale 26/1994 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. (*Atti di competenza della dirigenza*). — 1. Le competenze della dirigenza sono individuate sulla base delle disposizioni della presente legge.

2. Rientra nelle attribuzioni dei dirigenti generali e dei dirigenti, l'adozione degli atti, anche a rilevanza esterna, finalizzati allo svolgimento dei compiti ed al raggiungimento degli obiettivi loro assegnati e di competenza della struttura alla quale sono preposti.

3. Gli atti amministrativi di competenza della dirigenza sono individuati dalla Giunta regionale o dall'Ufficio di Presidenza secondo le rispettive competenze, avuto riguardo, con riferimento agli atti da attribuire alla competenza dei dirigenti generali, a quelli aventi natura interdisciplinare ovvero particolare rilevanza e complessità.

Gli atti diventano esecutivi secondo la normativa vigente in materia di controlli sugli atti amministrativi della Regione e non sono soggetti ad avocazione da parte degli organi politici, se non per particolari motivi di necessità ed urgenza, specificamente indicati nel provvedimento di avocazione.

4. I dirigenti generali e i dirigenti, nell'ambito delle rispettive competenze, determinate dalla Giunta regionale e dall'Ufficio di Presidenza, attestano in calce ad ogni proposta di deliberazione sottoposta all'approvazione del Consiglio regionale, della Giunta e dell'Ufficio di Presidenza, la regolarità amministrativa, tecnica e contabile, sotto il profilo della legittimità dell'atto. Tali dirigenti rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi».

Art. 4.

Modificazioni del Capo II

1. Gli articoli 5, 6, 7 e 8 della legge regionale 26/1994 sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 5. (*Articolazione delle strutture regionali*). — 1. L'organizzazione della Regione si articola nelle seguenti strutture, facenti capo al Segretario generale del Consiglio regionale e al Segretario generale della Giunta regionale, secondo le rispettive competenze:

- 1) Dipartimenti e Direzioni centrali;
- 2) Settori;
- 3) Servizi;
- 4) Uffici.

2. Il dipartimento è l'aggregazione di diverse strutture che svolgono attività e funzioni complementari o connesse fra di loro, riconducibili ad unitarietà di scopi, obiettivi e competenze. Nell'ambito del dipartimento sono definiti i programmi, i progetti e gli obiettivi che le singole strutture devono perseguire.

3. La direzione centrale comprende le strutture che svolgono funzioni generali di staff e di servizio, ovvero strutture amministrative generali, ovvero strutture di raccordo che integrano e costituiscono supporto alle attività dei dipartimenti. Essa opera anche in collegamento con strutture corrispondenti collocate presso i singoli dipartimenti. Alla direzione centrale si applicano, per quanto non diversamente previsto, le norme relative al dipartimento.

4. Il settore è la struttura, eventualmente articolata in servizi ed uffici, preposta ad attività corrispondenti ad un'ampia sfera di competenze e di obiettivi e a distinti e complessi ambiti di intervento.

5. Il servizio è la struttura, eventualmente articolata in uffici, preposta ad attività corrispondenti ad obiettivi riferiti al funzionamento e alla gestione di importanti risorse economiche ed umane.

6. L'ufficio è la struttura preposta ad attività gestionali da svolgersi per ambiti definiti per quantità e qualità di prestazioni.

7. I dipartimenti e le direzioni centrali sono strutture sovraordinate ai settori, servizi e uffici dipendenti. Questi si articolano, in base alle specificità del dipartimento o della direzione centrale di appartenenza, su non più di due livelli nell'ambito delle tre tipologie. Le strutture collocate al secondo livello sono sovraordinate a quelle di primo livello in esse ricomprese.

8. I dirigenti preposti alle strutture di più elevato livello ovvero, nel caso di strutture pluridirigenziali, i responsabili organizzativi delle stesse, sono, limitatamente alla durata dell'incarico, sovraordinati ai dirigenti preposti alle strutture di livello inferiore in esse ricomprese o agli altri dirigenti della struttura ai fini dell'organizzazione complessiva dell'attività, della tutela dell'unità di indirizzo e del perseguimento degli obiettivi della Regione nelle materie di competenza.

9. Le strutture che svolgono funzioni di controllo interno, di cui all'articolo 3, operano in posizione di autonomia e rispondono esclusivamente agli organi di direzione politica».

Art. 6.

Istituzione delle strutture

1. L'Ufficio di Presidenza e la Giunta regionale, per quanto di rispettiva competenza, provvedono all'istituzione e alla collocazione delle strutture, alla declaratoria delle relative funzioni e alla definizione delle rispettive missioni, secondo le procedure di cui all'articolo 10.

Art. 7.

Segretario generale del Consiglio regionale

1. Il Segretario generale del Consiglio regionale assicura al Consiglio e all'Ufficio di Presidenza il supporto per l'espletamento delle loro funzioni. Esso è scelto fra i dirigenti generali con le modalità di cui all'articolo 12.

Art. 8.

Segretario generale della Giunta regionale

1. Il Segretario generale della Giunta regionale assicura agli organi politici della Regione il supporto per l'esercizio delle funzioni di programmazione generale, di pianificazione e di iniziativa legislativa. Indirizza e coordina le attività regionali per gli scopi e gli obiettivi fissati negli atti programmatici regionali e verifica il raggiungimento dei risultati complessivi. Esso è scelto fra i dirigenti generali con le modalità di cui all'articolo 12 ed è preposto ad una delle Direzioni centrali.

2. Nello svolgimento dei compiti di cui al comma 1 il Segretario generale è coadiuvato dal Comitato di Direzione, composto dai dirigenti generali preposti alle direzioni centrali e ai dipartimenti della Giunta regionale».

2. L'articolo 9 della legge regionale 26/1994 è abrogato.

3. L'articolo 10 della legge regionale 26/1994 è sostituito dal seguente:

«Art. 10 (*Definizione degli assetti organizzativi*). — 1. I Segretari generali del Consiglio e della Giunta regionale, sentiti i Direttori generali competenti, propongono rispettivamente all'Ufficio di Presidenza e alla Giunta regionale la definizione dei propri assetti organizzativi complessivi nonché le modifiche che si rendessero in seguito necessarie.

2. La proposta di cui al comma 1 tiene conto dei seguenti criteri:

- a) nazionalizzazione della distribuzione delle competenze, ai fini della eliminazione di sovrapposizioni e duplicazioni;
- b) diminuzione dei costi amministrativi e speditezza delle procedure;
- c) verifica dei carichi di lavoro;
- d) efficacia e trasparenza del processo decisionale;
- e) omogeneità e complementarietà delle funzioni svolte.

3. Gli assetti organizzativi previsti da disposizioni legislative possono essere modificati con le procedure di cui ai commi 1 e 2».

Art. 5.

Modifiche dell'articolo 11 della legge regionale 26/1994

1. I commi 2 e 3 dell'articolo 11 della legge regionale 26/1994 sono sostituiti dai seguenti:

«2. La qualifica di dirigente generale si articola nei seguenti livelli di funzione connessi con l'incarico attribuito:

- a) segretario generale;
- b) direttore generale.

3. In caso di assenza o impedimento, i dirigenti generali sono sostituiti nelle loro funzioni da un altro dirigente generale individuato dall'Ufficio di Presidenza e dalla Giunta regionale, secondo le rispettive competenze.

4. La sostituzione dei dirigenti delle strutture è decisa dal dirigente generale competente:

a) per singoli compiti, nell'ambito del personale dell'ottava qualifica funzionale operante nel dipartimento, sulla base di appositi criteri individuati dalla Giunta regionale, con diritto all'indennità per lo svolgimento di attività pluridisciplinari e complesse;

b) nei casi di precaria assenza o di impedimento temporaneo, nell'ambito del personale dell'ottava qualifica funzionale operante nel dipartimento, con preferenza per quello che svolge attività pluridisciplinari e complesse;

c) nei casi di malattia o di altra assenza diversa dalle ferie di cui si possa prevedere il prolungamento oltre i quindici giorni, nell'ambito del personale dirigente o, in via eccezionale, del personale di cui alla lettera b) applicando le disposizioni di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29».

Art. 6.

Sostituzione dell'articolo 12 della legge regionale 26/1994

1. L'articolo 12 della legge regionale 26/1994 è sostituito dal seguente:

«Art. 12. (*Funzioni dirigenziali generali*). — 1. Le funzioni dirigenziali generali, nei due livelli previsti, e i relativi incarichi sono conferiti dall'Ufficio di Presidenza e dalla Giunta regionale, per quanto di rispettiva competenza e nei limiti di cui all'articolo 26 comma 2, improrogabilmente entro un mese dalla vacanza, a dipendenti con almeno cinque anni di anzianità in qualifica dirigenziale, in possesso dei requisiti di cui al comma 2 e che ne abbiano fatto domanda, ovvero a soggetti estranei all'amministrazione regionale, in possesso dei requisiti di cui ai commi 2 e 3.

2. I dirigenti di cui al comma 1 devono essere dotati di professionalità adeguata al posto da ricoprire e agli obiettivi da conseguire, essere in possesso di diploma di laurea, nonché di attitudine all'alta direzione.

3. I dirigenti generali estranei al ruolo dei dirigenti regionali sono scelti fra i dirigenti di ruolo di amministrazioni pubbliche, fra esperti di particolare qualificazione in possesso di requisiti fissati con deliberazione della Giunta regionale, ovvero fra soggetti che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o aziende pubbliche e private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in qualifiche dirigenziali, o nel settore della ricerca e docenza universitaria, delle magistrature e dell'avvocatura dello Stato.

4. Il "curriculum" in base al quale è effettuata la nomina, contenente tutte le indicazioni necessarie a dimostrare la competenza e l'esperienza del prescelto ed i risultati da lui realizzati nel corso della carriera, è preventivamente trasmesso per conoscenza ai consiglieri regionali.

5. I dirigenti generali provenienti dal ruolo dei dirigenti regionali non possono cumulare indennità, compensi e emolumenti, comunque denominati, anche se pensionabili, con altri analoghi trattamenti economici accessori, salvo il diritto di opzione per il trattamento più favorevole.

6. L'attribuzione delle funzioni e del relativo incarico avviene con contratto di diritto privato per un periodo non superiore a cinque anni, rinnovabile, di norma, per una sola volta. Gli incarichi possono variare nel corso del contratto, sono comunque confermati o variati ad inizio di legislatura e, fino all'attribuzione successiva, continuano ad essere esercitati dai precedenti titolari. Al personale interessato si applicano, per tutta la durata del contratto, le disposizioni in materia di responsabilità e di incompatibilità previste per i dirigenti di ruolo, ed è corrisposto un trattamento economico onnicomprensivo concordato fra le parti avendo come riferimento le retribuzioni apicali della dirigenza pubblica e i valori medi di mercato. Qualora si tratti di personale dipendente dalla Regione, esso è collocato di diritto in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e dell'anzianità di servizio.

7. Non possono essere nominati dirigenti generali coloro i quali si trovino in una delle condizioni previste dalla legge 18 gennaio 1992 n. 16 (norme in materia di elezioni e nomine presso le Regioni e gli Enti locali) e successive modificazioni e integrazioni, nonché coloro i quali hanno rivestito, nell'anno immediatamente precedente, la carica di Presidente della Giunta regionale, Assessore e Consigliere regionale».

Art. 7.

Abrogazione degli articoli 13 e 14 della legge regionale 26/1994

1. Gli articoli 13 e 14 della legge regionale 26/1994 sono abrogati.

Art. 8.

Sostituzione dell'articolo 15 della legge regionale 26/1994

1. L'articolo 15 della legge regionale 26/1994 è sostituito dal seguente:

«Art. 15. (*Incarichi di dirigenza*). — 1. Gli incarichi di dirigenza, riferiti alla diversa articolazione delle strutture; sono attribuiti dall'Ufficio di Presidenza e dalla Giunta regionale, nell'ambito delle rispettive competenze, su proposta del segretario generale, sentito il parere dei direttori generali interessati, a dirigenti di ruolo in servizio presso la Regione.

2. Gli incarichi di cui al comma 1 sono attribuiti con provvedimento motivato, con riferimento alla professionalità e all'esperienza necessarie per ricoprire il posto, in relazione agli obiettivi che la Regione si propone di raggiungere, nonché in relazione ai risultati conseguiti dal dirigente nei precedenti incarichi. A tal fine, per gli incarichi di direzione dei settori, è richiesta un'anzianità di ruolo in un livello dirigenziale presso pubbliche amministrazioni di almeno cinque anni. In sede di prima applicazione della presente legge, la valutazione tiene conto, in luogo dei risultati conseguiti, dell'esperienza acquisita dai singoli dirigenti nel precedente ordinamento.

3. Gli incarichi di dirigenza sono attribuiti di norma per la durata della legislatura in corso e, compatibilmente con la professionalità rivestita dall'interessato, sono soggetti a rotazione alla loro scadenza.

4. Agli incarichi di dirigenza è correlata, nei limiti di importo previsti dal relativo contratto nazionale, una retribuzione di posizione riferita alla graduazione delle funzioni operata dalla Giunta regionale e dall'Ufficio di Presidenza, nell'ambito delle rispettive competenze, avuto riguardo alla tipologia di struttura diretta, alla rilevanza e all'ampiezza dei compiti, alla professionalità richiesta e alle conseguenti responsabilità».

Art. 9.

Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 26/1994

1. Al comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 26/1994 le parole «preposto alla Direzione generale» sono sostituite dalle parole «della Giunta».

2. Ai commi 2 e 3 dell'articolo 16 della legge regionale 26/1994 le parole «direttori di dipartimento e dirigente generale con funzioni di staff» sono sostituite con le seguenti: «direttori generali».

3. Ai commi 3 e 5 dell'articolo 16 della legge regionale 26/1994 le parole «con diritto di parola» sono soppresse, e sono aggiunte, in fine, le seguenti: «con facoltà di intervenire nella discussione e di far constatare a verbale il proprio motivato parere».

Art. 10.

Modifiche all'articolo 17 della legge regionale 26/1994

1. L'alinea dell'articolo 17 della legge regionale 26/1994 è modificato come segue:

«1. A ciascuno dei dipartimenti e delle direzioni centrali è preposto un direttore generale. I direttori generali delle strutture della Giunta regionale fanno parte del Comitato di Direzione di cui all'articolo 8, comma 2, che è presieduto dal Segretario generale e lo coadiuva nei suoi compiti. Ai direttori generali compete:».

2. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 26/1994 le parole «la verifica e il controllo dell'attività dei dirigenti» sono sostituite dalle parole «la verifica e il controllo dell'attività e della realizzazione degli obiettivi assegnati ai dirigenti».

3. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 26/1994 è sostituita come segue:

«e) l'adozione di atti di organizzazione quali l'eventuale articolazione delle strutture in unità organizzative e la preposizione alle stesse, come pure ad attività pluridisciplinari e complesse e ad incarichi professionali, sulla base delle norme vigenti e delle proposte dei dirigenti, di personale direttivo;

e-bis) l'adozione degli atti di gestione interna del personale confacenti alle esigenze operative nonché la definizione, secondo principi fissati con leggi statali e regionali e con le direttive degli organi della Regione, dell'orario di servizio, dell'orario di apertura al pubblico e l'articolazione dell'organico di ciascuna struttura sulla base delle risorse di personale individuate dall'organo competente a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera b);».

4. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 26/1994 è sostituita come segue:

«f) la proposta alla Giunta regionale in ordine all'attribuzione dei trattamenti economici accessori secondo quanto stabilito dai contratti collettivi».

5. La lettera g) del comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 26/1994 è sostituita come segue:

«g) la proposta alla Giunta regionale di promuovere e resistere alle liti, di conciliare e di transigere».

6. Dopo la lettera g) del comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 26/1994, è inserita la seguente:

«g-bis) il coordinamento complessivo delle strutture del dipartimento».

7. Al comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale 26/1994 le parole «e quando necessario alla direzione generale» sono soppresse.

Art. 11.

Modifiche all'articolo 18 della legge regionale 26/1994

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 18 della legge regionale 26/1994 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Ai dirigenti sono affidate funzioni:

- a) di direzione di strutture organizzative permanenti;
- b) di natura specialistica o professionale, ispettiva o di controllo;
- c) di direzione di strutture temporanee, volte alla realizzazione di progetti.

2. Alla direzione delle strutture può essere preposto, quando necessario per la migliore organizzazione del lavoro, più di un dirigente. In tal caso ad uno dei dirigenti preposti è attribuita la responsabilità organizzativa della struttura, in posizione sovraordinata, rispetto agli altri dirigenti, limitatamente alla durata dell'incarico. Ciascun dirigente comunque esercita, per la parte di competenza, le attribuzioni a lui spettanti a norma del comma 3, lettere a) ed f)».

2. L'alinea e le lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 18 della legge regionale 26/1994 sono modificati come segue:

«3. Ai dirigenti compete, in particolare:

a) l'adozione degli atti, anche a rilevanza esterna, finalizzati allo svolgimento dei compiti e al raggiungimento degli obiettivi ad essi affidati;

b) la gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate, al fine della realizzazione dei programmi e dei progetti adottati nell'ambito dei dipartimenti, restando ferme le attribuzioni del dirigente competente in materia di risorse umane, in ordine all'adozione degli atti di gestione del personale di tutte le strutture».

3. L'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 18 della legge regionale 26/1994: «3. L'adozione degli atti di gestione del personale è attribuita, per tutto il personale regionale, al dirigente competente in materia» è abrogato.

4. Al comma 4 dell'articolo 18 della legge regionale 26/1994, le parole «di cui all'articolo 5, comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 6» e le parole «settori articolati in uffici» sono sostituite dalle seguenti: «strutture articolate su più livelli».

5. Dopo il comma 4 dell'articolo 18 della legge regionale 26/1994 è aggiunto il seguente:

«4-bis) Il dirigente responsabile della struttura di più elevato livello verifica il funzionamento delle strutture in essa ricomprese, con particolare riguardo alla realizzazione dei programmi e progetti e al raggiungimento degli obiettivi definiti a livello dipartimentale».

Art. 12.

Modificazione dell'articolo 24 della legge regionale 26/1994

1. L'articolo 24 comma 4 della legge regionale 26/1994 è così sostituito:

«4. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza, su proposta dei rispettivi Segretari Generali, che segnalano le specifiche necessità, approvano entro il 30 novembre di ogni anno i programmi delle attività di cui al presente articolo. Al finanziamento di tali programmi è destinata una somma non inferiore al 20 per cento della somma complessivamente stanziata per la formazione del personale regionale».

Art. 13.

Modifiche all'articolo 25 della legge regionale 26/1994

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 25 della legge regionale 26/1994 è aggiunto il seguente:

«3-bis. I dirigenti generali di cui all'articolo 11, comma 2, lettere a) e b), nel numero necessario per la direzione delle strutture istituite coi provvedimenti di cui all'articolo 6 nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 26 comma 2, sono assunti a contratto secondo le norme dell'articolo 12, e come tali non sono inseriti nella pianta organica».

2. Il comma 4 dell'articolo 25 della legge regionale 26/1994 è abrogato.

Art. 14.

Norma transitoria

1. In via transitoria, la pianta organica dei dirigenti generali di cui all'articolo 11, comma 2, lettere a) e b) della legge regionale 26/1994 è così costituita:

a) segretario generale (articolo 16) (equiparato al dirigente generale con livello di funzione «B» di cui all'articolo 47 decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972 n. 748 e successive modificazioni) n. 2

b) direttore generale (articolo 17) (equiparato al dirigente generale con livello di funzione «C» di cui all'articolo 47 decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972 n. 748 e successive modificazioni) n. 6

Totale n. 8

2. La pianta organica di cui al comma 1 è progressivamente ridotta col collocamento in quiescenza o la cessazione del rapporto di impiego per altre cause dei dirigenti generali in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. I dirigenti generali di cui al comma 2 possono optare per la trasformazione del rapporto in incarico a contratto presso la Regione ovvero, su indicazione della Regione, presso gli enti strumentali, dipendenti o vigilati dalla medesima, nel qual caso sono collocati di diritto in aspettativa senza assegni per tutta la durata dello stesso, con diritto al trattamento economico da definire a norma dell'articolo 12, comma 6, della legge regionale 26/1994 come modificato con la presente legge o sulla base delle norme di riferimento. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e dell'anzianità di servizio.

4. Per i dirigenti generali di cui al comma 1 che non esercitano l'opzione, il trattamento economico retributivo fondamentale è pari al trattamento economico retributivo fondamentale, dei dirigenti generali dello Stato, rispettivamente di livello di funzione B per i segretari generali e C per i dirigenti generali, come determinato ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge 6 marzo 1992 n. 216 e successive modificazioni e integrazioni. Il trattamento accessorio, in conformità a quanto stabilito dalla legge regionale 12 aprile 1995 n. 27 (disposizioni in materia di indennità di funzione per i dirigenti generali), è pari all'importo massimo dell'indennità di funzione o posizione, o comunque del trattamento accessorio, previsto dal relativo contratto collettivo nazionale per i dirigenti regionali, maggiorato del 30 per cento per i segretari generali e del 20 per cento per gli altri dirigenti generali.

Art. 15.

Modifiche all'articolo 26 della legge regionale 26/1994

1. All'articolo 26 della legge regionale 26/1994 è aggiunto il seguente comma:

«2. I dipartimenti e le direzioni centrali di cui all'articolo 5 comma 1, n. 1) compresa la direzione centrale affidata al segretario generale della Giunta regionale, non possono eccedere il numero complessivo di 12».

Art. 16.

Norme di prima applicazione. Verifica dei risultati e adeguamento degli assetti organizzativi

1. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla verifica dei risultati conseguiti e,

quindi, tenendo conto della necessaria rispondenza dell'organizzazione regionale a criteri di efficienza, efficacia e buon andamento dell'attività amministrativa, apportano con atti amministrativi le opportune rettifiche e i correttivi necessari relativamente agli assetti organizzativi di cui all'articolo 10 della legge regionale 26/1994 e alle competenze proprie delle singole strutture.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 20 maggio 1997

MORI

97R0550

LEGGE REGIONALE 27 maggio 1997 n. 19.

Modifica alla legge regionale 4 settembre 1992 n. 25 (norme per la pubblicizzazione delle procedure per l'accesso ai contributi da parte degli enti locali).

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Liguria* n. 9 dell'11 giugno 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifica dell'art. 2-bis della legge regionale 4 settembre 1992 n. 25

1. Al comma 1 dell'articolo 2-bis della legge regionale 4 settembre 1992 n. 25 (norme per la pubblicizzazione delle procedure per l'accesso ai contributi da parte degli Enti Locali), introdotto dalla legge regionale 8 giugno 1993 n. 26, le parole «ed una della IV qualifica funzionale» sono sostituite dalle seguenti: «ed una della V o della IV qualifica funzionale». Con deliberazione della Giunta regionale sono apportate le conseguenti variazioni alla dotazione organica del personale regionale. Il personale trasferito anche anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, conserva la posizione giuridica ed economica, ivi compresa l'anzianità già maturata, acquisita all'atto del trasferimento ed ha diritto al compenso di cui all'articolo 22 comma 2 della legge regionale 9 aprile 1990 n. 15 (disposizioni sullo stato giuridico ed economico dei dipendenti regionali conseguenti alla definizione dell'accordo nazionale di lavoro per il triennio 1988/1990).».

La presente legge regionale, sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 27 maggio 1997

MORI

97R0551

LEGGE REGIONALE 28 maggio 1997 n. 20.

Ulteriori modifiche e integrazioni alla legge regionale 14 giugno 1993 (incentivi regionali per favorire lo sviluppo delle imprese artigiane della Liguria).

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Liguria* n. 9 dell'11 giugno 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Sospensione

1. È sospesa fino al 31 dicembre 1998 la presentazione delle domande dirette ad accedere ai contributi previsti dalla legge regionale 14 giugno 1993 n. 28.

2. È altresì sospesa l'assegnazione dei contributi richiesti ai sensi della legge regionale 28/1993.

Art. 2.

Dichiarazione d'urgenza

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 28 maggio 1997

MORI

97R0552

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 20 giugno 1997, n. 20.

Rendiconto generale dell'Amministrazione della Regione dell'Umbria per l'esercizio finanziario 1995.

(Pubblicata nel *suppl. straord. al Bollettino ufficiale della Regione Umbria* n. 30 del 25 giugno 1997)

(*Omissis*).

97R0758

LEGGE REGIONALE 4 luglio 1997, n. 21.

Norme per la promozione della pratica sportiva e per la disciplina delle attività motorie.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 33 del 9 luglio 1997)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI E FINALITÀ

Art. 1.

Principi generali

1. La Regione riconosce nella pratica sportiva e nelle attività motorio-ricreative un momento essenziale ed autonomo della formazione ed esplicazione della persona umana ed opera per garantirne la qualificazione e lo sviluppo.

2. La Regione individua nella collaborazione tra istituzioni pubbliche in particolare quelle scolastiche ed associazionismo sportivo il metodo cui ispirare l'azione propria e degli enti locali per la diffusione della pratica sportiva in tutto il territorio.

Art. 2.

Finalità

1. La Regione, in attuazione dei principi di cui all'art. 1 e nell'ambito delle funzioni ad essa attribuite dall'art. 56 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, interviene attraverso:

a) la programmazione delle strutture e dei servizi ricreativi e sportivi, assicurandone l'accesso a tutti i cittadini singoli o associati;

b) la programmazione delle iniziative di promozione sportiva e motorio-ricreativa e delle manifestazioni sportive, garantendo l'attuazione di interventi qualificati e differenziati per fasce di età;

c) la promozione della pratica sportiva in favore delle persone disabili, quale elemento basilare di formazione psico-fisica ed importante fattore di integrazione sociale;

d) la tutela della salute dei cittadini nell'esercizio della pratica sportiva e motorio-ricreativa, assicurando la regolamentazione, la vigilanza e il controllo di tutte le attività motorio-ricreative ivi comprese quelle non disciplinate dalle Federazioni sportive nazionali organi del CONI e quelle svolte negli impianti privati;

e) la individuazione di forme di partecipazione che realizzino un efficace coordinamento di tutte le azioni volte a promuovere la pratica sportiva e l'organizzazione di un sistema di servizi integrato con tutti gli altri servizi sociali.

TITOLO II

PROGRAMMAZIONE ED UTILIZZO
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Art. 3.

Programma pluriennale e piano attuativo annuale

1. La programmazione della impiantistica sportiva, ivi comprese tutte le tipologie codificate dal CONI e dalle federazioni sportive nazionali, si realizza attraverso il programma pluriennale delle opere pubbliche ed il piano attuativo annuale di intervento di settore, ai sensi della legge regionale 20 maggio 1986, n. 19 e successive modificazioni.

2. Il piano attuativo annuale di intervento per l'impiantistica sportiva può prevedere, quali soggetti attuatori degli interventi ammissibili a finanziamento, anche quelli di cui all'art. 3 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295 e successive modificazioni.

3. Qualora il piano attuativo annuale di intervento per l'impiantistica sportiva preveda la contribuzione in annualità costanti in conto interessi su mutui appositamente contratti dai soggetti titolari degli interventi, l'erogazione è disposta nei confronti degli enti beneficiari, ovvero direttamente nei confronti dell'Istituto per il credito sportivo o di altri istituti di credito autorizzati, con i quali la Giunta regionale stipula a tal fine apposite convenzioni.

4. Qualora il piano attuativo annuale per l'impiantistica sportiva preveda come forma di finanziamento la contribuzione in conto capitale su mutui da contrarre da parte dei soggetti beneficiari, l'ammontare del contributo non può superare il venti per cento dell'importo complessivo dell'intervento e l'erogazione dello stesso è effettuata in un'unica soluzione, alla presentazione di stati di avanzamento dei lavori la cui spesa risulti uguale o superiore al contributo assegnato.

Art. 4.

Uso pubblico degli impianti

1. Gli impianti sportivi con le aree e le attrezzature annesse, realizzati anche parzialmente con i finanziamenti afferenti il bilancio regionale, sono aperti ai cittadini e a tutte le associazioni sportive sulla base di appositi regolamenti e convenzioni.

2. Ai fini del comma 1 il piano attuativo annuale di intervento per l'impiantistica sportiva pone, quale requisito necessario per l'inclusione nello stesso delle opere da finanziare, i seguenti elementi:

a) la regolamentazione preventiva dell'uso degli impianti sportivi, ivi compreso il piano per la determinazione di tariffe accessibili a tutti i cittadini;

b) il rispetto delle norme di cui all'art. 32, comma 20 e seguenti, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, concernente il superamento delle barriere architettoniche, nella redazione dei progetti esecutivi delle opere stesse.

TITOLO III

PROGRAMMAZIONE DELLE INIZIATIVE DI PROMOZIONE
SPORTIVA E MOTORIO-RICREATIVA E DELLE MANIFESTAZIONI SPORTIVE.

Art. 5.

*Programma triennale per la promozione sportiva
e motorio-ricreativa e per le manifestazioni sportive*

1. La Giunta propone al Consiglio regionale il programma triennale per la promozione sportiva e motorio-ricreativa e per le manifestazioni sportive, contenente in particolare gli obiettivi da raggiungere nel triennio, nell'ambito delle finalità di cui all'art. 2, le priorità, i criteri e le modalità di selezione delle iniziative, nonché la riserva degli stanziamenti di spesa destinati allo sviluppo della pratica sportiva in favore delle persone disabili di cui all'art. 2, comma 1, lettera c).

2. Il Consiglio regionale approva il programma triennale prima della scadenza del precedente che resta in vigore fino all'approvazione del successivo.

3. La Giunta regionale riferisce annualmente al Consiglio sullo stato di attuazione del programma evidenziando anche eventuali interventi non finanziati con la presente legge.

Art. 6.

Piano annuale per la promozione sportiva e motorio-ricreativa e per le manifestazioni sportive

1. La Giunta regionale, in attuazione del programma regionale di cui all'art. 5, approva il piano annuale per la promozione sportiva e motorio-ricreativa e per le manifestazioni sportive.

2. Il piano contiene i progetti, gli studi, le ricerche e le sperimentazioni che la Giunta regionale intende promuovere ed organizzare in collaborazione con i soggetti di cui all'art. 14, comma 1, lettera a) con l'indicazione dei relativi finanziamenti.

3. Il piano prevede inoltre l'assegnazione di contributi:

a) per il finanziamento d'iniziative, progetti, studi e ricerche, finalizzati alla promozione dello sport per tutti;

b) per l'organizzazione nel territorio regionale di manifestazioni sportive;

c) per l'organizzazione nel territorio regionale di manifestazioni sportive di rilevante interesse promozionale e turistico;

d) per lo sviluppo delle attività sportive in favore delle persone disabili.

Art. 7.

Accesso ai contributi

1. Ai contributi di cui all'art. 6, comma 3, possono accedere gli enti locali e le loro forme associative, gli enti di promozione sportiva, le federazioni, le società e le associazioni sportive, i circoli aziendali ed ogni altro soggetto che, senza scopo di lucro, persegue le finalità della presente legge.

2. Ai contributi di cui all'art. 6, comma 3, lettera d), accedono con priorità le società e le associazioni sportive operanti nelle varie attività riconosciute dal CONI, iscritte alla FISD e in possesso del parere favorevole dell'organo federale competente.

3. Le domande, debitamente sottoscritte ed indirizzate al presidente della Giunta regionale, devono essere inviate entro il 31 marzo di ogni anno corredate da:

a) relazione illustrativa delle iniziative, dei progetti e delle manifestazioni che si intendono realizzare;

b) tempi previsti per la realizzazione, nonché spesa complessiva e piano finanziario per la relativa copertura.

Art. 8.

Assegnazione ed erogazione dei contributi

1. La Giunta regionale, nell'ambito del piano di cui all'art. 6, individua le iniziative per la promozione sportiva e motorio-ricreativa e le manifestazioni sportive ammesse a contributo.

2. L'erogazione del contributo assegnato è disposta a consuntivo, previa attestazione da parte del soggetto beneficiario dell'avvenuta effettuazione dell'iniziativa, con la specifica analitica delle spese sostenute. Tale attestazione deve contenere inoltre la dichiarazione dalla quale risultino eventuali contributi o agevolazioni percepiti nonché altre entrate a vario titolo rimosse.

3. La documentazione relativa alle spese sostenute deve essere conservata dieci anni a cura del soggetto beneficiario del contributo, al fine di consentire la verifica da parte della Giunta regionale.

4. Qualora la relazione di cui al comma 2 non venga inviata entro i novanta giorni successivi alla scadenza dei termini individuati per la realizzazione delle iniziative, il contributo è revocato.

TITOLO IV

TUTELA DELLA SALUTE DEI CITTADINI E REGOLAMENTAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E DELLE ATTIVITÀ FISICHE NON DISCIPLINATE DAL CONI.

Art. 9.

Tutela sanitaria delle attività sportive

1. La Regione, in relazione alle finalità di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), garantisce l'esercizio del diritto alla tutela sanitaria delle attività sportive e delle attività fisiche non disciplinate dal CONI, così come previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente.

Art. 10.

Requisiti degli impianti e delle attrezzature per l'esercizio di attività motorio-ricreative e relativa autorizzazione

1. La Regione, con il regolamento di cui all'art. 11 disciplina, avvalendosi della consulenza tecnica del CONI, i requisiti tecnici, igienico-sanitari e di sicurezza degli impianti e delle attrezzature per l'esercizio di attività ginniche, di muscolazione e di formazione fisica non disciplinate dalle Federazioni sportive nazionali organi del CONI.

2. I comuni adeguano i propri regolamenti edilizi ed igienico sanitari al regolamento regionale. Fino a tale adeguamento i comuni, ai fini delle funzioni di cui al comma 3, applicano direttamente le norme del regolamento regionale stesso.

3. L'apertura e l'esercizio degli impianti di cui al comma 1, anche se già operanti, sono subordinati, nei termini e nei tempi disciplinati con il regolamento di cui all'art. 11, ad autorizzazione rilasciata dal comune previo accertamento dei seguenti requisiti:

a) conformità dell'impianto e delle attrezzature al regolamento di cui all'art. 11;

b) polizza assicurativa a favore degli utenti dell'impianto per gli eventi dannosi comunque connessi con lo svolgimento delle attività effettuate all'interno dell'impianto stesso;

c) impiego e presenza costante di un direttore tecnico provvisto di diploma ISEF;

d) utilizzazione in qualità di responsabile sanitario di un medico specializzato in medicina dello sport.

4. L'autorizzazione deve inoltre indicare le attività e le attrezzature consentite, nonché il numero massimo ammissibile di praticanti compresenti nell'impianto.

Art. 11.

Regolamento di attuazione

1. Il Consiglio regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva il regolamento di attuazione.

2. Il regolamento disciplina in particolare:

a) i requisiti degli impianti e delle attrezzature di cui all'articolo 10 nonché le modalità per il rilascio delle relative autorizzazioni;

b) la vigilanza sulle attività ed il controllo degli impianti e delle attrezzature;

c) i casi in cui l'autorizzazione è sospesa o revocata.

Art. 12.

Impianti

1. Gli impianti di cui all'art. 10, già in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge, devono adeguarsi alle prescrizioni del regolamento di cui all'art. 11 entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso.

2. Per gli impianti il cui esercizio inizi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, ma per i quali entro la medesima data sia già stata ottenuta la relativa concessione edilizia, si applica il comma 1.

3. I titolari degli impianti di cui al comma 1 devono presentare al comune domanda di autorizzazione provvisoria entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. I titolari degli impianti di cui al comma 2 devono presentare domanda di autorizzazione provvisoria entro tre mesi dall'inizio dell'esercizio dell'impianto.

Art. 13.

Sanzioni

1. Chiunque gestisca un impianto di cui al comma 1 dell'art. 10 senza autorizzazione è soggetto ad una sanzione amministrativa da lire 2.000.000 a lire 12.000.000 oltre che alla sanzione accessoria della chiusura dell'impianto fino al rilascio dell'autorizzazione comunale. In caso di contestazione dell'illecito, successiva all'irrogazione della sanzione amministrativa da parte dell'autorità competente, si applica la sanzione pecuniaria da lire 3.000.000 a lire 18.000.000.

2. La vigilanza e il controllo e l'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 1 sono di competenza dei comuni che le esercitano in conformità alla legge 24 novembre 1981, n. 689, introitandone i relativi proventi.

TITOLO V PARTECIPAZIONE

Art. 14.

Iniziative e forme di partecipazione

1. La Regione, in conformità ai principi e alle finalità della presente legge, promuove la collaborazione alla formazione della programmazione regionale e alle iniziative per la diffusione della pratica sportiva attraverso:

a) la stipula di accordi di programma, di cui all'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e all'art. 16, comma 3, dello Statuto regionale, per la definizione di programmi comuni di attività con gli enti locali, con gli organi scolastici, con gli organi centrali e periferici del CONI e delle federazioni sportive, con gli enti di promozione sportiva, con l'ISEF, le università e con ogni altro soggetto che opera nella materia attinente la presente legge;

b) la realizzazione di una apposita intesa con il CONI e con gli enti di promozione sportiva per assicurare una permanente ed efficace azione comune finalizzata allo sport per tutti i cittadini, in un quadro di impiego complessivo di risorse e competenze;

c) l'organizzazione di conferenze regionali per lo sport in relazione all'attività programmatica e di pianificazione regionale, come strumento di verifica dell'attuazione della programmazione regionale e di definizione delle prospettive di sviluppo della pratica sportiva e delle attività motorio ricreative.

TITOLO VI NORME FINALI

Art. 15.

Abrogazione e norme transitorie

1. Sono abrogate la legge regionale 31 marzo 1980, n. 22, la legge regionale 2 giugno 1987, n. 32 e la legge regionale 26 novembre 1991, n. 30.

2. I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono portati a compimento ai sensi delle leggi regionali abrogate dal comma 1.

3. In fase di prima applicazione della presente legge, il programma di cui all'art. 5 deve essere proposto dalla Giunta regionale ed approvato dal Consiglio regionale entro i 180 giorni successivi all'entrata in vigore della stessa.

Art. 16.

Norma finanziaria

1. Per l'attuazione della presente legge sono disposte, per l'anno 1998, le seguenti autorizzazioni di spesa:

a) lire 8.000.000 per le iniziative previste dall'art. 15, con imputazione della spesa al cap. 1036 di nuova istituzione denominato: «Spese per iniziative e forme di partecipazione in materia di pratica sportiva e delle attività motorio-ricreative»;

b) lire 571.000.000 per gli interventi previsti dal titolo III della presente legge con imputazione al cap. 1050 di nuova istituzione denominato: «Spese per la promozione sportiva e motorio-ricreativa e per le manifestazioni sportive»;

c) lire 550.000.000 quale limite di impegno di durata massima ventennale per gli interventi di cui all'art. 3 della presente legge e per le quote già impegnate a norma dell'art. 11 della legge regionale 2 giugno 1987, n. 32, con imputazione all'esistente cap. 6891 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1998. La quota di limite di impegno eventualmente non utilizzata nel 1998 costituirà economia di spesa di tale esercizio e limite di impegno per gli esercizi successivi e così via fino al suo esaurimento. In tale caso:

nei bilanci dal 2018 in poi saranno iscritti gli stanziamenti per far fronte alle annualità scadenti successivamente al 2017;

la quota di ogni annualità eventualmente non utilizzata è destinata alla concessione di contributi in conto capitale.

2. All'onere complessivo di lire 1.129.000.000 di cui al precedente comma, ricadente nell'esercizio 1998, si farà fronte come segue:

quanto a lire 607.000.000 di cui alle precedenti lettere a) e b) mediante riduzione degli stanziamenti iscritti in corrispondenza dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del medesimo bilancio 1998, giusta previsione contenuta nel bilancio pluriennale 1997/1999, approvato con l'art. 28 della legge regionale 26 marzo 1997, n. 9;

lire 8.000.000 al cap. 1035, rif. bil. plur. 6122091;

lire 360.000.000 al cap. 1040, rif. bil. plur. 6122111;

lire 169.000.000 al cap. 1046, rif. bil. plur. 6122131;

lire 50.000.000 al cap. 1039, rif. bil. plur. 6122111;

lire 20.000.000 al cap. 1065, rif. bil. plur. 6122091;

quanto a lire 522.000.000, di cui alla precedente lettera c), con lo stanziamento già previsto nel bilancio 1998, in corrispondenza dell'esistente cap. 6891, giusta previsione contenuta nel bilancio pluriennale 1997/1999.

3. Per gli anni 1999 e successivi l'entità della spesa per gli interventi previsti dalla presente legge sarà determinata annualmente con legge di bilancio, a norma dell'art. 5 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 4 luglio 1997

BRACALENTE

97R0587

LEGGE REGIONALE 4 luglio 1997, n. 22.

Norme sul referendum abrogativo e sul referendum consultivo in materia di circoscrizioni comunali.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Umbria* n. 33 del 9 luglio 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I REFERENDUM ABROGATIVO

Art. 1.

Titolari dell'iniziativa

1. Il referendum per l'abrogazione totale o parziale di una legge o regolamento regionale o di un atto di indirizzo e programmazione di competenza del Consiglio regionale è indetto qualora lo richiedano non meno di 10.000 elettori aventi diritto di elettorato attivo o di un Consiglio provinciale o di tanti consigli comunali della Regione che rappresentino almeno un quinto della popolazione della Regione, previa deliberazione della proposta a maggioranza di due terzi dei consiglieri assegnati a ciascun Consiglio comunale o provinciale.

2. Il referendum abrogativo non è proponibile nei casi previsti dall'art. 72, commi 2, 3, 4 e 5 dello Statuto regionale.

Art. 2.

Iniziativa popolare

1. Al fine di raccogliere le firme necessarie a promuovere il referendum i promotori della raccolta, in numero non inferiore a tre, devono presentarsi, muniti dei certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Regione, presso l'ufficio di presidenza del Consiglio regionale, che ne dà atto con verbale di cui rilascia copia unitamente agli appositi fogli per la raccolta delle firme di cui all'art. 3.

2. Entro trenta giorni dalla consegna dei fogli di cui al comma 1, i promotori depositano presso l'ufficio di presidenza del Consiglio regionale la richiesta di referendum corredata delle firme di almeno tremila elettori e dei certificati elettorali dei sottoscrittori.

3. La richiesta di referendum di cui al comma 2 indica, in modo preciso ed inequivocabile, a pena di inammissibilità, la disposizione o le disposizioni, ovvero il testo di legge o di regolamento, o l'atto amministrativo di indirizzo e programmazione dei quali si chiede, in tutto o in parte, l'abrogazione.

4. L'ufficio di presidenza del Consiglio, verificato il numero e la regolarità delle firme raccolte, decide con provvedimento motivato, sulla ammissibilità della richiesta in conformità allo Statuto ed alle norme di cui alla presente legge.

5. Qualora la decisione di cui al comma 4 non sia assunta all'unanimità, delibera il Consiglio regionale nella prima seduta successiva alla riunione dell'ufficio di presidenza.

6. La deliberazione sulla richiesta di referendum presa dall'ufficio di presidenza o dal Consiglio regionale è immediatamente comunicata al Presidente della Giunta regionale per la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, nonché ai promotori per la raccolta, entro sessanta giorni dalla comunicazione, delle ulteriori firme per il raggiungimento del numero necessario per la indizione del referendum.

7. I promotori depositano presso l'ufficio di presidenza del Consiglio regionale, entro il 30 settembre, gli ulteriori fogli contenenti le firme raccolte ed i certificati elettorali dei sottoscrittori.

8. Entro il 31 ottobre l'ufficio di presidenza del Consiglio regionale, verificato il numero e la regolarità delle firme, trasmette copia del relativo verbale al Presidente della Giunta regionale per la indizione del referendum.

Art. 3.

Raccolta delle firme

1. Per la raccolta delle firme di cui all'art. 2 devono essere usati i fogli forniti e vidimati dalla Regione di dimensioni uguali a quelli della carta bollata, ciascuno dei quali deve contenere all'inizio di ogni facciata, a stampa o con stampigliatura, la dichiarazione della richiesta unitamente al quesito che si intende sottoporre a referendum trascritto nella stessa formula di cui all'art. 8.

2. Accanto alla firma l'elettore sottoscrittore indica per esteso il proprio nome, cognome, luogo e data di nascita e il comune nelle cui liste elettorali egli è iscritto.

3. La firma va apposta in calce alla proposta alla presenza di chi abbia titolo a garantire l'autenticità e ad accertare l'identità del firmatario, anche con certificato collettivo ai sensi di legge.

4. Il pubblico ufficiale provvede personalmente alla stesura del nome, cognome e generalità del cittadino analfabeta o comunque impedito a sottoscrivere, dopo aver raccolto la sua dichiarazione di volontà, indicando a margine i motivi dell'impedimento.

Art. 4.

Iniziativa dei Consigli provinciali e comunali

1. Le deliberazioni del Consiglio provinciale e quelle dei Consigli comunali volte a richiedere il referendum abrogativo devono contenere le indicazioni di cui all'art. 2, comma 3.

2. Le deliberazioni di cui al comma 1 sono trasmesse dal presidente dell'Amministrazione provinciale e dai sindaci dei comuni interessati all'ufficio di presidenza del Consiglio regionale.

3. La richiesta di referendum di iniziativa comunale si considera presentata nel giorno in cui è pervenuta all'ufficio di presidenza la deliberazione dell'ultimo comune, il cui concorso sia necessario a realizzare le condizioni di cui all'art. 1, comma 2.

4. La richiesta di referendum da parte dei Consigli provinciali e comunali deve essere depositata entro il 30 settembre di ciascun anno.

Art. 5.

Ammissibilità del referendum di iniziativa dei Consigli provinciali e comunali

1. Entro il 31 ottobre l'ufficio di presidenza del Consiglio regionale esamina la proposta di cui all'art. 4, al fine di accertare la conformità allo Statuto e alle norme della presente legge e decide con provvedimento motivato sull'ammissibilità e legittimità della stessa.

2. Qualora la decisione di cui al comma 1 non sia assunta all'unanimità, delibera, con provvedimento motivato, il Consiglio regionale nella prima seduta successiva alla riunione dell'ufficio di presidenza e comunque non oltre il 15 novembre.

3. Le deliberazioni sulle richieste di referendum prese dall'ufficio di presidenza o dal Consiglio regionale sono immediatamente comunicate dal Presidente del Consiglio regionale a quello della Giunta regionale per la indizione del referendum, nonché agli enti promotori.

Art. 6.

Irregolarità formali e unificazione delle richieste

1. L'ufficio di presidenza del Consiglio regionale, qualora le proposte di referendum presentino irregolarità formali, invita i promotori a procedere alla regolarizzazione entro un termine non superiore a 30 giorni dalla comunicazione.

2. Entro il 31 dicembre l'ufficio di presidenza, con delibera assunta a maggioranza dei suoi componenti, sentiti i promotori, procede alla eventuale concentrazione di quelle richieste di referendum aventi lo stesso oggetto, mantenendo distinte le altre. La deliberazione è comunicata e pubblicata ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo precedente.

Art. 7.

Indizione del referendum

1. Entro il 31 gennaio il presidente della Giunta regionale indice con decreto il referendum, elencando nello stesso le richieste da sottoporre a votazione e fissando la data di convocazione dei comizi elettorali in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno.

2. In relazione al numero delle richieste di referendum ed anche al fine di un più ordinato svolgimento delle operazioni di voto, il presidente della Giunta potrà decidere di convocare i comizi in due distinte giornate immediatamente successive.

3. Non è comunque ammessa, per ogni anno, più di una convocazione degli elettori per le votazioni di referendum abrogativo.

4. Il decreto di indizione del referendum va notificato al Commissario di Governo e al primo presidente della Corte di appello dell'Umbria ed è altresì comunicato ai presidenti delle commissioni elettorali mandamentali ed ai sindaci dei comuni, i quali ultimi provvederanno a dare notizia della votazione agli elettori mediante affissione di manifesti entro il 45° giorno dalla data fissata per la votazione stessa.

Art. 8.

Formula del referendum

1. Il quesito da sottoporre a referendum consiste nella seguente formula: «Approvate l'abrogazione della legge regionale o del regolamento regionale concernente promulgata dal presidente della Regione il e pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione n. del» ovvero: «Approvate l'abrogazione dell'articolo o degli articoli o del comma numero dell'articolo della legge regionale o del regolamento regionale del promulgata dal presidente della Regione in data e pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione n. del», ovvero: «Approvate l'abrogazione dell'atto di indirizzo e programmazione del pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione n. del».

Art. 9.

Sospensione del referendum

1. Ogni attività ed operazione relativa al referendum non ancora indetto è sospesa nei due mesi antecedenti e successivi alla data delle elezioni politiche, regionali o amministrative o delle consultazioni referendarie nazionali.

2. Il referendum già indetto si intende automaticamente sospeso all'atto della pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per lo svolgimento di elezioni politiche, nazionali o amministrative nel primo semestre dell'anno.

3. Salvo quanto previsto dal comma 4 il referendum già indetto può essere sospeso con decreto del presidente della Giunta regionale, previa conforme delibera della stessa, nel caso di indizione dei comizi elettorali per lo svolgimento di referendum nazionali.

4. In caso di indizione di referendum nazionali nel corso dell'anno il presidente della Giunta regionale, previa intesa con il Ministero dell'interno, può disporre con proprio decreto, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione, che la consultazione relativa al referendum regionale sia effettuata contestualmente a quella del referendum nazionale, fissando la relativa data o modificando quella già fissata anche al di fuori del periodo previsto dal primo comma dell'art. 7.

5. Nell'ipotesi di sospensione del referendum già indetto ai sensi dei commi 2 e 3, il presidente della Giunta, previa conforme delibera della stessa, può fissare la nuova data di convocazione dei comizi elettorali in una domenica compresa tra il 1° ottobre ed il 15 novembre dello stesso anno, ovvero nell'anno successivo nel periodo previsto dal comma 1 dell'art. 7.

Art. 10.

Inefficacia del referendum

1. Se prima della data di svolgimento del referendum gli atti o le singole disposizioni cui il referendum si riferisce siano abrogati, modificati o dichiarati incostituzionali, il Consiglio regionale delibera che le relative operazioni non hanno più corso.

Art. 11.

Ufficio regionale e uffici circoscrizionali per il referendum

1. Entro 15 giorni dalla data del decreto che indice il referendum, il primo presidente della Corte di appello provvede alla costituzione dell'ufficio centrale regionale per il referendum popolare formato nei modi previsti dall'art. 8 della legge 17 febbraio 1968, n. 108.

2. Entro i successivi trenta giorni sono costituiti presso i tribunali di Perugia e di Terni gli uffici centrali circoscrizionali per il referendum, da formarsi sempre nei tempi e nei modi previsti dalla legge suddetta.

Art. 12.

Operazioni elettorali

1. Le operazioni relative al referendum, per gli aspetti organizzativi ed amministrativi, sono di competenza della Regione, la quale, nell'espletamento di esse, si servirà della collaborazione delle Amministrazioni comunali.

2. Per la costituzione dei seggi e degli uffici elettorali, nonché per quant'altro non previsto dalla presente legge, si applicano, per lo svolgimento delle operazioni, le norme di cui alla legge 17 febbraio 1968, n. 108 e al D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, con l'attribuzione alla Giunta regionale delle competenze e delle funzioni dalla stessa legge attribuite al Ministero dell'interno.

Art. 13.

Modalità della votazione

1. La votazione per il referendum si svolge a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto. L'elettorato attivo, la tenuta e la revisione annuale dei registri elettorali, la ripartizione dei comuni in sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione, sono disciplinate dalle disposizioni del T.U. 20 marzo 1967, n. 223.

2. I certificati elettorali sono compilati il 20° giorno successivo a quello del decreto che indice il referendum e sono consegnati agli elettori entro il 40° giorno dalla pubblicazione medesima.

3. I certificati elettorali non recapitati al domicilio degli elettori ed i duplicati possono essere ritirati presso l'ufficio comunale dagli elettori medesimi, a decorrere dal 40° giorno successivo alla pubblicazione del decreto anzidetto.

Art. 14.

Schede per il referendum abrogativo

1. Le schede per il referendum, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore per ciascuna proposta, sono fornite dalla Regione dell'Umbria con le caratteristiche risultanti dal modello riprodotto nella tabella A) allegata alla presente legge e debbono contenere il quesito formulato a termine dell'art. 9 della presente legge, letteralmente riprodotto a carattere chiaramente leggibile.

2. Qualora nello stesso giorno debbano svolgersi più referendum, all'elettore vengono consegnate più schede di colore diverso, quante sono le proposte di referendum ammesse.

3. L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un segno sulla risposta da lui prescelta, o comunque nel rettangolo che la contiene.

4. Nel caso di cui al comma 2, l'ufficio di sezione osserva, per gli scrutini, l'ordine di elencazione delle richieste di referendum sottoposte a votazione, quale risulta dal decreto di indizione del referendum.

Art. 15.

Operazioni degli uffici circoscrizionali

1. Ogni ufficio circoscrizionale, sulla scorta dei verbali di scrutinio ricevuti dagli uffici di sezione di tutti i comuni della provincia, da atto del numero degli elettori che hanno votato e dei risultati, previo esame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati.

2. Delle operazioni di cui al comma 1 deve essere redatto verbale in tre esemplari dei quali uno resta depositato presso la Cancelleria del Tribunale, uno viene inviato a mezzo corriere speciale all'ufficio centrale regionale per il referendum unitamente ai verbali di votazione e di scrutinio degli uffici di sezione e relativi documenti ed uno viene trasmesso al presidente della Giunta regionale.

Art. 16.

Operazioni dell'ufficio centrale

1. L'ufficio centrale per il referendum, appena ricevuto dagli uffici circoscrizionali quanto specificato nel precedente articolo, procede in seduta pubblica, con l'intervento del procuratore generale presso la Corte di appello, e con l'assistenza, per l'esecuzione materiale dei calcoli di esperti designati dal presidente dell'ufficio stesso, al controllo degli elettori che hanno votato ed alla somma dei voti validi favorevoli e dei voti validi contrari alla abrogazione e alla conseguente proclamazione dei risultati.

2. Di tutte le operazioni di cui al comma 1 viene redatto verbale in due esemplari, dei quali uno resta depositato presso la Cancelleria della Corte di appello e l'altro viene trasmesso immediatamente alla Segreteria della Giunta regionale.

3. I delegati ed i promotori della richiesta di referendum hanno facoltà di prendere cognizione o di estrarre copia dell'esemplare del verbale di cui al comma 2 già depositato presso la Cancelleria della Corte di appello.

Art. 17.

Reclami

1. Sui reclami relativi alle operazioni di voto e di scrutinio presentati agli uffici circoscrizionali ed all'ufficio centrale per il referendum decide quest'ultimo nella pubblica seduta di cui all'articolo precedente prima di procedere alle operazioni ivi previste.

Art. 18.

Esito del referendum

1. Qualora il risultato del referendum sia favorevole all'abrogazione dell'atto o di singole sue disposizioni, il presidente della Giunta ne dichiara l'avvenuta abrogazione con proprio decreto, da emanarsi entro tre giorni dal ricevimento del verbale di cui al comma 2 dell'art. 16.

2. Il decreto è pubblicato immediatamente nel *Bollettino ufficiale* della Regione ed ha effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione.

3. Il decreto del presidente della Giunta di cui al commi 1 e 2 è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 19.

Divieto di riproporre la proposta respinta

1. Qualora il risultato del referendum sia sfavorevole alla abrogazione, ne è data notizia nel *Bollettino ufficiale* della Regione a cura del presidente della Giunta regionale.

2. La proposta di abrogazione respinta non può essere ripresentata prima che siano trascorsi cinque anni dalla data del referendum precedente.

TITOLO II

REFERENDUM CONSULTIVO OBBLIGATORIO
IN MATERIA DI CIRCOSCRIZIONI COMUNALI

Art. 20.

Referendum consultivo obbligatorio

1. Le proposte di legge concernenti la istituzione di nuovi comuni ed i mutamenti delle circoscrizioni o delle denominazioni comunali, che il Consiglio regionale ritenga proponibili, sono sottoposte a referendum consultivo delle popolazioni interessate previsto dall'art. 73 dello Statuto.

Art. 21.

Indizione del referendum consultivo

1. La deliberazione del Consiglio regionale che decide l'effettuazione del referendum deve precisare il quesito da rivolgere agli elettori, nonché l'ambito territoriale entro il quale viene indetto il referendum.

2. Con la deliberazione di cui al comma 1 è dato mandato al presidente della Giunta regionale di indire il referendum e di fissare la data dei comizi elettorali con decreto da pubblicarsi nel *Bollettino ufficiale* della Regione almeno 45 giorni prima della data stabilita per la consultazione.

Art. 22.

Ufficio centrale circoscrizionale per il referendum

1. L'ufficio centrale circoscrizionale per il referendum viene costituito, ai sensi dell'art. 8 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, presso il Tribunale del circondario cui appartengono le popolazioni interessate e, ove appartengano a circondari diversi, presso quello che ricomprende il maggior numero di elettori chiamati ad esprimersi.

2. Il presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale, entro tre giorni dalla proclamazione dei risultati, dovrà comunicarli al presidente del Consiglio regionale, il quale a sua volta ne dà immediata notizia al presidente della Giunta ed al Consiglio stesso nella prima seduta successiva, disponendone contestualmente la pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Art. 23.

Schede per il referendum consultivo

1. Le schede per il referendum consultivo, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore per ciascuna proposta, debbono essere corrispondenti al modello riprodotto nella tabella B) allegata alla presente legge.

Art. 24.

Delega ai comuni

1. Lo svolgimento delle operazioni relative agli aspetti organizzativi ed amministrativi della consultazione è delegato ai comuni ai quali appartengono le popolazioni interessate.

2. Al termine della consultazione i comuni presentano una relazione sulla attività svolta alla Giunta regionale la quale vigila sul buon andamento delle operazioni.

Art. 25.

Norme applicabili al referendum consultivo

1. Per lo svolgimento del referendum consultivo si osservano, in quanto applicabili, le norme contenute nel titolo I della presente legge.

2. Non si applica al referendum consultivo la sospensione di cui all'art. 9.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26.

Spese per lo svolgimento del referendum

1. Le spese per lo svolgimento dei referendum di cui alla presente legge sono a carico della Regione.

2. Le spese per l'autenticazione del numero prescritto di firme, liquidate nella misura stabilita per i diritti dovuti ai segretari comunali per tale funzione, sono rimborsate ai promotori che ne fanno richiesta indicando il nome del delegato a riscuotere la somma complessiva con effetto liberatorio.

3. Le spese per gli adempimenti di spettanza dei comuni, comprese le competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali, sono anticipate dai comuni e a questi rimborsate dalla Regione entro tre mesi dalla richiesta.

4. La Regione può anticipare ai comuni un importo pari al 75 per cento dell'ammontare della spesa di cui al comma 3.

5. I provvedimenti di rimborso e di anticipazione delle spese sono adottati dalla Giunta regionale.

Art. 27.

Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto nella presente legge ed in particolare per la disciplina della propaganda relativa allo svolgimento dei referendum si fa riferimento alla normativa statale in quanto applicabile.

Art. 28.

Imputazione della spesa

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte con lo stanziamento previsto nell'esistente cap. 880 del bilancio regionale 1997.

Art. 29.

Abrogazione

1. È abrogata la legge regionale 23 aprile 1974, n. 27.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Data a Perugia, addì 4 luglio 1997

BRACALENTE

(Omissis).

97R0588

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE**Provincia di Bolzano**

LEGGE PROVINCIALE 3 giugno 1997, n. 8.

Modifiche di leggi provinciali in connessione con le disposizioni finanziarie di cui alla legge provinciale 30 gennaio 1997, n. 1.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 27 del 17 giugno 1997)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE**HA APPROVATO****IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE****PROMULGA**

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica alla legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, concernente «Ordinamento dell'artigianato e della formazione professionale artigiana».

1. Al comma 4 dell'articolo 2 della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3 le parole: «a responsabilità limitata e» sono soppresse.

Art. 2.

Modifica alla legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, concernente «Riordino dei servizi sociali in provincia di Bolzano»

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 12 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13 è aggiunto il seguente:

«6. Gli enti locali ai quali sono state delegate dalla presente legge le funzioni amministrative dei servizi sociali, per i servizi connessi a tali attività possono, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, bandire concorsi riservati al personale già in servizio presso gli enti stessi, che abbia prestato servizio, anche non continuativo, nel settore dei servizi sociali presso l'ente di appartenenza nonché presso l'amministrazione provinciale nel periodo antecedente alla delega delle funzioni amministrative, per un periodo di lavoro complessivo non inferiore a sessanta mesi.».

Art. 3.

Modifica alla legge provinciale 10 novembre 1993, n. 22, concernente «Conferimento di incarichi provvisori per la funzione di direttore sanitario negli ospedali delle unità sanitarie locali, ammissione ai concorsi per il profilo professionale degli psicologi nelle unità sanitarie locali e norme sul riordino del Servizio sanitario provinciale».

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 4 della legge provinciale 10 novembre 1993, n. 22 è inserito il seguente:

«5-bis. Per la durata di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge le funzioni di direttore sanitario delle aziende speciali unità sanitarie locali possono essere affidate, in mancanza di personale sanitario in possesso dei requisiti richiesti, ad un dirigente medico di 2° livello dirigenziale della medesima azienda che rimane titolare della funzione dirigenziale stessa. Per lo svolgimento delle funzioni di direttore sanitario viene determinata un'indennità con provvedimento della Giunta provinciale».

Art. 4.*Funzionamento piste ciclabili intercomunali*

1. Per la concessione di contributi per la realizzazione di piste ciclabili intercomunali ai sensi dell'articolo 6 della legge provinciale 10 agosto 1995, n. 17, è autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 1997 la spesa di lire 2 miliardi, alla cui copertura si provvede mediante riduzione per pari importo dell'autorizzazione di spesa per l'anno 1997 di cui all'articolo 2, allegato B, partita n. 5 della legge provinciale 30 gennaio 1997, n. 1 (legge finanziaria 1997).

2. Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1997 sono introdotte le seguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa:

*(Omissis).***Art. 5.**

Modifica alla legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 37, concernente «Nuove norme in materia di patrimonio scolastico»

1. Il primo periodo del comma 8-ter dell'articolo 11 della legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 37, inserito dall'articolo 1, comma 10, della legge provinciale 13 novembre 1995, n. 24, è sostituito dal seguente: «Gli edifici trasferiti alla provincia o ai comuni ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzati esclusivamente per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, e comunque per attività scolastiche di competenza provinciale».

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, 3 giugno 1997

DURNWALDER

Visto, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano: SCOZ

N.B. - La presente legge viene promulgata per decorrenza di termini.

97R0585**LEGGE PROVINCIALE 6 giugno 1997, n. 9.**

Autorizzazione alla costituzione di una Scuola superiore provinciale di servizio sociale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 27 del 17 giugno 1997)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE**HA APPROVATO****IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE****PROMULGA**

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla costituzione di una Scuola superiore provinciale di servizio sociale

1. La Giunta provinciale è autorizzata a costituire una Scuola provinciale superiore di servizio sociale per la formazione socio-pedagogica, di assistenza sociale e di amministrazione dei servizi sociali secondo il regolamento di esecuzione della presente legge, nel quale, in base ai requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale e comunitaria, vanno stabiliti l'ordinamento didattico dei corsi di diploma in pedagogia sociale, assistenza sociale ed amministrazione dei servizi sociali, i criteri per l'accesso a tali corsi, i requisiti richiesti per il personale docente e le modalità per il conseguimento del diploma.

2. Il diploma conseguito nella scuola costituita ai sensi del comma 1 abilita all'iscrizione nell'albo professionale, qualora l'iscrizione sia presupposto per l'esercizio della professione.

3. Per l'attivazione dei corsi di cui al comma 1 la Giunta provinciale può stipulare specifiche convenzioni con le università italiane o con quelle di paesi dell'area linguistica tedesca, anche ai fini del riconoscimento, parziale o totale, degli studi compiuti nello svolgimento dei *curricula* previsti per i corsi di studio predetti per il proseguimento degli studi volti al conseguimento di diplomi di laurea o diplomi universitari affini.

4. La Giunta provinciale gestisce la Scuola superiore direttamente o convenzionandosi con un gestore privato o creando un apposito ente gestore.

Art. 2.

Disposizione finanziaria

1. Le spese derivanti dall'attuazione della presente legge saranno autorizzate con successivo provvedimento di legge.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, 6 giugno 1997

DURNWALDER

Visto, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano: SCOZ

97R0586

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 7 gennaio 1997, n. 1.

Modifica del regolamento di esecuzione relativo all'ordinamento dell'Azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale*
della Regione Trentino-Alto Adige n. 5 del 28 gennaio 1997)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 6451 del 16 dicembre 1996;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Al comma 1 dell'art. 12 del regolamento di esecuzione della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, relativa all'«Ordinamento dell'Azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo», emanato con decreto presidenziale del 28 ottobre 1994, n. 49, viene aggiunto il seguente periodo:

«Anche in caso di applicazione di un canone, non è dovuto alcun indennizzo o risarcimento per la rimozione o lo spostamento delle condutture o di altre opere del concessionario, resi necessari da sopravvenute esigenze di pubblico interesse».

Art. 2.

1. Al comma 1 dell'art. 19 del decreto del presidente della Giunta provinciale 28 ottobre 1994, n. 49, viene aggiunta la seguente lettera c):

«c) modalità per l'emanazione di provvedimenti concessori semplificati, anche da staccarsi da apposito bollettario, volti a conferire — di preferenza a coltivatori confinanti — il diritto di godimento di un terreno appartenente al demanio idrico a scopi agricoli».

2. All'art. 19 del decreto del presidente della Giunta provinciale 28 ottobre 1994, n. 49, viene aggiunto il seguente comma:

«4. I provvedimenti semplificati di cui al comma 1, lettera c), sono soggetti, in quanto compatibili, alle norme generali valide per le concessioni ed autorizzazioni e saranno rilasciati per atti fino a un canone annuo non superiore al minimo contrattuale stabilito dalla Giunta provinciale».

Art. 3.

L'articolo 25 del decreto del presidente della Giunta provinciale 28 ottobre 1994, n. 49, è così sostituito:

«Art. 25 (*Interventi collegati a una utilizzazione delle acque e alla costruzione ed all'esercizio di impianti di distribuzione di energia elettrica*). — 1. Le opere di presa o di immissione, nonché gli attraversamenti e le occupazioni di demanio idrico connessi con l'utilizzazione di acque pubbliche vengono autorizzati direttamente con i relativi decreti di riconoscimento, di autorizzazione o concessione, mentre le autorizzazioni per gli attraversamenti del demanio suddetto con linee elettriche e la realizzazione delle relative pertinenze nelle fasce di rispetto vengono inserite nei provvedimenti emessi a norma del testo unico dell'11 dicembre 1933, n. 1775.

2. Le eventuali prescrizioni idrauliche, imposte dall'Azienda, vengono trascritte nei rispettivi provvedimenti concessori».

Art. 4.

1. All'art. 26 del decreto del presidente della Giunta provinciale 28 ottobre 1994, n. 49, viene aggiunto il seguente comma:

«3. In alternativa al pagamento annuale del canone il titolare della concessione può pagare in unica soluzione un importo corrispondente alla somma dei canoni dovuti per tutta la durata della concessione diminuito di un quarto».

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 7 gennaio 1997

DURNWALDER

97R0682

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 6 febbraio 1997, n. 2.

Regolamento di esecuzione alla legge provinciale 20 febbraio 1970, n. 4, concernente provvedimenti di assistenza creditizia a coltivatori diretti assuntori di masi chiusi.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale*
della Regione Trentino-Alto Adige n. 11 del 4 marzo 1997)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 5645 del 18 novembre 1996

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Criteri per la determinazione della sussistenza di un'azienda agricola di montagna

1. Ai fini dell'applicazione della legge provinciale 20 febbraio 1970, n. 4, che disciplina i provvedimenti di assistenza creditizia a coltivatori diretti assuntori di masi chiusi, si considera quale azienda agricola di montagna quella che si trova in condizioni particolarmente gravose.

2. Un'azienda agricola di montagna si trova in condizioni particolarmente gravose ai fini del presente regolamento, qualora per l'altitudine e le condizioni climatiche, l'accesso esistente al maso e l'inclinazione del terreno, le vengono riconosciuti almeno 30 punti sulla base dei criteri di cui agli allegati A), B) e C) del presente regolamento.

3. Per la determinazione del punteggio di svantaggio da attribuire alle singole aziende agricole l'ufficio proprietà coltivatrice si avvale dei dati risultanti dal catasto dei masi tenuto presso le Ripartizioni provinciali Agricoltura e Foreste.

Art. 2.

Abrogazione di norme

1. Il regolamento di esecuzione alla legge provinciale 20 febbraio 1970, n. 4, e successive modifiche ed integrazioni, apportate con legge provinciale 9 novembre 1974, n. 22, emanato con decreto del presidente della Giunta provinciale 14 febbraio 1975, n. 6, e successive modifiche ed è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti in data 19 febbraio 1997
Registro n. 1, foglio n. 90 — MARINARO

(Omissis).

97R0683

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 13 febbraio 1997, n. 3.

Rideterminazione delle sanzioni amministrative pecuniarie disposte da leggi e regolamenti provinciali o regionali in base all'incremento del costo della vita secondo l'indice Istat.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale*
della Regione Trentino-Alto Adige n. 16 del 1° aprile 1997)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 184 del 27 gennaio 1997

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Gli importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui all'art. 1 della legge provinciale 21 giugno 1971, n. 8, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:

70.000 - 2.520.000.

2. Gli importi delle sanzioni pecuniarie di cui all'art. 8 della legge provinciale 28 giugno 1972, n. 13, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:

comma 1 60.000;
comma 2 110.000.

3. Gli importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui all'art. 19, della legge provinciale 4 giugno 1973, n. 12, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:

lett. c) 1.210.000 - 2.420.000;
lett. e) 7.210.000 - 14.420.000;
lett. h) 7.210.000 - 14.420.000;
lett. i) 4.810.000 - 9.620.000;
lett. i-bis) 4.810.000 - 9.620.000;
lett. l) 1.400.000 - 4.820.000;
lett. m) 7.210.000 - 14.420.000;
lett. n) 130.000 - 260.000.

4. Gli importi delle sanzioni pecuniarie di cui all'art. 29 della legge provinciale 4 giugno 1973, n. 12, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:

1.460.000 - 2.920.000.

5. Gli importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui all'art. 30 della legge provinciale 4 giugno 1979, n. 12, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:

lett. a) 1.210.000 - 1.410.000;
lett. b) 30.000 - 60.000;
lett. c) 1.210.000 - 1.410.000;
lett. d) 1.210.000 - 1.410.000;
lett. e) 1.210.000 - 1.410.000;
lett. i) 1.210.000 - 1.410.000;
lett. g) 1.210.000 - 1.410.000;
lett. h) 4.810.000 - 9.620.000;
lett. i) 4.810.000 - 9.620.000;
lett. k) 4.810.000 - 9.620.000.

6. Gli importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui all'art. 10, della legge provinciale 13 agosto 1973, n. 27, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:

lett. a) 60.000 - 480.000;
lett. b) 110.000 - 1.920.000;
lett. c) 60.000 - 610.000;
lett. d) 110.000 - 960.000;
lett. e) 240.000 - 1.390.000.

7. Gli importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui all'art. 21 della legge provinciale 6 settembre 1973, n. 61, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:

lett. a) 2.390.000 - 4.780.000;
lett. b) 2.390.000 - 4.780.000;
lett. c) 240.000 - 480.000;
lett. d) 720.000 - 1.440.000;
lett. e) 240.000 - 480.000;
lett. f) 1.200.000 - 2.390.000;
lett. g) 2.390.000 - 4.780.000;
lett. h) 480.000 - 960.000;
lett. i) 2.390.000 - 4.780.000.

8. Gli importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui all'art. 21 della legge provinciale 6 settembre 1973, n. 63, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:

lett. a) 2.390.000 - 4.780.000;
lett. b) 2.390.000 - 4.780.000;
lett. c) 2.390.000 - 4.780.000;
lett. d) 2.390.000 - 4.780.000;
lett. e) 2.390.000 - 4.780.000;
lett. f) 2.390.000 - 4.780.000;
lett. g) 2.390.000 - 4.780.000;
lett. h) 1.200.000 - 2.390.000;
lett. i) 480.000 - 960.000.

9. Gli importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui all'art. 9 della legge provinciale 11 giugno 1975, n. 29, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:

lett. a) 220.000 - 4.240.000;
lett. b) 60.000 - 430.000;
lett. c) 60.000 - 220.000;
lett. d) 60.000 - 430.000.

10. Gli importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui all'art. 14 della legge provinciale 12 agosto 1976, n. 32, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:

lett. a) 3.090.000 - 30.870.000;
lett. b) 310.000 - 12.350.000;
lett. c) 310.000 - 6.180.000.

11. Gli importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui all'art. 4 della legge provinciale 12 agosto 1977, n. 33, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:

lett. a) 40.000 - 180.000;
lett. b) 180.000 - 3.530.000;
lett. c) 360.000 - 3.660.000.

12. Gli importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui all'art. 2 della legge provinciale 29 giugno 1978, n. 30, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:

30.000 - 130.000.

13. Gli importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui all'art. 18 della legge provinciale 20 novembre 1978, n. 66, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:

1.460.000 - 2.920.000.

14. Gli importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui all'art. 20 della legge provinciale 20 novembre 1978, n. 66, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:

lett. a) 90.000 - 170.000;
lett. b) 810.000 - 1.610.000;
lett. c) 170.000 - 330.000;
lett. d) 170.000 - 330.000;
lett. e) 1.710.000 - 3.210.000;
lett. i) 1.710.000 - 3.210.000;
lett. g) 3.210.000 - 6.410.000;
lett. h) 1.610.000 - 3.210.000;
lett. i) 3.210.000 - 6.410.000;
lett. l) 3.210.000 - 6.410.000.

15. Gli importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui all'art. 56 della legge provinciale 10 novembre 1978, n. 67, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:

lett. a) 450.000 - 2.230.000;
lett. b) 450.000 - 6.670.000;
lett. c) 450.000 - 22.230.000.

16. Gli importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui agli articoli 2, 7, 16 e 26 della legge provinciale 24 ottobre 1978, n. 68, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:

650.000 - 6.410.000.

17. Gli importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui agli articoli 27 e 28 della legge provinciale 24 ottobre 1978, n. 68, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:

330.000 - 3.210.000.

18. Gli importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui all'art. 29 della legge provinciale 24 ottobre 1978, n. 68, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:

330.000 - 3.210.000.

19. Gli importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui all'art. 30 della legge provinciale 24 ottobre 1978, n. 68, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:

710.000 - 1.610.000.

20. Gli importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui all'art. 32 della legge provinciale 24 ottobre 1978, n. 68, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:

650.000 - 15.990.000.

21. Gli importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui all'art. 33 della legge provinciale 24 ottobre 1978, n. 68, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:

330.000 - 3.210.000.

22. Gli importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui all'art. 35 della legge provinciale 24 ottobre 1978, n. 68, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:

650.000 - 6.410.000.

23. Gli importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui all'art. 36 della legge provinciale 24 ottobre 1978, n. 68, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:

90.000 - 4.490.000.

24. Gli importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui all'art. 13 del D.P.G.P. 18 marzo 1980, n. 9, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:

70.000 - 160.000.

25. Gli importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui all'art. 14 del D.P.G.P. 18 marzo 1980, n. 9, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:

70.000 - 570.000.

26. L'importo della sanzione pecuniaria di cui all'art. 37 del D.P.G.P. 18 marzo 1980, n. 9, è sostituito dal seguente:

280.000.

27. Gli importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui all'art. 41 del D.P.G.P. 18 marzo 1980, n. 9, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:

70.000 - 850.000.

28. Gli importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui all'art. 51 del D.P.G.P. 18 marzo 1980, n. 9, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:

70.000 - 2.800.000.

29. Gli importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui agli articoli 54 e 55 del D.P.G.P. 18 marzo 1980, n. 9, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:

70.000 - 160.000.

30. Gli importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui all'art. 57 del D.P.G.P. 18 marzo 1980, n. 9, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:

640.000 - 1.280.000.

31. Gli importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui all'art. 59 del D.P.G.P. 18 marzo 1980, n. 9, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:

70.000 - 160.000.

32. Gli importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui all'art. 60 del D.P.G.P. 18 marzo 1980, n. 9, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:

320.000 - 1.280.000.

33. Gli importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui all'art. 65 del D.P.G.P. 18 marzo 1980, n. 9, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:

70.000 - 1.390.000.

34. Gli importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui all'art. 90 del D.P.G.P. 18 marzo 1980, n. 9, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:

570.000 - 13.960.000.

35. Gli importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui all'art. 98 del D.P.G.P. 18 marzo 1980, n. 9, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:

70.000 - 570.000.

36. Gli importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui all'art. 99 del D.P.G.P. 18 marzo 1980, n. 9, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:

70.000 - 850.000.

37. Gli importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui all'art. 2 della legge provinciale 23 marzo 1981, n. 8, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:

140.000 - 1.280.000.

38. Gli importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui all'art. 3 della legge provinciale 23 marzo 1981, n. 8, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:

520.000 - 2.560.000.

39. Gli importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui all'art. 4 della legge provinciale 23 marzo 1981, n. 8, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:

140.000 - 400.000.

40. Gli importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui all'art. 5 della legge provinciale 23 marzo 1981, n. 8, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:

270.000 - 2.560.000.

41. Gli importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui all'art. 7 della legge provinciale 23 marzo 1981, n. 8, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:

comma 1 290.000 - 2.900.000;
comma 2 290.000 - 870.000.

42. Gli importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui all'art. 20 della legge provinciale 17 novembre 1981, n. 30, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:

comma 1 480.000 - 1.440.000;
comma 2 240.000 - 720.000.

43. Gli importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui all'art. 7 della legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:

- lett. a) 1.170.000 - 2.320.000;
- lett. b) 240.000 - 700.000;
- lett. c) 240.000 - 470.000;
- lett. d) 130.000 - 470.000.

44. Gli importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui all'art. 19 della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:

840.000 - 1.670.000.

45. Gli importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui all'art. 7 della legge provinciale 8 luglio 1986, n. 16, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:

- lett. a) 170.000 - 1.580.000;
- lett. b) 170.000 - 1.580.000;
- lett. c) 170.000 - 1.580.000;
- lett. d) 60.000 - 510.000;
- lett. e) 60.000 - 510.000;
- lett. f) 170.000;
- lett. g) 130.000 - 1.270.000.

46. Gli importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui all'art. 26 della legge provinciale 27 ottobre 1988, n. 41, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:

- commi 1 e 2 720.000 - 1.440.000;
- comma 3 1.440.000 - 2.870.000.

47. Gli importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui all'art. 9 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 57, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:

160.000 - 860.000.

48. Gli importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui all'art. 54 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:

- comma 1 1.430.000 - 4.290.000;
- comma 2 300.000 - 1.430.000;
- comma 3 220.000 - 860.000;
- comma 4 160.000;
- comma 5 40.000.

49. Gli importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui all'art. 11 della legge provinciale 29 giugno 1989, n. 1, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:

- lett. a) 140.000 - 1.380.000;
- lett. b) 280.000 - 2.760.000;
- lett. c) 700.000 - 2.080.000;
- lett. d) 70.000 - 700.000;
- lett. e) 140.000 - 1.380.000.

50. Gli importi delle sanzioni pecuniarie di cui all'art. 4 del D.P.G.P. 20 settembre 1989, n. 26, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:

- comma 1 2.750.000;
- comma 2 1.380.000.

51. Gli importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui all'art. 6 della legge provinciale 8 maggio 1990, n. 10, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:

- comma 2 110.000;
- comma 2a 90.000;
- comma 3 90.000;
- comma 4 140.000 e 90.000;
- comma 5 210.000 - 1.000.000;
- comma 6 140.000.

52. Gli importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui all'art. 27 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 12, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:

- 380.000 - 3.730.000;
- 1.870.000 - 18.630.000.

53. Gli importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui all'art. 2 della legge provinciale 19 giugno 1991, n. 18, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:

- comma 3 90.000/maggior 100.000;
- comma 4 130.000/maggior 740.000.

54. Gli importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui all'art. 3 della legge provinciale 19 giugno 1991, n. 18, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:

- comma 2 90.000/maggior 50.000;
- comma 3 370.000.

55. Gli importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui all'art. 4 della legge provinciale 19 giugno 1991, n. 18, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:

- comma 3 50.000;
- comma 4 50.000 - 150.000;
- comma 5 70.000 - 190.000.

56. Gli importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui all'art. 6 della legge provinciale 19 giugno 1991, n. 18, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:

- comma 3 30.000;
- comma 5 90.000/maggior 50.000.

57. L'importo della sanzione pecuniaria di cui all'art. 8 della legge provinciale 19 giugno 1991, n. 18, è sostituito dal seguente:

- comma 3 250.000.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 13 febbraio 1997

DURNWALDER

*Registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 1997
Registro n. 1, foglio n. 143*

97R0684

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 27 giugno 1997, n. 45.

Norme in materia di risorse energetiche.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 27 del 7 luglio 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
E PROGRAMMAZIONE

Art. 1.

Ambito di applicazione e finalità

1. La presente legge individua e definisce gli atti di programmazione e gli interventi operativi in materia di risorse energetiche in attuazione delle leggi 9 maggio 1991, numeri 9 e 10, dell'art. 3, comma 1, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nonché in attuazione dei principi della legge 15 marzo 1997, n. 59.

2. Con la presente legge, la Regione:

a) orienta e promuove la riduzione dei consumi energetici e l'innalzamento dei livelli di razionalizzazione ed efficienza energetica della domanda come priorità strategica;

b) favorisce e promuove l'uso delle fonti rinnovabili di energia;

c) favorisce e promuove l'integrazione delle fonti rinnovabili o assimilate di cui all'art. 1, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, con le attività produttive, economiche ed urbane, che organizzano i processi finalizzati al risparmio energetico con possibilità di recuperi di energia, anche tramite il coordinamento con gli strumenti di pianificazione ambientale e territoriale;

d) promuove, attraverso apposite convenzioni ed accordi di programma, l'uso del finanziamento da terze parti, anche mediante locazione finanziaria, per interventi di riduzione dei consumi come modalità privilegiata per finanziare l'attuazione del punto a) del presente comma.

3. La presente legge disciplina inoltre:

a) l'attribuzione di funzioni ai Comuni in materia di contributi finanziari per il risparmio energetico;

b) l'attuazione della legge 9 dicembre 1986, n. 896, per il finanziamento degli interventi nelle aree geotermiche.

Art. 2.

Piano Energetico Regionale

1. La Regione individua nel Piano Energetico Regionale, di seguito denominato P.E.R., lo strumento attuativo degli indirizzi del Programma Regionale di Sviluppo col quale perseguire, sulla base delle indicazioni del Piano Energetico Nazionale, gli obiettivi di cui all'art. 1.

2. Il P.E.R. è approvato dal Consiglio regionale con le procedure di cui all'art. 4 ed ha durata triennale.

3. Il P.E.R. si articola in tre parti.

La prima parte denominata «quadro conoscitivo», costituisce la base informativa del sistema energetico regionale, sui cui sono definite le scelte del Piano di Indirizzo e contiene, fra l'altro, la caratterizzazione:

- a) della produzione e dei consumi;
- b) della domanda energetica del tessuto sociale e produttivo;
- c) georeferenziata del fabbisogno termico (mappa termica);
- d) georeferenziata delle risorse energetiche potenziali;
- e) eliometrica e anemometrica della regione;
- f) dell'utilizzo energetico dei rifiuti ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

g) mappatura delle esigenze di tutela ambientale legate agli impianti energetici.

4. La seconda parte, denominata «piano di indirizzo» definisce, sulla base del quadro conoscitivo, le scelte di pianificazione e programmazione e in particolare:

a) i bacini energetici territoriali individuati sulla base dei criteri indicati dall'art. 5 della legge 9 gennaio 1991, n. 10;

b) gli obiettivi e gli strumenti per l'orientamento degli Enti locali, dei produttori e dei consumatori in materia di risparmio energetico ed impiego delle fonti rinnovabili di energia ed assimilate;

c) le politiche per il raggiungimento degli obiettivi di cui alla lettera b);

d) gli indicatori ed i parametri attraverso cui verificare il livello di ottenimento dei risultati attesi;

e) le regole, le procedure, anche di concertazione fra gli Enti, e i criteri per l'attuazione degli obiettivi del P.E.R., in riferimento alle leggi 9 gennaio 1991, numeri 9 e 10 ed al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, le direttive per gli interventi di interesse regionale, di cui all'art. 5 ed all'art. 7, comma 3, nonché lo schema di bando di cui all'art. 6;

f) la qualificazione degli operatori pubblici e privati per le attività di cui al P.E.R., anche in riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, mediante programmi di formazione della Regione.

g) le indicazioni per gli interventi derivanti dalle esigenze di tutela ambientale.

5. La terza parte, denominata «piano finanziario», ripartisce le risorse e detta criteri per il finanziamento degli obiettivi del P.E.R.

6. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione sui risultati conseguiti attraverso la realizzazione degli interventi previsti e sullo stato di attuazione del P.E.R.

Art. 3.

Comitato regionale per l'energia

1. È istituito il Comitato Regionale per l'Energia.

2. Il Comitato è un organismo di consulenza tecnico-scientifica della Giunta regionale nelle materie di cui alla presente legge, ed esprime pareri e proposte in merito alla predisposizione di specifiche iniziative di settore, atti di pianificazione, iniziative ed interventi in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili.

3. Il Comitato regionale per l'energia è presieduto dal Presidente della Regione o da in Assessore da lui delegato ed è composto da:

a) un esperto designato da ciascuno dei seguenti soggetti: ENEL, ENEA, ENI, CNR, Università di Firenze, Università di Pisa, Università di Siena, ARPAT, URPT, CISPEL Regionale, UNCEM, ANCI, UNAPACE;

b) un esperto designato dalle associazioni ambientaliste operanti nel territorio regionale e rappresentante nel Consiglio Nazionale per l'Ambiente;

c) cinque esperti designati uno per ciascuno delle associazioni degli industriali, degli artigiani, dei commercianti, degli agricoltori, e delle organizzazioni regionali del movimento cooperativo.

d) un esperto designato dalle organizzazioni regionali dei sindacati dei lavoratori.

4. Fanno inoltre parte del Comitato il Coordinatore del Dipartimento competente in materia di energia ed il Dirigente responsabile per l'energia dello stesso Dipartimento, che assicura tramite un funzionario, il servizio di segreteria.

5. Le designazioni sono trasmesse alla Giunta regionale entro trenta giorni dalla richiesta, accompagnate da un dettagliato curriculum professionale. In fase di prima applicazione, la Giunta regionale richiede le designazioni ai soggetti di cui al comma 3 entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

6. La Giunta provvede alla costituzione del Comitato quando sia pervenuta almeno la metà delle designazioni complessive.

7. I termini di scadenza e di rinnovo dei componenti del Comitato sono disciplinati dall'art. 10/bis della legge regionale 8 marzo 1979, n. 11, così come modificata dalla legge regionale 3 aprile 1995, n. 45.

Art. 4.

Elaborazione e approvazione del Piano Energetico Regionale

1. La Giunta regionale predispone lo schema di Piano Energetico Regionale avvalendosi del concorso degli Enti locali e con la collaborazione degli enti universitari e di ricerca, sentito l'ENEA ai sensi dell'art. 5 della legge 9 gennaio 1991, n. 10.

2. Lo schema di piano, quale risulta determinato dal concorso dei soggetti di cui al comma precedente, è sottoposto al parere del Comitato Regionale per l'energia di cui all'art. 3 che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine il parere si intende acquisito.

3. Entro i successivi novanta giorni la Giunta regionale adotta la proposta di piano e la trasmette al Consiglio regionale per l'approvazione.

4. Le localizzazioni delle infrastrutture previste dal Piano Energetico Regionale per l'utilizzazione delle fonti rinnovabili d'energia, qualora non siano già previste nel Piano di Indirizzo Territoriale di cui all'art. 6 della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5, hanno efficacia, soltanto dopo la conclusione della procedura di cui al secondo comma dell'art. 6 della legge regionale 9 giugno 1992, n. 26, così come risulta modificato dall'art. 7, undicesimo comma, della citata legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5.

5. In fase di prima attuazione, la Giunta regionale predispone lo schema di P.E.R. con le procedure di cui ai commi precedenti entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

Progetti energetici di interesse regionale

1. I progetti energetici corrispondenti alle caratteristiche previste dagli articoli 11, 12, 13, 14 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, sono considerati di interesse regionale e per la loro attuazione il Presidente della Giunta regionale può promuovere un accordo di programma ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e della legge regionale 3 settembre 1996, n. 76.

2. A tal fine il piano finanziario di cui all'art. 2, comma 5, prevede un apposito fondo.

CAPO II

FUNZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 6.

Contributi per il risparmio energetico

1. Le funzioni concernenti la erogazione dei contributi di cui agli articoli 8 e 10 della legge 9 gennaio 1991 n. 10 sono attribuite ai Comuni.

2. I Comuni erogano i contributi di cui al comma 1 previa approvazione di un bando pubblico conforme ai criteri e allo schema di bando definiti dal P.E.R..

3. I Comuni possono svolgere le funzioni di cui ai commi precedenti in forma singola o associata, ai sensi della legge 142/1990 e in attuazione della legge regionale 77/1995.

Art. 7.

Risorse geotermiche

1. La Regione e i Comuni geotermici destinano il gettito dei contributi e canoni previsti dall'art. 17 della legge 9 dicembre 1986, n. 896, modificata dalla legge 8 Novembre 1995 n. 470, secondo quanto disposto al comma 8 del medesimo articolo.

2. Ai fini dell'attribuzione dei fondi regionali acquisiti ai sensi del comma 2 e del punto b), comma 3 dell'art. 17 della citata legge 9 dicembre 1986, n. 896, gli Enti locali delle aree geotermiche, entro il 31 marzo di ogni anno presentano alla Giunta regionale, direttamente o tramite organismi di diritto pubblico o privato ai quali gli stessi partecipino, progetti di investimenti finalizzati agli obiettivi indicati al comma 8 dell'art. 17 della legge 896/1986. La Giunta regionale accerta la conformità dei progetti rispetto agli obiettivi sopracitati e assegna i contributi entro il successivo 31 maggio.

3. La Giunta regionale, d'intesa con gli Enti locali delle aree geotermiche, può riservare una parte dei fondi di cui al comma 2 per attività di controllo e protezione ambientali nelle aree geotermiche, nonché per iniziative di ricerca, studio e progettazione inerenti le finalità previste dal citato comma 8 dell'art. 17 della legge 896/1996 secondo le indicazioni del P.E.R. per il settore geotermico e di quanto previsto dal Piano Regionale di Sviluppo.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE TRANSITORIE E FINALI

Art. 8.

Norme transitorie

1. In attesa dell'approvazione del Piano Energetico Regionale i contributi di cui all'art. 5 vengono erogati dalla Giunta Regionale previa approvazione da parte del Consiglio Regionale di un bando pubblico redatto in base ai criteri previsti dalla legge 9 gennaio 1991, n. 10.

Art. 9.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte per l'anno 1997 con leggi di variazione del bilancio e a decorrere dall'anno 1998 con le relative leggi di bilancio.

2. Il piano finanziario di cui all'art. 2 comma 5 stabilisce la ripartizione dei fondi per il finanziamento delle azioni programmatiche definite del P.E.R.

Art. 10.

Agenzia Regionale per l'Energia

1. La Regione può avvalersi del progetto R.E.A. (Regional Energy Agency) dell'Unione Europea quale supporto tecnico-conoscitivo per la pianificazione energetica ai fini del perseguimento degli obiettivi della presente legge.

Art. 11.

Abrogazioni

i. Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate la legge regionale 25 luglio 1989 n. 46 e la legge regionale 3 dicembre 1990 n. 72.

2. Sono fatte salve le obbligazioni e le procedure assunte in conformità alle predette leggi regionali.

Art. 12.

Norma finale

1. La Giunta regionale per le finalità di cui alla presente legge e per garantire un raccordo tra le politiche dello sviluppo e la tutela della qualità ambientale nel settore della produzione di energia istituisce una struttura presso l'ARPAT a tal fine dedicata.

2. Per lo svolgimento dell'attività di cui al comma precedente, la Giunta regionale, con propria deliberazione, trasferisce all'ARPAT, nei limiti della dotazione organica e compatibilmente con le funzioni da svolgere, il personale, a qualsiasi titolo dipendente dalla Regione ed addetto alla materia dell'energia.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge dalla Regione Toscana

Firenze, 27 Giugno 1997

CHITI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 21 Maggio 1997 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 19 giugno 1997.

97R0582

LEGGE REGIONALE 27 giugno 1997, n. 46.

Calendario venatorio 1997/1998.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 27 del 7 luglio 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I
STAGIONE VENATORIA

Art. 1.

Stagione venatoria e giornate di caccia

1. La stagione venatoria ha inizio il 21 settembre 1997 e termina il 31 gennaio 1998.

2. Per l'intera stagione venatoria la caccia è consentita tre giorni per ogni settimana, che il titolare della licenza può scegliere fra quelli di lunedì mercoledì, giovedì sabato e domenica.

3. Nel periodo dal 1° ottobre al 30 novembre 1997, fermo restando il divieto di caccia nei giorni di martedì venerdì è consentito ad ogni cacciatore, per la caccia da appostamento alla selvaggina migratoria, di usufruire anche in modo continuativo delle giornate di caccia a propria disposizione.

Art. 2.

Giornata venatoria

1. L'esercizio venatorio è consentito da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto secondo i seguenti specifici orari:

- a) dal 21 al 30 settembre: dalla ore 6 alle ore 19 (ora legale);
- b) dal 1° ottobre al 15 ottobre: dalle ore 6,30 alle ore 18,30 (ora legale);
- c) dal 16 ottobre al 26 ottobre: dalle ore 6,45 alle ore 18,15 (ora legale);
- d) dal 27 ottobre al 31 ottobre: dalle ore 6 alle ore 17;
- e) dal 1° novembre al 15 novembre: dalle ore 6 alle ore 16,45;
- f) dal 16 novembre al 30 novembre: dalle ore 6,15 alle ore 16,45;
- g) dal 1° dicembre al 15 dicembre: dalle ore 6,30 alle ore 16,30;
- h) dal 16 dicembre al 31 dicembre: dalle ore 6,45 alle ore 16,45;
- i) dal 1° gennaio al 15 gennaio: dalle ore 7 alle ore 17;
- l) dal 16 gennaio al 31 gennaio: dalle ore 6,45 alle ore 17,15.

2. Fanno eccezione la caccia di selezione agli ungulati che termina un'ora dopo il tramonto e la caccia alla beccaccia che inizia al sorgere del sole.

TITOLO II
ESERCIZIO DELLA CACCIA

Art. 3.

Modalità e forme di caccia

1. L'esercizio venatorio è consentito, anche con l'ausilio del cane, dal 21 settembre 1997 al 31 gennaio 1998 da appostamento, fisso o temporaneo, e in forma vagante.

2. Le Province possono regolamentare, nel periodo compreso fra il 1° gennaio ed il 31 gennaio 1998, la caccia vagante e l'uso del cane.

3. È vietato, per l'installazione degli appostamenti temporanei, prelevare materiale fresco da colture arboree sia agricole che forestali e da piante destinate alla produzione agricola. Può essere utilizzata vegetazione spontanea, esclusivamente arbustiva o erbacea, appartenente a specie non tutelate dalla normativa vigente.

4. Gli appostamenti temporanei possono essere installati un'ora prima dell'orario di caccia. Al termine della caccia il fruitore è tenuto a liberare il terreno dal materiale usato per costruire l'appostamento.

5. L'accesso agli appostamenti fissi o agli appostamenti temporanei nelle zone dove non è permessa la caccia vagante o nel caso di fruizione continuativa di giornate di caccia di cui al precedente art. 1 comma 3, è consentito solo con il fucile smontato o racchiuso in idoneo involucri.

6. Il cacciatore è tenuto alla raccolta dei bossoli delle cartucce sparate. È altresì tenuto al termine della caccia alla raccolta dei bossoli intorno alla postazione usata.

7. Non è consentita la posta alla beccaccia né la caccia da appostamento al beccaccino.

Art. 4.

Carniere gionialiero

1. Per ogni giornata di caccia il carniere complessivo non può superare i due capi di selvaggina sostanziale ed i venti capi di selvaggina migratoria.

2. Il prelievo giornaliero di ogni cacciatore non potrà superare per specie le seguenti quantità:

- lepri: 1 capo;
- palmipedi, trampolieri e rallidi: 8 capi complessivi;
- beccacce: 3 capi;
- tortore: 10 capi.

3. I limiti giornalieri di carniere relativi alla selvaggina stanziale di cui ai commi precedenti non si applicano nelle aziende faunistico-venatorie e agriturismo-venatorie e per le specie: volpe e cinghiale.

Art. 5.

Allenamento ed addestramento cani

1. L'allenamento dei cani è consentito nei giorni di martedì giovedì sabato e domenica di ogni settimana dal 17 agosto al 18 settembre 1997, dal sorgere del sole alle ore 11 e dalle ore 14 alle ore 19 (ora legale), sull'intero territorio regionale non soggetto a divieto di caccia. L'allenamento non è consentito nelle aree interessate dalle produzioni agricole di cui all'art. 42 secondo comma della legge regionale 3/1994 e alla delibera consiliare 588/1995, anche se prive di tabellazione. Per i cacciatori non residenti in Toscana non iscritti ad A.T.C. toscani l'accesso è consentito solo in regime di reciprocità.

Art. 6.

Tesserino venatorio

1. Per esercitare la caccia, il cacciatore deve essere munito del tesserino venatorio, valido su tutto il territorio nazionale, rilasciato dal Comune di residenza previa esibizione della licenza di caccia valida e riconsegna del tesserino della stagione precedente. I cacciatori che hanno cambiato residenza dopo l'inizio della precedente stagione venatoria ritireranno il tesserino al Comune di provenienza.

2. Il cacciatore, all'inizio della giornata venatoria, dovrà indicare, in numeri arabi e mediante penna indelebile, la data della giornata di caccia e marcare gli appositi spazi del tesserino venatorio corrispondenti all'Ambito Territoriale di Caccia e l'eventuale mobilità, o accesso ad istituto privato o la fruizione continuativa delle giornate di caccia alla selvaggina migratoria da appostamento. Deve essere altresì indicato, dopo l'abbattimento, ogni capo di selvaggina stanziale e, al termine della giornata di caccia, il numero complessivo dei capi di selvaggina migratoria abbattuti. Tale norma non si applica per l'abbattimento di cinghiali in forma organizzata.

3. Il deposito dei capi abbattuti deve essere indicato sul tesserino venatorio mediante l'apposizione di un cerchio attorno al pallino (.) che contrassegna l'abbattimento del capo, così come indicato nel tesserino venatorio.

4. Il tesserino è mezzo di controllo delle quantità e delle specie prelevate.

5. Nelle aziende agriturismo-venatorie non è necessario il possesso del tesserino per l'esercizio dell'attività venatoria.

TITOLO III CALENDARIO VENATORIO

Art. 7.

Periodi di caccia e specie cacciabili

1. Dal 21 settembre al 31 dicembre 1997 la caccia è consentita a: consiglio selvatico, allodola, merlo, pernice rossa, quaglia, starna, tortora (*Streptopelia turtur*). Per la pernice rossa e la starna le Province possono determinare limitazioni relative ad aree e periodi di caccia.

2. Dal 21 settembre all'8 dicembre 1997 è consentita la caccia alla lepre comune. Le Province tenuto conto dalla consistenza faunistica possono prolungare il periodo di caccia a tale specie fino al 31 dicembre 1997.

3. Dal 21 settembre 1997 al 31 gennaio 1998 la caccia è consentita alle seguenti specie: alzavola, beccaccia, beccaccino, canapiglia, cesena, codone, colombaccio, combattente, cornacchia grigia, fagiano, fischione folaga frullino, gallinella d'acqua, gazza, germano reale, ghiandaia, marzaiola, mestolone, moretta, moriglione, pavoncella, porciglione tordo bottaccio, tordo sassello, volpe.

4. Dal 1° novembre 1997 al 31 gennaio 1998 è consentita la caccia al cinghiale secondo le modalità stabilite dal regolamento regionale 4/1996. Ai fini del contenimento dei danni alle produzioni agricole ovvero per l'attivazione del piano faunistico provinciale, le Province individuano i territori nei quali la caccia al cinghiale può essere anticipata al 1° ottobre 1997 nel rispetto dell'arco temporale di cui all'art. 18 legge 157/1992.

5. Nel rispetto delle indicazioni dei piani di cui all'art. 30 comma 6 della legge regionale 3/1994 le Province predispongono, nel periodo dal 2 agosto al 30 settembre 1997 ovvero, nel periodo dal 1° ottobre al 30 novembre 1997 forme di prelievo sulla base di piani di assestamento delle popolazioni di capriolo, daino muflone e cervo. In assenza del piano di assestamento provinciale sono autorizzati dalla Provincia stessa, nelle Aziende Faunistico Venatorie, piani di assestamento presentati dal concessionario. L'autorizzazione è subordinata al parere favorevole dell'I.N.F.S.

Art. 8.

Deroghe

1. La Giunta regionale può consentire sulla base delle scelte effettuate nei piani faunistico-venatori provinciali, su richiesta, circoscriziona, delle Province, nei giorni 1, 6 e 7 settembre 1997 la caccia da appostamento alla tortora (*Streptopelia turtur*), al colombaccio e al merlo. Da appostamento temporaneo, nei giorni di cui sopra, il prelievo giornaliero del merlo non può superare i 4 capi. La Giunta Regionale nell'atto di autorizzazione individua gli orari di caccia e i territori ove questa può essere svolta, nel rispetto dell'arco temporale di cui all'art. 18 comma 2 legge n. 157/1992.

2. L'allenamento e l'addestramento dei cani è vietato nelle giornate di caccia autorizzate ai sensi del precedente comma 1.

3. Nelle aziende agriturismo-venatorie è altresì consentita, nel rispetto dei piani di abbattimento approvati dalle Province, la caccia alle seguenti specie provenienti da allevamento: germano reale, pernice rossa, starna, lepre e ungulati in aree recintate, fino al 31 gennaio 1998. Per gli ungulati, in dette aziende, il prelievo venatorio è consentito a partire dal 1° ottobre 1997.

4. Le Province possono, sentiti i Comitati di Gestione degli A.T.C., vietare la caccia al fagiano, fatta eccezione per le aziende faunistico-venatorie e agriturismo-venatorie, nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 gennaio 1998.

TITOLO IV NORME GENERALI

Art. 9.

Immissioni

1. Nei territori degli A.T.C. è vietata l'immissione di selvaggina successivamente al 31 agosto 1997 fatta eccezione per le strutture di ambientamento o zone di rispetto appositamente predisposte dove la caccia è vietata.

Art. 10.

Sanzioni

1. Per le violazioni alle norme (della presente legge, non espressamente previste dalla legge regionale n. 3/1994 e dalla legge n. 157/1992 si applicano le sanzioni di cui alla lettera q) della legge regionale n. 3/1994.

Art. 11.

Norma finale

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge, valgono le disposizioni della disciplina vigente in materia.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello Statuto e dell'art. 127 della Costituzione entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, 27 giugno 1997

CHITI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 21 maggio 1997 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 19 giugno 1997.

97R0583

LEGGE REGIONALE 2 luglio 1997, n. 47.

Legge regionale 10 aprile 1997, n. 27 recante disposizioni in materia di sanzionamento amministrativo. Modifiche.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 28 dell'11 luglio 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

All'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge regionale 10 aprile 1997, n. 27 «Disposizioni in materia di sanzioni amministrative», il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1. Legge regionale 20 dicembre 1996, n. 96 «Disciplina per l'assegnazione, gestione e determinazione del canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica»».

La presente legge è pubblicata sul *Bollettino ufficiale della Regione*. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, 27 luglio 1997

CHITI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 3 giugno 1997 ed è stata vistata dal commissario del governo il 28 giugno 1997.

95R0780

LEGGE REGIONALE 2 luglio 1997, n. 48.

Modifiche alla legge regionale 17 ottobre 1994, n. 76. Disciplina delle attività agrituristiche.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 28 dell'11 luglio 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 10 della legge regionale 17 ottobre 1994, n. 76

1. All'art. 10, dopo il comma 8, della legge regionale 76/94 è aggiunto il seguente comma:

«8-bis. Alle strutture agrituristiche con un numero di posti letto autorizzati non superiori a 12 e alle aziende agrituristiche autorizzate ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. c), e per un numero di pasti non superiore a 12, per la sola preparazione e somministrazione di pasti e bevande, si applicano le disposizioni previste per gli affittacmere».

2. Il comma 12 dell'art. 10 della legge regionale 76/94 è sostituito dal seguente:

«12. Le piscine facenti parte di aziende agrituristiche, riservate ai soli ospiti di cui alle lettere a) e b) comma 2, dell'art. 2, sono considerate ad uso privato. È fatta salva la normativa igienico-sanitaria in materia di qualità delle acque».

3. Il comma 13 dell'art. 10 della legge regionale 76/94 è abrogato.

Art. 2.

Modifiche all'art. 12 della legge regionale 17 ottobre 1994, n. 76

1. All'art. 12, dopo il comma 6, della legge regionale 76/94 è aggiunto il seguente comma:

«6-bis. La Provincia provvede altresì alla cancellazione dall'elenco delle aziende agrituristiche che non abbiano richiesto entro 12 mesi l'autorizzazione comunale allo svolgimento delle attività agrituristiche e non l'abbiano ottenuta, per la mancata produzione dei documenti richiesti, entro 24 mesi dall'iscrizione medesima. Per le aziende già iscritte tali termini decorrono dall'entrata in vigore della presente legge. I termini di cui sopra sono sospesi qualora il richiedente dimostri che i ritardi sono dovuti a motivi indipendenti dalla sua volontà».

Art. 3.

Modifiche all'art. 13 della legge regionale 17 ottobre 1994, n. 76

1. Il primo paragrafo del comma 4 viene così sostituito:

«L'autorizzazione comunale è sostitutiva di ogni altro provvedimento amministrativo ed ha durata triennale».

Art. 4.

Modifiche all'art. 14 della legge regionale 17 ottobre 1994, n. 76

1. La lettera e) del comma 1 dell'art. 14 della legge regionale 76/94 è abrogata.

2. La lettera f) del comma 1 dell'art. 14 della legge regionale 76/94 è così sostituita:

«Comunicare l'arrivo degli ospiti alla locale autorità di Pubblica Sicurezza».

3. Al comma 1 dell'art. 14 della legge regionale 76/94 è aggiunta la seguente lettera:

«i) Ottemperare, per quanto non previsto dalla presente legge, a quanto disposto dalla legge n. 203/95»;

Art. 5.

Modifiche all'art. 15 della legge regionale 17 ottobre 1994, n. 76

L'art. 15 della legge regionale 17 ottobre 1994, n. 76 è sostituito dal seguente:

Entro il 1° ottobre di ogni anno i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività agrituristica devono comunicare alla Provincia competente per territorio i prezzi massimi che intendono praticare dal 1° gennaio dell'anno successivo, nonché le caratteristiche delle strutture. Per le strutture con apertura stagionale invernale la decorrenza dei prezzi comunicati è anticipata al 1° dicembre dell'anno in corso. L'obbligo della comunicazione non sussiste qualora non siano intervenute variazioni, nei prezzi o nelle caratteristiche della struttura, rispetto alla comunicazione precedente.

2. È prevista la facoltà di presentare entro il 1° marzo di ogni anno una comunicazione suppletiva dei prezzi che si intendono praticare dal 1° giugno dello stesso anno, se variati in aumento.

3. Per le strutture di nuova apertura la comunicazione deve essere effettuata entro la data di inizio dell'attività.

4. In caso di cessione della struttura il soggetto subentrante deve trasmettere alla Provincia la comunicazione dei prezzi solo in caso di variazione di quelli comunicati precedentemente.

5. La comunicazione dei prezzi è redatta in conformità del modello approvato dalla Giunta regionale. Entro il 30 novembre la Provincia trasmette su supporto magnetico, alla Regione e all'ENIT, le comunicazioni dei prezzi presentate entro il 1° ottobre; entro il 30 aprile la Provincia provvede alla trasmissione delle comunicazioni suppletive presentate entro il 1° marzo.

6. Nella zona di ricevimento degli ospiti della struttura deve essere esposta e perfettamente visibile, anche senza esplicita richiesta del cliente, una tabella riepilogativa conforme al modello approvato dalla Giunta regionale e contenente le caratteristiche della struttura e i prezzi dei servizi praticati nell'anno in corso.

7. In ogni camera o unità abitativa deve essere esposto, in luogo ben visibile, una tabella contenente le informazioni relative al prezzo massimo del pernottamento ed ai servizi offerti nell'anno in corso, redatta secondo il modello approvato dalla Giunta regionale.

8. Le informazioni sulle caratteristiche delle strutture devono essere conformi ai dati comunicati alla Provincia in base alle disposizioni della presente legge.

9. La pubblicazione di offerte che praticano prezzi inferiori a quelli comunicati deve riportare chiaramente il periodo di validità, nonché le eventuali condizioni relative ai soggetti destinatari delle offerte stesse. In assenza di tali indicazioni, l'offerta deve intendersi come generalizzata e valida per tutto l'anno.

Art. 6.

Modifiche all'art. 21 della legge regionale 17 ottobre 1994, n. 76

Il comma 5° e seguenti dell'art. 21 della legge regionale 17 ottobre 1994, n. 76, sono così sostituiti:

«5. Il titolare di impresa agrituristica è soggetto alla sanzione pecuniaria da L. 250.000 a L. 1.500.000;

a) qualora esponga o applichi prezzi superiori a quelli comunicati;

b) qualora non ottemperi alle disposizioni di cui all'art. 15 comma 8;

c) qualora non rispetti le condizioni previste dalle offerte di cui all'art. 15, comma 9.

6. Il titolare di impresa agrituristica è soggetto alla sanzione pecuniaria da L. 125.000 a L. 750.000

a) qualora la comunicazione dei prezzi di cui all'art. 15 risulti incompleta o priva di indicazioni relative a caratteristiche della struttura variata rispetto alle precedenti comunicazioni;

b) qualora la tabella riepilogativa dei prezzi sia compilata in modo incompleto rispetto al modello predisposto dalla Giunta regionale, ovvero in contrasto con quanto comunicato alla Provincia;

c) qualora la tabella riepilogativa dei prezzi non sia esposta o non sia completamente visibile;

d) qualora la tabella prezzi sia compilata in modo incompleto o difforme rispetto al modello predisposto dalla Giunta regionale.

7. Qualora sia accertata la violazione di cui al comma 3, oltre alla sanzione pecuniaria viene disposta la chiusura dell'esercizio da 1 a 30 giorni.

8. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui ai precedenti comma, ancorché diversi tra loro, nei due anni successivi le sanzioni pecuniarie previste sono raddoppiate. In tale caso viene disposta altresì la chiusura dell'esercizio da 1 a 30 giorni. In caso di reiterate violazioni, il Comune può procedere alla revoca dell'autorizzazione.

9. Le sanzioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono applicate dal Comune ed i relativi proventi sono da esso direttamente introitati; le sanzioni di cui ai commi 5 e 6 sono applicate dalla Provincia e i relativi proventi sono da essa direttamente introitati.

10. Sono fatte salve le altre disposizioni di cui al R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 «Testo unico delle leggi sanitarie» nonché, per quanto non previsto dalla presente legge, le altre norme statali e regionali vigenti.

Disposizioni transitorie

1. La presente legge si applica per la pubblicizzazione dei prezzi, secondo quanto indicato dall'art. 15 della legge regionale 76/94 come modificato, a valere dal 1998.

2. La determinazione e la comunicazione dei prezzi delle strutture avvenute sulla base della normativa vigente per l'anno 1997, conservano validità fino al 31 dicembre 1997 e comunque fino a completa attuazione delle procedure di cui all'art. 15 della legge regionale 76/94 come modificata.

3. Sono fatte salve le autorizzazioni agrituristiche rilasciate in base alla legge n. 730/85 precedenti all'entrata in vigore della legge regionale 36/87.

La presente legge è pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, 2 luglio 1997

CHITI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 3 giugno 1997 ed è stata vistata dal commissario del governo il 28 giugno 1997.

95R0781

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 9 giugno 1997, n. 17.

Commissariamento dei parchi regionali Oglio Nord, Orobie Bergamasche e Spina Verde di Como.

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 24 del 13 giugno 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Funzioni del commissario

1. Per i parchi regionali Oglio Nord, Orobie Bergamasche e Spina Verde di Como, istituiti rispettivamente con le leggi regionali 16 aprile 1988, n. 18, 15 settembre 1989, n. 56, 4 marzo 1993, n. 10, viene nominato un commissario straordinario regionale con le seguenti funzioni:

a) adempimenti per l'organizzazione dei consorzi gestori dei parchi ai sensi della legge regionale 16 settembre 1996, n. 26 «Riorganizzazione degli enti gestori delle aree protette regionali», esercitando i poteri attribuiti al presidente e al consiglio di amministrazione dei consorzi;

b) adempimenti per l'adozione della carta e del regolamento dell'attività venatoria, da approvarsi dalla giunta regionale, previo parere della commissione regionale competente, in sostituzione del regime transitorio per l'esercizio dell'attività venatoria, di cui all'art. 13, comma 5, della legge regionale 8 novembre 1996, n. 32;

c) adempimenti per l'adozione delle proposte dei piani territoriali di coordinamento dei parchi con le procedure di cui all'art. 19 della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 «Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale», esercitando i poteri attribuiti all'assemblea dei consorzi;

d) adempimenti relativi alla conferenza degli enti locali prevista dall'art. 22, comma 1, lettera a), della legge 6 dicembre 1991, n. 394 «legge quadro sulle aree protette», in esito alla quale il commissario predispone le delimitazioni delle aree destinate a parco naturale, che vengono proposte immediatamente alla regione per i successivi adempimenti, ai sensi dell'art. 23 della l. 394/1991.

Art. 2.

Nomina e durata del commissario

1. Il commissario straordinario di cui all'art. 1 viene nominato con deliberazione della giunta regionale.

2. Il commissario straordinario può nominare un subcommissario per ciascuno dei parchi regionali dell'Oglio Nord e della Spina Verde di Como e sino a due subcommissari per le Orobie Bergamasche.

3. Il commissario straordinario rimane in carica fino all'insediamento dell'assemblea consortile ai sensi dell'art. 12, comma 8, della legge regionale 16 settembre 1996, n. 26.

Art. 3.

Collaborazione degli enti locali

1. I comitati di cui all'art. 22, comma 2, della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86, composti dai sindaci dei comuni e dai presidenti delle province e delle comunità montane indicati dalle leggi istitutive dei parchi, collaborano con il commissario straordinario regionale negli adempimenti per l'organizzazione dei consorzi gestori dei parchi.

2. Le province e le comunità montane continuano ad esercitare le funzioni ad esse attribuite dalle leggi istitutive dei parchi e collaborano con il commissario straordinario regionale negli adempimenti per l'adozione delle proposte dei piani territoriali di coordinamento dei parchi.

Art. 4.

Deroga e modifica alla legge regionale 16 settembre 1996, n. 26

1. La procedura di controllo sostitutivo prevista dal comma 4 dell'art. 12 della legge regionale 16 settembre 1996, n. 26 si applica ai parchi di cui alla presente legge solo in relazione al decorso infruttuoso del termine previsto dal comma 3 dello stesso articolo.

2. Il comma 9 dell'art. 12 della legge regionale 16 settembre 1996, n. 26 è sostituito dal seguente:

«9. Gli statuti dei consorzi dei parchi non ancora costituiti devono essere riformulati in conformità alle disposizioni della presente legge.».

Art. 5.

Proroga dei termini previsti dalla legge regionale 19 gennaio 1996, n. 1 «Modifiche delle leggi regionali istitutive dei parchi Valle del Lambro, Oglio Sud, Oglio Nord, Orobic Bergamasche, Orobic valtellinesi, Spina Verde di Como, Adda Nord, Adda Sud, Colli di Bergamo»).

1. I termini per l'adozione dei piani territoriali di coordinamento dei parchi regionali Oglio Nord, Orobic Bergamasche e Spina Verde di Como, di cui all'art. 1, comma 2, della legge regionale 19 gennaio 1996, n. 1, sono prorogati fino al 31 dicembre 1997.

Art. 6.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli artt. 127 della Costituzione e 43 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 9 giugno 1997

FORMIGONI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 13 maggio 1997 a maggioranza assoluta e vistata dal commissario del governo con nota del 30 maggio 1997, prot. n. 22502/1631).

97R0703

LEGGE REGIONALE 9 giugno 1997, n. 18.

Riordino delle competenze e semplificazione delle procedure in materia di tutela dei beni ambientali e di piani paesistici. Subdeleghe agli enti locali.

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 24 del 13 giugno 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Funzionalità e principi

1. In coerenza con il principio di sussidiarietà tra le istituzioni, la presente legge disciplina il riordino delle competenze e la semplificazione delle procedure nel settore della tutela dei beni ambientali, di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497 «Protezione delle bellezze naturali» nonché al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 «Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale» convertito con modificazioni in legge 8 agosto 1985, n. 431, fatto salvo il principio di sussidiarietà.

2. La regione persegue la tutela e la valorizzazione delle componenti ambientali e paesaggistiche del territorio mediante l'adeguamento delle procedure e delle modalità d'esercizio delle competenze ai principi di economicità, trasparenza e semplificazione procedurale di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi».

TITOLO I COMPETENZE

Art. 2.

Funzioni di competenza regionale

1. La regione esercita le funzioni amministrative, ad essa delegate dall'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e successive modificazioni ed integrazioni, riguardanti l'autorizzazione e l'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui, rispettivamente, agli artt. 7 e 15 della legge 1497/1939, per l'esecuzione di:

a) opere di competenza dello Stato, degli enti ed aziende statali, nonché opere di competenza della regione, ad eccezione degli interventi indicati dagli artt. 6, 7 e 16, per l'effettuazione dei quali le predette funzioni amministrative sono subdelegate agli enti ivi previsti;

b) interventi per lo smaltimento dei rifiuti, fatta eccezione per quelli previsti dai piani di cui alla legge regionale 1° luglio 1993, n. 21 «Smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli dichiarati assimilabili a norma del decreto del Presidente della Repubblica 915/1982. Funzioni della regione e delle province».

c) interventi riguardanti l'attività mineraria.

2. La regione esercita le funzioni amministrative riguardanti i provvedimenti inibitori e gli ordini di sospensione lavori, di cui all'art. 8 della legge 1497/1939.

Art. 3.

Criteri per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni ambientali

1. La giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva i criteri per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni ambientali, cui devono attenersi gli enti subdelegati nel rilascio dell'autorizzazione e nell'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui, rispettivamente, agli artt. 7 e 15 della legge 1497/1939.

Art. 4.

Funzioni di competenza comunale

1. Sono subdelegate ai comuni, fatto salvo quanto previsto in via transitoria dall'art. 15, le funzioni amministrative riguardanti l'autorizzazione e l'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui, rispettivamente, agli artt. 7 e 15 della legge 1497/1939, nonché agli artt. 9, 3, e 10, comma 3, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 «Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive», per l'esecuzione di ogni tipo di intervento ad eccezione di quelli previsti dagli artt. 2, 6 e 7 della presente legge.

2. È subdelegata altresì al comune l'espressione del parere di cui all'art. 32 della legge 47/1985; il sindaco si esprime previo parere della commissione edilizia; il parere del sindaco, se favorevole, è comunicato agli organismi periferici del ministero per i beni culturali e ambientali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 82, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 616/1977, come integrato dal decreto-legge 312/1985 convertito in legge 431/1985.

Art. 5.

Integrazione delle commissioni edilizie comunali

1. Le commissioni edilizie comunali, nell'esercizio delle funzioni subdelegate, sono integrate da almeno due esperti in materia di tutela paesistico-ambientale in possesso di comprovata esperienza, risultante dal curriculum individuale, ovvero acquisita mediante la partecipazione ad appositi corsi di formazione, promossi o riconosciuti dalla regione.

2. Le commissioni edilizie comunali, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, si esprimono alla presenza di almeno uno degli esperti, le cui valutazioni devono essere riportate per esteso nei verbali di seduta, allegando apposita relazione scritta.

Art. 6.

Interventi riguardanti i boschi

1. Sono subdelegate alle province, alle comunità montane ed agli enti gestori di parco e di riserve naturali, per i territori di rispettiva competenza, ai sensi dell'art. 1-bis della legge regionale 5 aprile 1976, n. 8 «legge forestale regionale», le funzioni amministrative riguardanti l'autorizzazione e l'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui, rispettivamente, agli artt. 7 e 15 della legge 1497/1939, per l'esecuzione degli interventi riguardanti i boschi.

Art. 7.

Attività estrattiva di cava e di smaltimento rifiuti

1. Le funzioni amministrative riguardanti l'autorizzazione e l'irrogazione delle sanzioni di cui, rispettivamente, agli artt. 7 e 15 della legge 1497/1939, sono subdelegate alle province:

a) per l'attività estrattiva di cava, a far tempo dall'entrata in vigore dei piani di cui al titolo II della legge regionale 30 marzo 1982, n. 18 «Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava»;

b) per lo smaltimento rifiuti, a far tempo dall'entrata in vigore dei piani di cui al titolo III della legge regionale 21/1993.

TITOLO II

NORME PROCEDURALI

Art. 8.

Modalità per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 7 della legge 1497/1939

1. In conformità a quanto disposto dall'art. 25 del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357 «Regolamento per l'applicazione della legge 29 giugno 1939, n. 1497 sulla protezione delle bellezze naturali», il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 7 della legge 1497/1939 è, in ogni caso preliminare all'avvio dei procedimenti edilizi o, ove prevista, alla denuncia di inizio lavori, nonché all'avvio dei procedimenti di cui alla vigente legislazione forestale e sull'attività estrattiva di cava.

2. Le funzioni amministrative subdelegate sono esercitate dal sindaco, sentita la commissione edilizia, ovvero, nei casi di cui agli artt. 6 e 7, dal presidente degli enti ivi previsti.

3. Gli enti subdelegati trasmettono agli organismi periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali copia di tutte le autorizzazioni, corredate dalla necessaria documentazione.

Art. 9.

Supporto agli enti subdelegati

1. La giunta regionale assicura agli enti subdelegati che, intendano avvalersene, idonea collaborazione tecnico-consulativa mediante i propri servizi competenti.

2. Per l'espletamento dei compiti di cui al comma 1, la giunta regionale individua la struttura operativa preposta e le modalità di svolgimento del servizio in modo da garantire agli enti subdelegati un riferimento unico all'interno del competente settore della giunta stessa.

Art. 10.

Procedure nell'ambito dei parchi

1. Per i comuni ricadenti nei territori dei parchi, limitatamente alle aree ivi comprese, a far tempo dall'entrata in vigore dei rispettivi piani territoriali di coordinamento con contenuti paesistici l'autorizzazione di cui all'art. 7 della legge 1497/1939 è rilasciata dal sindaco previa certificazione dall'ente gestore del parco in ordine alla conformità dell'intervento proposto con il piano territoriale di coordinamento.

2. L'istanza concernente l'autorizzazione di cui al comma 1, corredata dalla necessaria documentazione, è trasmessa tempestivamente dall'amministrazione comunale, ovvero a cura dell'interessato, all'ente gestore del parco che rilascia la certificazione entro trenta giorni dal ricevimento degli atti, decorsi inutilmente i quali la conformità si considera verificata.

3. La certificazione dell'ente gestore di parco non è richiesta per gli interventi di cui al successivo art. 16.

Art. 11.

Interventi sostitutivi in caso di inerzia o di ritardi

1. L'autorizzazione di cui all'art. 7 della legge 1497/1939 è rilasciata o negata dagli enti competenti nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della relativa istanza, decorso il quale gli interessati, entro i successivi trenta giorni, possono presentare istanza di autorizzazione al Ministero per i beni culturali e ambientali ai sensi dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 così come modificato dall'art. 1 del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito in legge 8 agosto 1985, n. 431.

2. Nel caso di accertata inerzia degli enti subdelegati nell'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 15 della legge 1497/1939, il presidente della giunta regionale o l'assessore competente, se delegato, interviene in via sostitutiva irrogando la sanzione amministrativa, qualora accerti la sussistenza di un danno ai valori paesistici tutelati.

TITOLO III

VALENZA PAESISTICA DEI PIANI TERRITORIALI DI COORDINAMENTO PROVINCIALI

Art. 12.

Valenza paesistica del piano territoriale di coordinamento provinciale

1. Il piano territoriale di coordinamento provinciale di cui all'art. 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142 «Ordinamento delle autonomie locali» ha valenza paesistico-ambientale ai sensi dell'art. 1-bis del decreto-legge 312/1985 convertito in legge 431/1985.

2. È fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 5 della legge regionale 57/1985 relativamente ai piani territoriali di coordinamento dei parchi regionali.

Art. 13.

Contenuti paesistici del piano territoriale di coordinamento provinciale

1. Ai fini della tutela e valorizzazione delle risorse paesistico-ambientali, il piano territoriale di coordinamento provinciale individua, sulla base di un'analisi delle caratteristiche fisiche, naturali e socio-culturali del paesaggio:

a) i sistemi territoriali definiti in base ai caratteri paesistico-ambientali;

b) le zone di particolare interesse paesistico-ambientale, ivi incluse le aree assoggettate a vincolo in base alle procedure di cui alla legge 1497/1939, ovvero in base agli elenchi definiti dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 312/1985 convertito in legge 431/1985;

c) i criteri per la trasformazione e l'uso del territorio, volti alla salvaguardia dei valori ambientali protetti.

2. I comuni rendono coerenti gli strumenti urbanistici generali ai criteri contenuti nel piano territoriale di coordinamento provinciale di cui al comma 1.

Art. 14.

Criteri per la formazione del piano territoriale di coordinamento provinciale

1. La giunta regionale emana, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, appositi criteri relativi ai contenuti di natura paesistico-ambientale del piano territoriale di coordinamento provinciale.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 15.

Disposizioni transitorie in aree sottoposte a specifico vincolo paesistico

1. Fino all'approvazione dei piani territoriali di coordinamento delle province o dei parchi regionali aventi contenuti paesistici o dei criteri di gestione o di revisione dei vincoli paesistici e comunque non oltre il termine perentorio di 12 mesi dalla entrata in vigore della presente legge, le funzioni amministrative di cui all'art. 4, comma 1, nelle aree sottoposte a vincolo paesistico in base a specifico provvedimento amministrativo, sono esercitate dalla regione, ad esclusione di quanto previsto dagli artt. 6, 7 e 16.

Art. 16.

Funzioni di competenza comunale in aree sottoposte a specifico vincolo paesistico

1. Anche prima dell'assunzione degli atti di cui all'art. 15, nonché del termine ivi fissato, nelle aree ivi previste sono subdelegate ai comuni le funzioni amministrative di cui all'art. 4, comma 1, nei seguenti casi:

a) interventi previsti dall'art. 31, comma 1, lett. a), b), c), d), della legge 5 agosto 1978, n. 457 «Norme per l'edilizia residenziale», ivi compresi gli ampliamenti;

b) posa in opera di cartelli od altri mezzi di pubblicità, ai sensi dell'art. 14, comma 1, della legge 1497/1939;

c) posa di condotte fognarie, di condotte idriche, di linee elettriche a tensione non superiore a 15.000 volts, nonché di reti di distribuzione di servizi comunali;

d) recinzioni;

e) interventi previsti in piani attuativi approvati dalla giunta regionale ai sensi degli artt. 3 e 5 della legge regionale 12 marzo 1984, n. 14 «Norme per l'approvazione degli strumenti urbanistici attuativi», ovvero dal consiglio comunale secondo la procedura di cui all'art. 4 della stessa legge regionale 14/1984;

f) opere interraste, totalmente o anche parzialmente, purché le parti emergenti, funzionalmente collegate alla parte interrasta, abbiano un'altezza non superiore a m. 2,5;

g) interventi di manutenzione o di integrazione del patrimonio arboreo esistente o di sua sostituzione con elementi arborei della stessa essenza, fatto salvo quanto previsto all'art. 6 per quanto concerne i boschi.

Art. 17.

Disposizioni transitorie concernenti l'attività estrattiva di cava

1. Fino all'approvazione dei piani delle cave di cui al titolo II della legge regionale n. 18/1982 e successive modificazioni, la regione esercita le funzioni amministrative riguardanti l'autorizzazione e l'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui, rispettivamente, agli artt. 7 e 15 della legge 1497/1939 concernenti l'attività estrattiva di cava.

Art. 18.

Modificazioni degli artt. 2 e 3 della legge regionale 57/1985

1. L'art. 2 della legge regionale 57/1985, è così sostituito:

«Art. 2. — 1. Il provvedimento di cui all'art. 1 individua il bene cui si riferisce, dando atto degli eventuali vincoli di altra natura su di esso gravanti, ed enuclea in modo dettagliato gli elementi di interesse paesistico che caratterizzano il bene stesso, indicando, laddove necessario, criteri generali per la relativa valorizzazione e conservazione.

2. Le autorizzazioni di cui all'art. 7 della legge 1497/1939 sono rilasciate quando sia accertato il rispetto degli elementi di interesse paesistico, nonché la conformità allo strumento pianificatorio con contenuti paesistici ove esistente.»

2. Il comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57 è così sostituito:

«2. Il progetto di piano territoriale paesistico è adottato dalla giunta regionale; il provvedimento di adozione, con l'indicazione della sede dove chiunque può prendere visione dei relativi elaborati, è pubblicato per 30 giorni consecutivi all'albo delle province e delle comunità montane interessate, nonché sul Bollettino Ufficiale della regione.»

3. Il comma 3 dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57 è così sostituito:

«3. Entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione chiunque vi abbia interesse può presentare osservazioni alla giunta regionale.»

Art. 19.

Abrogazioni

1. Sono abrogati:

a) gli artt. 8, 9 e 11 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57 «Esercizio delle funzioni regionali in materia di protezione delle bellezze naturali e subdelega ai comuni»;

b) il comma 2 dell'art. 8 della legge regionale 12 marzo 1984, n. 14 «Norme per l'approvazione degli strumenti urbanistici attuativi».

2. Sono integralmente abrogate le seguenti leggi regionali concernenti sostituzioni e modifiche degli artt. 8, 9 e 11 della legge regionale 57/1985:

a) legge regionale 26 settembre 1992, n. 32 «Subdelega di funzioni amministrative in materia di beni ambientali»;

b) legge regionale 28 aprile 1995, n. 31 «Modifica delle norme regionali concernenti la subdelega di funzioni amministrative in materia di beni ambientali».

Art. 20.

Decorrenza

1. La presente legge si applica alle istanze presentate in data successiva alla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione dei criteri di esercizio della subdelega di cui all'art. 3.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 9 giugno 1997

FORMIGONI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 13 maggio 1997 a maggioranza assoluta e vistata dal commissario del governo con nota del 30 maggio 1997, prot. n. 23002/1627).

97R0704

LEGGE REGIONALE 9 giugno 1997, n. 19.

Integrazioni e modifiche alla legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione». Documento di programmazione economico-finanziaria regionale e legge di programmazione economico-finanziaria.

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al *Bollettino ufficiale* della Regione Lombardia n. 24 del 13 giugno 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Sostituzione dell'art. 3 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34

1. L'art. 3 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione», come modificato dall'art. 2 della legge regionale 25 novembre 1986, n. 55, è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (*Strumenti di programmazione regionale*). — 1. Sono strumenti della programmazione regionale:

- a) il programma regionale di sviluppo, i suoi aggiornamenti annuali e i relativi piani e progetti di intervento;
- b) il documento di programmazione economico-finanziaria regionale e la legge di programmazione economico-finanziaria;
- c) il bilancio pluriennale e il bilancio annuale;
- d) il rendiconto;
- e) il rapporto di gestione».

Art. 2.

Aggiunta della lett. d-bis) all'art. 5, comma 1, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34

1. All'art. 5, comma 1, della legge regionale n. 34/1978, così come sostituito dall'art. 8 della legge regionale n. 31/1996, è aggiunta la seguente lettera:

«d-bis) indica i fabbisogni di massima necessari per la realizzazione degli obiettivi, gli indirizzi, le politiche di cui alla lett. a)».

Art. 3.

Modificazione della denominazione del Titolo II della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34

1. La denominazione del Titolo II della legge regionale n. 34/1978, è così sostituita:

«Programma regionale di sviluppo e documento di programmazione economico-finanziaria regionale».

Art. 4.

Sostituzione dell'art. 9 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34

1. L'art. 9 della legge regionale n. 34/1978, come sostituito dall'art. 8 della legge regionale 55/1986, è sostituito dal seguente:

«Art. 9 (*Aggiornamento del programma regionale di sviluppo*). — 1. L'aggiornamento del programma regionale di sviluppo è stabilito annualmente con il documento di programmazione economico-finanziaria regionale, predisposto ai sensi dell'articolo 9-bis».

Art. 5.

Aggiunta dell'art. 9-bis della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34

1. Dopo l'art. 9 della legge regionale n. 34/1978, è aggiunto il seguente:

«Art. 9-bis (*Documento di programmazione economico-finanziaria regionale*). — 1. Entro il 15 luglio di ogni anno la giunta regionale presenta al consiglio regionale il documento di programmazione economico-finanziaria regionale.

2. Il documento di cui al comma 1 è inviato al comitato d'intesa regione-enti locali, di cui alla legge regionale 29 aprile 1988, n. 20 modificata dalla legge regionale 21 dicembre 1995, n. 50, che esprime il proprio parere entro e non oltre il 31 luglio.

3. Il documento si compone delle seguenti parti:

I. stato di attuazione e aggiornamento del programma regionale di sviluppo;

II. programmazione economico-finanziaria;

III. indirizzi per la gestione economico-finanziaria.

4. La parte I contiene:

a) lo stato di attuazione dei progetti strategici con particolare riferimento alle aree prioritarie di intervento definite negli artt. 1 e 2 della legge regionale n. 31/1996 e dei programmi di indirizzo dell'attività ordinaria;

b) la rimodulazione degli obiettivi programmatici con riferimento al triennio di pertinenza del bilancio pluriennale.

5. La parte II contiene:

a) l'evoluzione dei flussi finanziari regionali alla luce degli indirizzi e delle scelte contenute nel documento di programmazione economico-finanziaria nazionale;

b) lo stato d'attuazione delle politiche di gestione economico-finanziaria con l'evidenziazione dei risultati conseguiti, nonché dei problemi connessi all'eventuale loro mancato conseguimento.

6. La parte III contiene:

a) gli indirizzi per la legislazione di spesa regionale;

b) i criteri e i parametri da adottare per la predisposizione del bilancio annuale e pluriennale della regione;

c) gli indirizzi per l'attività del controllo di gestione.

7. Il documento di programmazione economico-finanziaria regionale è approvato dal consiglio regionale entro il 15 settembre di ciascun anno.

8. Se entro il 30 settembre di ciascun anno il documento di programmazione economico finanziaria non è deliberato, la giunta regionale presenta comunque, contestualmente al progetto di legge di bilancio, il progetto di legge di programmazione economico-finanziaria».

Art. 6.

Aggiunta dell'art. 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34

1. Dopo l'art. 9-bis della legge regionale n. 34/1978, è inserito il seguente:

«Art. 9-ter (*Legge di programmazione economico-finanziaria*). — 1. Contestualmente al bilancio annuale e pluriennale della regione, la giunta regionale presenta al consiglio regionale, per l'approvazione, il progetto di legge di programmazione economico-finanziaria.

2. La legge di cui al comma 1, dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede per il medesimo periodo:

a) alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi di competenza regionale, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui tale determinazione si riferisce;

b) al rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato dal bilancio pluriennale, delle leggi di spesa regionali;

c) alla riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;

d) alla determinazione, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale, delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati;

e) alla introduzione, in leggi di spesa vigenti, di modifiche procedurali e di misure di aggiornamento delle condizioni di intervento atte a consentire il più efficiente ed efficace conseguimento delle loro finalità e dei loro obiettivi generali;

f) alla abrogazione delle leggi di spesa i cui effetti sono esauriti o non più idonei alla realizzazione degli obiettivi individuati dal programma regionale di sviluppo.

3. La legge di programmazione economico-finanziaria, trae il riferimento necessario per la dimostrazione della copertura finanziaria delle autorizzazioni annuali e pluriennali di spesa da essa disposte, dal bilancio annuale e pluriennale ed è approvata prima della legge di bilancio stessa».

Art. 7.

Aggiunta dell'art. 9-quater della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34

1. Dopo l'art. 94-ter della legge regionale n. 34/1978 è inserito il seguente:

«Art. 9-quater (*Consultazione delle parti*). — 1. Per la definizione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale e della legge di programmazione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 4 dello Statuto regionale, la giunta regionale provvede a consultare le parti sociali e le categorie del mondo del lavoro e della produzione».

Art. 8.

Norma transitoria

1. In attesa della revisione del regolamento interno del consiglio regionale, per l'approvazione del documento di programmazione economico-finanziaria e della legge di programmazione economico-finanziaria, si applicano le disposizioni di cui all'art. 103-bis del regolamento interno del consiglio regionale attualmente in vigore.

2. Alla legge di bilancio non sono ammessi emendamenti o articoli aggiuntivi riguardanti materie già votate in sede di legge di programmazione economico-finanziaria.

Art. 9.

Clausola d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 9 giugno 1997

FORMIGONI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 29 aprile 1997 e vistata dal commissario del governo con nota del 2 giugno 1997, prot. n. 22702/1640).

97R0705

LEGGE REGIONALE 9 giugno 1997, n. 20.

Modifiche alla legge regionale 29 aprile 1995, n. 35 concernente «Interventi della regione Lombardia per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi integrati di beni e servizi culturali».

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 24 del 13 giugno 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifica all'art. 1 della legge regionale n. 35/1995

1. L'art. 1 della legge regionale 29 aprile 1995, n. 35 è sostituito dal seguente:

«Art. 1 (*Finalità e soggetti*). — 1. La regione Lombardia, nel quadro delle finalità di cui all'art. 3 del proprio Statuto, promuove e coordina lo sviluppo di sistemi integrati di beni e servizi culturali, anche in concorso con altri soggetti pubblici e privati, mediante interventi intesi:

a) alla partecipazione agli oneri e alle spese di costituzione di nuovi musei, biblioteche ed archivi, anche multimediali, nonché di istituzioni culturali dello spettacolo e della musica di enti locali, di enti pubblici, in qualsiasi forma costituiti, nonché privati, aventi lo scopo di erogare servizi culturali in forma sistematica ed integrata con quelli già operanti, ovvero all'adeguamento dei patrimoni di dotazione delle istituzioni culturali cui la regione partecipa in qualità di socio o in altra forma prevista dagli statuti;

b) alla costituzione, realizzazione ed integrazione di tali sistemi anche mediante attrezzature e risorse strumentali, concedendo contributi in favore:

1) delle nuove istituzioni culturali di cui alla lett. a);

2) di musei, biblioteche ed archivi, anche multimediali, nonché di istituzioni culturali dello spettacolo e della musica di enti locali, di enti pubblici, in qualsiasi forma costituiti, nonché privati.

2. La regione sviluppa, anche mediante attrezzature e risorse strumentali ad elevata tecnologia, i servizi da essa direttamente erogati e li integra con quelli distribuiti dalle istituzioni culturali operanti nel territorio regionale, acquisisce, restaura e ristruttura beni culturali immobili e beni culturali mobili di elevato valore storico ed artistico, anche contemporaneo».

Art. 2.

Modifica all'art. 2 della legge regionale n. 35/1995

1. Il primo comma dell'art. 2 della legge regionale n. 35/1995 è sostituito dal seguente:

«1. La giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, è autorizzata ad individuare direttamente gli interventi di cui all'art. 1.».

Art. 3.

Modifica all'art. 3 della legge regionale n. 35/1995

1. Il primo comma dell'art. 3 della legge regionale n. 35/1995 è sostituito dal seguente:

«1. La giunta regionale esercita il controllo sulla realizzazione dei programmi e sul corretto utilizzo dei finanziamenti.».

Art. 4.

Norma finanziaria

1. In relazione a quanto disposto con i precedenti articoli, allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1997 sono apportate le seguenti variazioni:

la descrizione del capitolo 2.4.4.2.3971 è così modificata: «Contributi per la partecipazione agli oneri e alle spese di costituzione di nuovi musei, biblioteche ed archivi, anche multimediali nonché di istituzioni culturali dello spettacolo e della musica» ai sensi dell'art. 1, lett. a);

la descrizione del capitolo 2.4.4.2.3972 è così modificata: «Contributi per l'acquisto di attrezzature, risorse strumentali in favore di musei, biblioteche, archivi anche multimediali e di istituzioni culturali nonché per la ristrutturazione e il restauro di beni culturali di valore storico ed artistico anche contemporaneo» ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b) e comma 2.

Art. 5.

Procedura d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli artt. 127 della Costituzione e 43 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione (BUR).

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 9 giugno 1997

FORMIGONI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 29 aprile 1997 e vistata dal commissario del governo con nota del 30 maggio 1997, prot. n. 21402/1628).

97R0706

LEGGE REGIONALE 9 giugno 1997, n. 21.

Attuazione del Piano di metanizzazione dell'Alta Valtellina e dell'Alta Val Camonica ai sensi dell'art. 5, comma 4, della legge 102/1990 e secondo quanto previsto dal paragrafo 5.3.6. del piano di ricostruzione e di sviluppo della Valtellina approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 dicembre 1992.

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 24 del 13 giugno 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità

1. Per la realizzazione dei metanodotti dell'Alta Valtellina e dell'Alta Val Camonica, secondo quanto previsto dalla legge 2 maggio 1990, n. 102 e dal d.p.c.m. 4 dicembre 1992, la Giunta regionale è autorizzata a concedere alla società concessionaria SNAM s.p.a., ad integrazione dei fondi già stanziati sulla base della normativa statale:

a) per il metanodotto della Valtellina, a seguito di convenzione stipulata con l'anzidetta società in data 30 dicembre 1994, un contributo a fondo perduto di lire 20 miliardi in quote di lire 10 miliardi per il 1997 e lire 10 miliardi per il 1998;

b) per il metanodotto dell'Alta Val Camonica, a seguito di convenzione da stipularsi con la medesima società, un contributo a fondo perduto di lire 4 miliardi.

Art. 2.

Contributo regionale per la metanizzazione della Valtellina

1. Per la realizzazione del metanodotto della Valtellina la regione Lombardia si è impegnata, a seguito di convenzione stipulata in data 30 dicembre 1994, Rep. n. 3091/UR, a concedere alla società concessionaria SNAM, per la realizzazione del suddetto progetto, un contributo a fondo perduto in conto capitale di lire 60.000.000.000 così ripartito:

à) lire 40.000.000.000 garantiti dalla quota prevista dal Piano di Ricostruzione e Sviluppo della Valtellina al paragrafo 6.5 tab. IV;

b) lire 20.000.000.000 con onere a carico del bilancio regionale.

Art. 3.

Contributo regionale per la metanizzazione dell'Alta Valle Camonica

1. Per la realizzazione del metanodotto dell'Alta Valle Camonica la regione Lombardia concede alla società concessionaria SNAM S.p.a., a seguito di convenzione da stipularsi, un contributo a fondo perduto in conto capitale di lire 14.000.000.000 così ripartito:

a) lire 10.000.000.000 garantiti dalla quota prevista dal Piano di Ricostruzione e Sviluppo della Valtellina al paragrafo 6.5. tab. IV per la realizzazione delle azioni strutturali per il settore manifatturiero

della provincia di Brescia, che intende così privilegiare l'intervento prioritario relativo alla metanizzazione dell'Alta Valle Camonica;

b) lire 4.000.000.000 con onere a carico del bilancio regionale.

Art. 4.

Norma finanziaria

1. Per la realizzazione dei metanodotti della Valtellina e dell'Alta Valle Camonica, è autorizzata la spesa complessiva di lire 24.000.000.000, quale contributo regionale a fondo perduto in conto capitale, di cui lire 10.000.000.000 per il 1997 e lire 14.000.000.000 per il 1998.

2. All'onere di lire 10.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1997 si provvede quanto a lire 6.000.000.000 con gli stanziamenti di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1997, utilizzando all'uopo l'accantonamento disposto alla voce 4.4.8.2.9639; quanto a lire 4.000.000.000, con lo stanziamento di competenza del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 1996, ex art. 43 della legge regionale 34/1978, e successive modificazioni utilizzando all'uopo l'accantonamento disposto alla voce 4.4.6.2.9639 e con quota parte della dotazione finanziaria del «Fondo di riserva del bilancio di cassa» iscritto al capitolo 5.3.1.1.736 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1997.

3. All'onere di lire 14.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1998 si provvede con lo stanziamento di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1997, utilizzando all'uopo l'accantonamento disposto alla voce 4.4.8.2.9639.

4. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1997 sono apportate le seguenti variazioni:

all'ambito 4, settore 4, obiettivo 8, parte 2, è istituito il capitolo 4.4.8.2.4365 «Contributi in conto capitale per la realizzazione dei metanodotti della Valtellina e dell'Alta Valle Camonica» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di lire 10.000.000.000.

5. Al quadro di previsione delle spese di parte seconda del bilancio pluriennale 1997/1999, obiettivo 4.4.8. «interventi diversi», le previsioni di spesa di investimento in capitale della tabella riferita a leggi operanti sono incrementate di lire 14.000.000.000 per il 1998.

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 9 giugno 1997

FORMIGONI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 29 aprile 1997 e vista dal commissario del governo con nota del 30 maggio 1997, prot. n. 23102/1629).

97R0707

LEGGE REGIONALE 9 giugno 1997, n. 22.

Modifiche alla legge regionale 26 marzo 1990, n. 20 ed alla legge regionale 14 giugno 1986, n. 17. Deleghe a province, comuni e loro consorzi delle funzioni amministrative concernenti l'adozione dei provvedimenti per la realizzazione di interventi in materia di disinquinamento e tutela ambientale

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 24 del 13 giugno 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifica alla legge regionale 26 marzo 1990, n. 20 «Delega a province, comuni e loro consorzi delle funzioni amministrative concernenti l'adozione di provvedimenti per la realizzazione di interventi in materia di disinquinamento e tutela ambientale».

1. L'art. 1, comma 3, della legge regionale 26 marzo 1990, n. 20 è così sostituito:

«3. L'approvazione degli stati di avanzamento e delle richieste di somministrazione è disposta con decreto del presidente della giunta regionale, previo visto di regolarità del servizio provinciale del genio civile competente per territorio o dei collaudatori nominati in corso d'opera».

Art. 2.

Modifiche alla legge regionale 14 giugno 1986, n. 17 «Delega ai comuni ed ai consorzi delle funzioni amministrative concernenti l'adozione dei provvedimenti per la realizzazione degli interventi urgenti di disinquinamento sugli affluenti del fiume Po».

1. L'art. 1, comma 3, della legge regionale 14 giugno 1986, n. 17 è così sostituito:

«3. L'approvazione degli stati di avanzamento e delle richieste di somministrazione è disposta con decreto del presidente della giunta regionale, previo visto di regolarità del servizio provinciale del genio civile competente per territorio o dei collaudatori nominati in corso d'opera».

2. L'art. 2, comma 1, è così sostituito:

«1. La regione trasferisce interamente agli enti di cui all'art. 1 le somme accreditate con le seguenti scadenze:

a) una percentuale dell'intero importo dell'opera finanziata, determinata dalla giunta regionale all'atto della individuazione degli enti delegati in misura non superiore a quella attribuita alla regione a titolo di anticipazione;

b) le successive quote, sulla base degli stati di avanzamento dei lavori, nonché sulla base di revisione prezzi, espropri, servizi e lavori su fattura, secondo le modalità previste dai provvedimenti ministeriali, aumentati della maggiorazione di cui al comma 2».

3. L'art. 2, comma 2, è così sostituito:

«2. La regione riconosce agli enti di cui sopra, nell'ambito del finanziamento concesso, un rimborso forfettario delle spese generali e tecniche pari a:

a) 8% dell'importo netto delle spese liquidate per opere di importo a base d'appalto fino a L. 1.000.000.000;

b) 6% dell'importo netto delle spese liquidate per opere di importo a base d'appalto superiore a L. 1.000.000.000».

4. L'art. 4, comma 3, è così sostituito:

«3. Qualunque modifica o aggiunta di lavori, rispetto a quelli inclusi negli originali progetti approvati, deve essere preventivamente autorizzata dalla giunta regionale».

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 9 giugno 1997

FORMIGONI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 30 aprile 1997 e vistata dal commissario del governo con nota del 30 maggio 1997, prot. n. 23002/1630).

97R0708

REGIONE PIEMONTE

REGOLAMENTO REGIONALE 26 giugno 1997 n. 3.

Regolamento di attuazione della legge regionale 14 luglio 1988, n. 35 (Istituzione del certificato di garanzia di produzione delle carni bovine).

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Piemonte* n. 26 del 2 luglio 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'allevatore che intende aderire all'iniziativa «Certificazione di garanzia di produzione delle carni bovine» (legge regionale 14 luglio 1988, n. 35) deve presentare domanda in carta semplice (modello 1A allegato) all'Assessorato regionale alla Sanità - Settore Assistenza veterinaria - per il tramite dei Servizi veterinari delle Unità sanitarie locali (USL).

2. Il Servizio Veterinario delle USL, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di adesione, esegue un sopralluogo nell'allevamento (check list modello 2A allegato), completa l'istruttoria e trasmette l'istanza corredata di parere tecnico al Settore Assistenza veterinaria della Regione.

3. In caso di accoglimento favorevole, alle aziende, iscritte in un apposito elenco regionale utilizzando il codice numerico aziendale attribuito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, viene rilasciato un apposito documento di accredito.

4. L'allevatore dovrà segnalare al Servizio veterinario dell'USL ed al Settore Assistenza veterinaria dell'Assessorato regionale alla Sanità sospensioni dell'attività di allevamento, variazioni della ragione sociale, intenzioni di recesso dall'iniziativa di certificazione di garanzia delle carni bovine (modello 3A allegato).

5. L'identificazione dell'animale deve essere assicurata da contrassegni auricolari già apposti ufficialmente dai Servizi veterinari delle USL per le operazioni di bonifica sanitaria o dall'Associazione degli allevatori oppure da marche auricolari conformi alle prescrizioni di cui al d.p.r. 317/1996.

Art. 2.

1. Il certificato di garanzia di produzione delle carni bovine viene rilasciato dal singolo produttore, dalle Associazioni dei produttori, dai Consorzi di valorizzazione, secondo il modello allegato (modello 4A) ed ha validità massima di giorni quindici, a condizione che l'animale venga inviato direttamente al macello dall'allevamento di origine. In caso di ricovero in stalle di sosta di intermediari commerciali la validità massima è limitata a giorni cinque.

2. La data di convalida del certificato da parte del veterinario di azienda non può essere antecedente a quella riportata nella sezione riservata all'autocertificazione dell'allevatore.

3. Il certificato di garanzia va compilato in duplice copia, la prima resta all'allevatore, la seconda segue l'animale al macello e, nelle successive fasi di commercializzazione, le carni.

4. Gli allevatori aderenti al Consorzio COALVI possono commercializzare nel circuito della l.r. 35/1988 capi allevati nelle proprie aziende in conformità del disciplinare del Consorzio, a condizione che il veterinario di azienda, in analogia a quanto previsto per la certificazione resa ai sensi della l.r. 35/1988, confermi la veridicità della dichiarazione resa dall'allevatore.

Art. 3.

1. La stampa e la distribuzione dei certificati, numerati progressivamente, sono autorizzate dalla Regione Piemonte. Gli allevatori aderenti all'iniziativa, previa presentazione del documento di accredito di cui all'art. 1, possono ritirare la modulistica presso le Associazioni dei produttori, i Consorzi di valorizzazione delle carni e le Organizzazioni professionali di categoria.

2. La consegna dei modelli di certificazione da parte degli Organismi deputati alla distribuzione comporta, per ogni singolo modello, il pagamento di un corrispettivo da definirsi con apposito provvedimento amministrativo, che concorrerà ad alimentare un fondo per la promozione ed il sostegno dell'iniziativa.

Art. 4.

1. Le modalità di allevamento e di alimentazione devono essere documentate nell'ambito di un programma di autocontrollo aziendale contenente almeno le procedure riguardanti:

a) l'acquisto dei prodotti per l'alimentazione del bestiame, con particolare riferimento agli alimenti additivati o medicati e alle premiscelte;

b) l'acquisto di farmaci per uso veterinario impiegati nell'azienda;

c) i trattamenti effettuati per assicurare il livello igienico di base;

d) il rispetto del benessere animale.

2. Il certificato viene rilasciato a condizione che:

a) i bovini appartengano ad allevamenti ufficialmente indenni da tubercolosi e brucellosi; per gli allevamenti all'ingrosso la qualifica è considerata attribuita se tutti i bovini sono stati introdotti con le certificazioni previste dai piani nazionali di eradicazione della tubercolosi e della brucellosi. I capi di origine estera devono essere stati introdotti nel rispetto delle regole relative agli scambi internazionali senza aver usufruito di alcuna deroga inerente i requisiti sanitari;

b) gli animali inviati al macello abbiano soggiornato almeno cinque mesi nell'allevamento che certifica;

c) siano rispettati i principi di tutela del benessere animale;

d) gli animali non siano stati alimentati con mangimi contenenti farine di carne o di sangue.

3. I documenti relativi al programma di autocontrollo devono essere messi a disposizione delle autorità sanitarie e di vigilanza nel corso delle verifiche svolte presso l'allevamento.

4. In ogni caso, il certificato di garanzia di produzione non può essere rilasciato:

a) per gli animali che, negli ultimi trenta giorni siano stati trattati, a qualsiasi titolo, con prodotti a base di corticosteroidi o sostanze ad azione ormonale o β agonista;

b) per gli animali macellati d'urgenza ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286.

5. Sono esclusi dalla possibilità di certificazione di garanzia di produzione delle carni bovine gli allevamenti che praticano il solo ingrasso di vitelli a carne bianca finalizzato alla macellazione dei capi entro l'ottavo mese di vita.

Art. 5.

1. Qualsiasi irregolarità riscontrata al macello nel corso della visita ante-mortem o dell'ispezione post-mortem, oltre all'adozione dei provvedimenti di legge, comporta il ritiro del certificato da parte del veterinario ufficiale e la segnalazione dell'irregolarità al Settore Assistenza veterinaria della Regione.

2. Nel caso in cui si rilevi la presenza di tubercolosi o cisticerchi ai controlli sanitari post-mortem, il certificato non può più essere utilizzato e viene ritirato dal veterinario ispettore.

3. Dopo esito favorevole dell'ispezione sanitaria al macello, le carcasse ed i visceri non sottoposti a trattamento ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, oltre che con normale timbro sanitario, vengono bollate con il marchio dell'iniziativa apposto almeno su ogni quarto dell'animale e sui visceri commestibili utilizzando coloranti autorizzati per alimenti.

4. La supervisione sulla corretta bollatura delle carni spetta al Veterinario ufficiale dello stabilimento di macellazione che ha altresì il compito di completare il certificato di garanzia di produzione.

5. Ai fini del presente regolamento, la certificazione del veterinario ispettore è gratuita.

Art. 6.

1. Il rilascio di copie conformi della certificazione presso i macelli, in caso di commercializzazione di pezzature inferiori alla carcassa, viene effettuato dal veterinario ufficiale, previa verifica della corrispondenza delle carni con il certificato di origine.

2. Anche i visceri commestibili, ad esclusione delle trippe cotte, devono essere scortati da copia del certificato di garanzia di produzione.

3. Le fotocopie del certificato originale, vidimate dal veterinario ufficiale, devono essere allegate al documento commerciale di trasporto, sul quale, oltre alle indicazioni previste dal d.lgs. 286/1994, devono essere riportati i numeri progressivi dei relativi certificati di garanzia di produzione.

4. Le imprese di macellazione e/o di sezionamento devono assicurare la corrispondenza delle carni trasportate con la relativa documentazione di scorta mediante apposita procedura di numerazione o identificazione che costituisce parte integrante del programma di auto-controllo.

Art. 7.

1. I laboratori di sezionamento che forniscono punti di vendita o di somministrazione di cui all'articolo 6, devono inoltrare una comunicazione al Servizio veterinario dell'USL territorialmente competente che stabilisce, in accordo con l'azienda, le modalità di svolgimento dell'attività e di identificazione, mediante etichettatura, delle carni confezionate.

2. Le etichette, apposte sul confezionamento o sull'imballaggio, devono essere inamovibili e non riutilizzabili e riportare, oltre alle indicazioni previste dalle norme in vigore, almeno le seguenti informazioni:

a) allevamento di origine, con indicazione del comune e del codice aziendale;

b) numeri di riconoscimento dell'impianto di macellazione e del laboratorio di sezionamento.

3. L'impiego dei materiali di etichettatura riproducenti il marchio dell'iniziativa di certificazione è affidato al personale del laboratorio di sezionamento sotto la supervisione del veterinario ufficiale.

4. Per le opportune verifiche sulla corretta gestione ed impiego delle etichette riproducenti il marchio dell'iniziativa regionale, l'impresa deve istituire un apposito registro di carico/scarico.

5. L'etichetta sostituisce il certificato di garanzia di produzione che deve rimanere agli atti nel laboratorio di sezionamento per un periodo non inferiore a sei mesi.

6. Le macellerie che, oltre all'acquisto di carni macellate scortate da apposito certificato da esporre nella macelleria, completano l'approvigionamento con carni sezionate e confezionate devono tenere a disposizione degli organi di vigilanza i documenti commerciali di scorta delle carni e le etichette apposte sulle confezioni originali.

7. Gli esercenti che intendono commercializzare tagli anatomici confezionati ed etichettati come unità di vendita sono tenuti a richiedere all'atto dell'acquisto dai laboratori di sezionamento e confezionamento copia del certificato di garanzia di produzione vidimata dal veterinario ufficiale.

Art. 8.

1. Le macellerie che intendono aderire all'iniziativa devono presentare al Servizio veterinario dell'USL competente per territorio una domanda redatta secondo il modello allegato (modello 1B).

2. Ai fini dell'iscrizione della macelleria nell'apposito elenco regionale il servizio veterinario dell'USL, previo sopralluogo svolto secondo procedure definite dal Settore Assistenza veterinaria della Regione, rilascia apposito parere tecnico utilizzando l'apposita check list allegata (modello 2B). Il Servizio veterinario dell'USL, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di adesione, completa l'istruttoria e trasmette l'istanza corredata di parere tecnico al Settore Assistenza veterinaria della Regione.

3. Nei locali di vendita delle carni bovine garantite deve essere esposta la targa di identificazione recante il simbolo dell'iniziativa ed il numero di riconoscimento assegnato dal Settore Assistenza veterinaria della Regione all'atto dell'iscrizione.

4. Le macellerie aderenti all'iniziativa regionale devono essere costituite da unità di vendita funzionalmente autonome, anche se inserite all'interno del perimetro di un centro commerciale o di un supermercato.

5. Il titolare della macelleria dovrà segnalare al Servizio veterinario dell'USL ed al Settore Assistenza veterinaria dell'Assessorato regionale alla Sanità sospensioni dell'attività di allevamento, variazioni della ragione sociale, intenzioni di recesso dall'iniziativa di certificazione di garanzia delle carni bovine utilizzando il modello allegato (modello 4B).

Art. 9.

1. I titolari di altri esercizi commerciali e di somministrazione di alimenti possono presentare al Servizio veterinario dell'USL e, per conoscenza al Settore Assistenza veterinaria della Regione Piemonte, apposita domanda secondo il modello allegato (modello 1C) per l'utilizzazione del marchio della l.r. 35/1988, a condizione che si impegnino ad acquistare esclusivamente carni certificate e ad accettare i controlli documentali e materiali rivolti a verificare la provenienza delle carni nonché le indicazioni disciplinari specifiche emanate dall'Assessorato regionale alla Sanità.

Art. 10.

1. I controlli negli allevamenti, nei macelli, negli spacci di vendita e negli altri esercizi commerciali o di somministrazione sono eseguiti prioritariamente dal personale sanitario e di vigilanza dell'USL, dal Settore Assistenza veterinaria della Regione Piemonte, anche tramite il «Nucleo Operativo istituito con deliberazione della Giunta regionale n. 191-33418 del 28 marzo 1994.

2. Le Associazioni dei produttori ed i Consorzi di valorizzazione, nell'ambito degli accordi interprofessionali di cui all'articolo 12 o in collegamento con i servizi resi ai propri associati, possono svolgere attività di supporto agli organi di vigilanza di cui al comma 1. Controlli straordinari possono essere eseguiti su motivata richiesta delle Associazioni ed Organizzazioni dei consumatori riconosciute.

3. I campionamenti eseguiti nell'ambito dell'iniziativa di garanzia di produzione delle carni bovine sono soggetti al rispetto delle norme sul controllo ufficiale degli alimenti.

Art. 11.

1. Oltre alle sanzioni previste dalle normative vigenti, la certificazione di garanzia di produzione e la commercializzazione di carni ottenute nell'ambito dell'iniziativa regionale è sospesa negli allevamenti ove si riscontrino irregolarità riferite all'impiego di sostanze vietate come promotori ponderali e di crescita o all'uso improprio di medicinali veterinari regolarmente autorizzati. Il divieto permane:

a) per un periodo di sei mesi nel caso di violazioni di carattere amministrativo;

b) per l'intera durata dell'istruttoria giudiziaria, in caso di procedimenti penali in corso, per un periodo comunque non superiore a due anni.

2. In caso di condanna l'azienda perde l'accreditamento e viene cancellata dall'elenco regionale.

3. Irregolarità amministrative connesse con l'impiego di farmaci, l'alimentazione e le norme di polizia veterinaria comportano la sospensione della certificazione di garanzia di produzione per un periodo di sei mesi dalla data dell'accertamento dell'illecito.

4. Sono sospese dalla possibilità di utilizzo della certificazione di garanzia di produzione le macellerie in cui gli organi di vigilanza riscontrino irregolarità di tipo igienico-sanitario che comportano l'avvio di procedimenti penali. Il divieto permane:

a) per l'intera durata dell'istruttoria giudiziaria, in caso di procedimenti penali in corso, per un periodo comunque non superiore a due anni.

b) in caso di condanna la macelleria perde l'accreditamento e viene cancellata dall'elenco regionale.

5. Qualora a seguito di interventi di vigilanza gli allevamenti o le macellerie risultino non più in possesso dei requisiti che ne avevano permesso l'iscrizione negli elenchi regionali l'organo di controllo può richiederne, con adeguata motivazione, la cancellazione al Settore Assistenza veterinaria della Regione.

6. Gli allevamenti e le macellerie escluse dalla possibilità di certificare la garanzia di produzione per violazioni della l.r. 35/1988, durante il periodo di sospensione perdono eventuali provvidenze derivanti da leggi regionali a sostegno dell'allevamento di bovini da carne.

7. I provvedimenti di iscrizione, sospensione o cancellazione dagli elenchi regionali sono adottati entro il termine massimo di trenta giorni dalla segnalazione e decorrono dalla data di notifica del provvedimento all'interessato. Contro i provvedimenti di cancellazione o di diniego gli interessati possono presentare ricorso al Comitato consultivo di cui all'articolo 14 entro trenta giorni dalla data di notifica del provvedimento.

Art. 12.

1. La Regione può incentivare la stipula di accordi interprofessionali, con validità annuale o pluriennale, tra le Associazioni dei produttori del settore carne ufficialmente riconosciute e le Associazioni dei commercianti, queste ultime in nome e per conto degli esercizi di vendita che, aderendo all'iniziativa, si impegnano a vendere esclusivamente carni garantite.

Art. 13.

1. L'Amministrazione regionale promuove direttamente o per il tramite delle Associazioni dei produttori, delle Associazioni dei consumatori o dei Consorzi di valorizzazione nonché per il tramite delle Associazioni dei commercianti al dettaglio o altri Enti ed organismi riconosciuti idonei, campagne promozionali per la diffusione delle carni bovine certificate.

Art. 14.

1. Per la migliore attuazione e gestione della l.r. 35/1988 e del presente regolamento viene istituito un comitato consultivo composto da:

a) il responsabile del Settore Assistenza veterinaria dell'Assessorato regionale alla Sanità;

b) il responsabile del Settore Produzione agricola dell'Assessorato regionale all'Agricoltura;

c) il responsabile del Settore Valorizzazione e Tutela dei Produttori agricoli dell'Assessorato regionale all'Agricoltura;

d) un rappresentante tecnico per ciascuna delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;

e) un rappresentante dell'Associazione regionale allevatori piemontesi (ARAP);

f) un rappresentante per ciascuna Associazione dei produttori di carne bovina riconosciuta dalla Regione;

g) un rappresentante scelto dall'Associazione dei macellai;

h) un rappresentante della Consulta dei consumatori.

Art. 15.

1. Dal 1° ottobre 1997 gli allevatori potranno certificare esclusivamente con i nuovi modelli. Fino a tale data gli allevatori già iscritti nei vecchi elenchi regionali ma non ancora in possesso del documento di accredito di cui all'articolo 1, possono continuare a certificare rispettando le prescrizioni del presente regolamento.

Art. 16.

1. Il regolamento, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 975 - C.R. 2192 del 16 febbraio 1989 e promulgato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 3121 del 29 marzo 1989, è abrogato.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Torino, addì 26 giugno 1997

GHIGO

97R0576

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 27 giugno 1997, n. 22.

Norme per la prevenzione dell'inquinamento luminoso.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 53 del 1° luglio 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità e campo di applicazione

1. La presente legge prescrive misure per la prevenzione dell'inquinamento luminoso sul territorio regionale, al fine di tutelare e migliorare l'ambiente, di conservare gli equilibri ecologici nelle aree naturali protette ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, nonché al fine di promuovere le attività di ricerca e divulgazione scientifica degli osservatori astronomici.

2. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano:

a) alle installazioni, impianti e strutture pubbliche, civili e militari, la cui progettazione, realizzazione e gestione sia già regolata da specifiche norme statali;

b) agli impianti privati di illuminazione esterna, costituiti da non più di dieci sorgenti luminose con un flusso luminoso per ciascuna sorgente non superiore a 1.500 lumen.

Art. 2.

Definizione

1. Agli effetti delle disposizioni di cui alla presente legge si intende per inquinamento luminoso ogni forma di irradiazione di luce artificiale rivolta direttamente o indirettamente verso la volta celeste.

Art. 3.

Competenze della Regione

1. Sono di competenza della Regione:

a) la predisposizione, l'approvazione e l'aggiornamento del piano regionale per la prevenzione dell'inquinamento luminoso, di cui all'articolo 5;

b) l'incentivazione all'adeguamento alle norme antinquinamento degli impianti pubblici di illuminazione esterna esistenti;

c) la divulgazione delle problematiche relative all'inquinamento luminoso, anche in collaborazione con l'Associazione italiana di illuminazione (AIDI), l'Associazione nazionale produttori di illuminazione (ASSIL), la Società astronomica italiana (SMI), l'Unione degli astrofili italiani (UAI) e con l'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL);

d) la promozione di iniziative di aggiornamento tecnico e professionale del personale delle strutture operative delle amministrazioni pubbliche con competenze nell'ambito dell'illuminazione.

Art. 4.

Competenze dei Comuni

1. Sono di competenza dei Comuni:

a) la predisposizione, l'approvazione e l'aggiornamento del piano comunale dell'illuminazione pubblica, a integrazione del piano regolatore generale di cui all'articolo 9 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni e integrazioni;

b) l'integrazione del regolamento edilizio di cui all'articolo 10, primo comma, numero 2, lettera d) della legge regionale n. 61/1985 con disposizioni concernenti la progettazione, l'installazione e l'esercizio degli impianti di illuminazione esterna;

c) i controlli sul rispetto delle misure stabilite dalla presente legge e dal piano regionale di cui all'articolo 5;

d) l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 12;

e) gli ulteriori atti eventualmente previsti dal piano regionale di prevenzione dell'inquinamento luminoso di cui all'articolo 5.

Art. 5.

Piano regionale di prevenzione dell'inquinamento luminoso

1. Il piano regionale di prevenzione dell'inquinamento luminoso, di seguito denominato PRPIL, disciplina l'attività della Regione e dei Comuni in materia di prevenzione dell'inquinamento luminoso, provvedendo in particolare a definire, anche mediante il recepimento di norme tecniche emanate dall'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI) e dal Comitato elettrotecnico italiano (CEI):

a) le norme tecniche per la progettazione, l'esecuzione e la gestione degli impianti di illuminazione esterna;

b) le tipologie degli impianti di illuminazione esterna disciplinati dalla presente legge, compresi quelli a scopo pubblicitario, da assoggettare ad autorizzazione da parte dell'amministrazione comunale e le relative procedure;

c) i criteri per l'individuazione delle zone di protezione degli osservatori astronomici, nel rispetto delle misure minime di cui all'articolo 9;

d) le misure di protezione da applicare nelle zone di cui alla lettera c), nel rispetto delle misure minime di cui all'articolo 9;

e) le misure di protezione da applicare nelle aree naturali protette ai sensi della legge n. 394/1991;

f) i criteri per la predisposizione del piano comunale dell'illuminazione pubblica di cui all'articolo 6.

2. Il PRPIL ha l'efficacia del piano di settore di cui all'articolo 3, primo comma, punto 1, lettera a) della legge regionale n. 61/1985; la sua approvazione comporta, quando si tratti di prescrizioni e vincoli, l'automatica variazione degli strumenti urbanistici, generali e attuativi, in corrispondenza alle prescrizioni e ai vincoli approvati.

3. Il PRPIL è adottato dalla Giunta regionale entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

4. Dell'adozione del PRPIL di cui al comma 3 è data notizia nel *Bollettino ufficiale* della Regione, con la precisazione dei tempi, luoghi e modalità, ove chiunque sia interessato possa prendere visione e consultare la documentazione.

5. Il PRPIL di cui al comma 3 è depositato presso gli uffici regionali ed almeno anche presso le sedi delle Province ed è disponibile per la consultazione per sessanta giorni dopo la pubblicazione dell'avvenuta adozione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

6. Chiunque vi abbia interesse può presentare osservazioni sul PRPIL di cui al comma 3, entro i successivi trenta giorni dalla scadenza del periodo di consultazione di cui al comma 5.

7. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 6, la Giunta regionale trasmette il PRPIL, unitamente alle osservazioni ed alle relative controdeduzioni, al Consiglio regionale per l'approvazione. Il PRPIL entra in vigore il sedicesimo giorno successivo alla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

8. Il PRPIL è aggiornato ogni qualvolta ve ne sia necessità e comunque almeno ogni cinque anni; per l'aggiornamento si applicano le procedure di cui ai commi da 4 a 7.

9. Le modifiche alle norme tecniche del PRPIL di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) sono apportate mediante deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni, trascorsi i quali il parere si intende reso favorevole.

Art. 6.

Piano comunale dell'illuminazione pubblica

1. Il piano comunale dell'illuminazione pubblica di cui all'articolo 4, comma 1, programma la realizzazione e la gestione degli impianti pubblici di illuminazione esterna, nel rispetto delle norme tecniche contenute nel PRPIL, perseguendo i seguenti obiettivi:

a) sicurezza del traffico veicolare e delle persone;

b) riduzione dell'inquinamento luminoso;

c) risparmio energetico;

d) miglioramento della qualità della vita e delle condizioni di fruizione dei centri urbani e dei beni ambientali, monumentali e architettonici;

e) ottimizzazione dei costi di esercizio e manutenzione.

2. Il piano comunale dell'illuminazione pubblica indica, tra l'altro, le modalità ed i termini per l'adeguamento degli impianti pubblici esistenti alle norme antinquinamento.

Art. 7.

Disposizioni integrative del regolamento edilizio

1. I Comuni integrano il regolamento edilizio con disposizioni concernenti la progettazione, l'installazione e l'esercizio degli impianti di illuminazione esterna, nel rispetto delle norme tecniche contenute nel PRPIL.

Art. 8.

Tutela dall'inquinamento luminoso degli osservatori astronomici

1. Sono tutelati dalla presente legge:

a) gli osservatori astronomici professionali che svolgono attività di ricerca scientifica, di cui all'allegato A;

b) gli osservatori astronomici non professionali e i siti di osservazione ove si svolgono attività di divulgazione scientifica di rilevante interesse regionale, di cui all'allegato B.

2. L'elenco degli osservatori astronomici professionali di cui all'allegato A è aggiornato dalla Giunta regionale, anche su proposta della SAIT, sentita la competente commissione consiliare.

3. L'elenco degli osservatori astronomici non professionali e dei siti di cui all'allegato B è aggiornato dalla Giunta regionale, anche su proposta congiunta dell'UAI e della SAIT, sentita la competente commissione consiliare.

Art. 9.

Misure minime di protezione dall'inquinamento luminoso degli osservatori astronomici

1. Fino all'entrata in vigore del PRPIL, si applicano le misure minime di protezione dall'inquinamento luminoso degli osservatori astronomici di cui al presente articolo.

2. Attorno a ciascuno degli osservatori e dei siti astronomici di cui all'articolo 8, comma 1, è istituita una zona di particolare protezione dall'inquinamento luminoso avente un'estensione di raggio, fatti salvi i confini regionali, pari a:

a) 25 chilometri per gli osservatori professionali di cui all'allegato A;

b) 10 chilometri per gli osservatori non professionali ed i siti di cui all'allegato B.

3. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, a partire dal novantesimo giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del provvedimento di cui al comma 5, entro un chilometro in linea d'aria dagli osservatori professionali di cui all'allegato A, sono vietate tutte le sorgenti di luce che producono qualunque emissione di luce verso l'alto; le sorgenti esistenti non rispondenti a tale requisito devono essere sostituite ovvero opportunamente schermate.

4. A partire dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del provvedimento di cui al comma 5, nelle zone di protezione di cui al comma 2, è vietato ai soggetti privati l'impiego di fasci di luce di qualsiasi tipo e modalità, fissi e rotanti, diretti verso il cielo o verso superfici che possano rifletterli verso il cielo; nella fascia compresa tra il raggio di 25 chilometri ed il raggio di 50 chilometri dagli osservatori professionali di cui all'allegato A, detti fasci dovranno essere orientati ad almeno novanta gradi dalla direzione di cui si trovano i telescopi.

5. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvede a individuare, mediante cartografia in scala 1:25.000, le zone di protezione di cui al comma 2, nonché la fascia di cui al comma 4; copia della documentazione cartografica è inviata ai Comuni interessati.

6. Su richiesta dei responsabili degli osservatori astronomici di cui all'articolo 8, comma 1, in coincidenza con particolari fenomeni e comunque per non più di tre giornate all'anno, i Sindaci dei Comuni interessati dispongono, compatibilmente con le esigenze di sicurezza della circolazione veicolare, nelle zone di protezione di cui al comma 2, lo spegnimento integrale ovvero la riduzione del flusso luminoso degli impianti pubblici di illuminazione esterna.

Art. 10.

Contributi regionali ai Comuni

1. La Regione concede ai Comuni contributi per la predisposizione del piano comunale di illuminazione pubblica di cui all'articolo 6, in misura non superiore al cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile e comunque per un importo non superiore a lire 30 milioni.

2. La Regione concede ai Comuni contributi per l'adeguamento alle norme tecniche di cui alla presente legge e di cui al PRPIL degli impianti pubblici di illuminazione esterna, esistenti alla data di entrata

in vigore della presente legge, in misura non superiore al cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile e comunque per un importo non superiore a lire 70 milioni per ogni singolo intervento.

3. Per ottenere i contributi di cui ai commi 1 e 2, i Comuni presentano domanda alla Regione entro il 31 marzo di ogni anno, con l'indicazione degli interventi da realizzare, nonché della relativa spesa.

4. Entro i sessanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva, sulla base dei criteri di cui al comma 5, il riparto dei contributi, individuando le modalità di erogazione.

5. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono assegnati sulla base dei seguenti criteri di priorità:

a) Comuni ricadenti nelle zone di protezione degli osservatori astronomici professionali di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a);

b) Comuni ricadenti nelle zone di protezione degli osservatori astronomici non professionali e dei siti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b);

c) Comuni ricadenti nelle aree naturali protette ai sensi della legge n. 394/1991.

6. Per l'anno 1997 il termine di cui comma 3, è fissato al sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 11.

Norme transitorie

1. Fino all'entrata in vigore del PRPIL, i Comuni adottano in materia di progettazione, realizzazione e gestione degli impianti pubblici di illuminazione esterna i criteri tecnici di cui all'allegato C.

2. Fino all'entrata in vigore del PRPIL, i Comuni promuovono l'adeguamento della progettazione, realizzazione e gestione degli impianti privati di illuminazione esterna ai criteri tecnici di cui all'allegato C.

Art. 12.

Sanzioni

1. A partire dal novantesimo giorno successivo all'entrata in vigore del PRPIL, l'installazione o la modifica di impianti di illuminazione esterna, senza la prescritta autorizzazione, ovvero in difformità della stessa, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 2 milioni.

2. Il Sindaco ordina d'ufficio, a spese del titolare dell'impianto, la disinstallazione o la riduzione a conformità delle opere realizzate senza la preventiva autorizzazione o in difformità della medesima.

3. In caso di mancato adeguamento alle prescrizioni di cui all'articolo 9, comma 3, previa diffida del Sindaco a provvedere entro trenta giorni, si applica una sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 10 milioni.

4. In caso di mancato adeguamento alle prescrizioni di cui all'articolo 9, comma 4, previa diffida del Sindaco a provvedere entro dieci giorni, si applica una sanzione amministrativa da lire 2 milioni a lire 10 milioni.

5. I proventi delle sanzioni di cui al presente articolo sono prioritariamente impiegati dai Comuni per l'adeguamento degli impianti pubblici di illuminazione esterna alle norme tecniche di cui alla presente legge e di cui al PRPIL.

Art. 13.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, quantificati in lire 300 milioni per l'esercizio 1997, si fa fronte mediante riduzione dello stanziamento, in termini di competenza e cassa, del capitolo n. 50164, denominato «Interventi regionali per le finalità di cui all'articolo 3, comma 27 della legge n. 549/1995», iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio preventivo per l'anno 1997.

2. Nel medesimo stato di previsione della spesa è istituito il capitolo n. 50274 denominato «Interventi per la prevenzione dell'inquinamento luminoso», con stanziamento di lire 300 milioni in termini di competenza e cassa.

3. Per gli esercizi successivi al 1997 gli stanziamenti saranno determinati ai sensi dell'articolo 32-bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 (legge di contabilità) e successive modificazioni e integrazioni.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 27 giugno 1997

GALAN

Omissis).

97R0591

LEGGE REGIONALE 27 giugno 1997, n. 23.

Intesa interregionale per la navigazione interna sul fiume Po e idrovie collegate. Abrogazione delle leggi regionali 10 agosto 1979, n. 50 e 28 gennaio 1982, n. 7.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 53 del 1° luglio 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

1. Le funzioni amministrative esercitate mediante l'intesa interregionale per la navigazione interna sul fiume Po ed idrovie collegate concordata ai sensi degli articoli 8 e 98 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 tra le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e Piemonte dalle leggi regionali 17 marzo 1980, n. 15 e 16 febbraio 1982, n. 9 della Regione Emilia-Romagna, 7 giugno 1980, n. 82 e 30 aprile 1982, n. 24 della Regione Lombardia, 10 agosto 1979, n. 50 e 28 gennaio 1982, n. 7 della Regione Veneto, 3 settembre 1981, n. 40 della Regione Piemonte, sono disciplinate da una apposita convenzione.

2. Alla data di sottoscrizione della convenzione di cui al comma 1 sono abrogate le leggi regionali del Veneto 10 agosto 1979, n. 50 e 28 gennaio 1982, n. 7 e cessano di avere efficacia le convenzioni da esse approvate. La stessa convenzione può ridefinire, con decorrenza dal 1° gennaio 1993, i meccanismi di riparto tra le Regioni degli oneri derivanti dalla gestione delle funzioni e delle attività.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 27 giugno 1997

GALAN

97R0592

LEGGE REGIONALE 27 giugno 1997, n. 24.

Disposizioni particolari in materia di superfici minime delle camere delle strutture ricettive alberghiere.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 53 del 1° luglio 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Riduzione della superficie e della cubatura delle camere

1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97 convertito con modificazioni dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, per le strutture ricettive esistenti alla data di entrata in vigore di detta legge, consentita una riduzione della superficie e della cubatura delle camere ad un letto e delle camere a due o più letti, rispetto a quanto previsto dal R.D. 24 maggio 1925, n. 1102 modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1437 fino al venticinque per cento per le strutture alberghiere classificate ad una stella, due stelle, tre stelle, e fino al venti per cento nelle strutture alberghiere classificate a quattro stelle, cinque stelle o cinque stelle lusso.

Art. 2.

Abrogazione

1. Sono abrogati i commi 8 e 9 dell'articolo 5 della legge regionale 3 maggio 1988, n. 24 così come modificato dalla legge regionale 13 aprile 1995, n. 19.

Art. 3.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 27 giugno 1997

GALAN

97R0593

LEGGE REGIONALE 27 giugno 1997, n. 25.

Modifica della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 «Legge forestale regionale» e dell'articolo 20 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 58 in materia di vincolo idrogeologico.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 53 del 1° luglio 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

*Modifica dell'articolo 15
della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52*

1. L'articolo 15 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 come sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 29 luglio 1994, n. 34, è sostituito dal seguente:

«Articolo 15. — 1. I boschi di cui all'articolo 14 sono tutelati in considerazione delle funzioni di interesse generale svolte dagli stessi.

2. È vietata qualsiasi riduzione della superficie forestale salvo espressa autorizzazione della Giunta regionale nei casi in cui è possibile compensare la perdita delle funzioni di interesse generale svolte dal bosco oggetto della richiesta, mediante l'adozione di una delle seguenti misure:

- a) destinazione a bosco di almeno altrettanta superficie;
- b) miglioramento culturale di una superficie forestale di estensione doppia rispetto a quella ridotta;
- c) previo versamento in un apposito fondo regionale afferente al capitolo n. 8310 denominato Rimborsi ed introiti diversi di un importo pari al costo del rimboschimento di una superficie uguale a quella di cui si chiede la riduzione.

3. Per la realizzazione di opere a servizio dei boschi, dei pascoli e dei prati-pascoli nonché per gli interventi di regimazione idraulica e per il recupero culturale di terreni agricoli abbandonati in territori classificati montani, l'autorizzazione di cui al comma 2, è concessa in deroga alle misure richieste alle lettere a), b) e c).

4. Sono vietate le costruzioni edilizie nei boschi salvo quelle espressamente previste dagli strumenti urbanistici.

5. Anche per i boschi non compresi nei territori sottoposti a vincolo idrogeologico valgono le norme contenute nelle prescrizioni di massima e di polizia forestale emanate ai sensi del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267.

6. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2, lettere a) e b) è subordinato al versamento di un deposito cauzionale nel fondo di cui al comma 2 lettera c) ovvero alla presentazione di una fidejussione vincolata a favore della Regione del Veneto, a garanzia della buona esecuzione dei lavori compensativi.»

Art. 2.

*Modifica dell'articolo 22
della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52*

1. Al primo comma dell'articolo 22 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52, le parole «lavori culturali» sono sostituite dalle parole «operazioni selvicolturali».

2. Al secondo comma dell'articolo 22 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52, le parole «Comuni, gli altri Enti pubblici e le Comunioni familiari» sono sostituite dalle parole «Comuni e gli altri Enti pubblici».

Art. 3.

*Modifica dell'articolo 23
della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52*

1. L'articolo 23 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52, come sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 29 luglio 1994, n. 34, è sostituito dal seguente:

«Articolo 23. — 1. Tutti i boschi devono essere gestiti e utilizzati in conformità ad un piano economico di riassetto forestale dei beni silvopastorali regolarmente approvato.

2. I Comuni, o gli Enti parco, per le aree di propria competenza territoriale, predispongono piani di riordino forestale per le superfici silvopastorali che per motivi tecnici non possono essere comprese nei piani di cui al comma 1.

3. I piani di cui ai commi 1 e 2, sostituiscono le prescrizioni di massima e di polizia forestale emanate ai sensi del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267.

4. Le utilizzazioni nei boschi avvengono sulla base di un progetto di taglio e del relativo verbale di assegno, previa martellata delle piante, approvato dal servizio forestale regionale competente per territorio.

5. Le disposizioni di cui al comma 4 non si applicano alle utilizzazioni di entità inferiore ai 100 mc. lordi di legname nei boschi d'altofusto e di superfici inferiori ai 2,5 ettari nei boschi cedui, per le quali la Giunta regionale detta norme specifiche.

6. La Giunta regionale concede un contributo nella misura massima del settantacinque per cento della spesa necessaria per la redazione dei piani di cui ai commi 1 e 2.

7. La Giunta regionale concede inoltre un contributo nella misura massima del cinquanta per cento della spesa necessaria per la redazione dei progetti di taglio e del relativo verbale di assegno previa martellata delle piante.

8. Nei casi di patrimoni di scarsa produttività, perché lontani dalla normalità, i piani economici di riassetto forestale di cui al comma 1 possono essere finanziati a totale carico della Regione.

9. La Giunta regionale, approva le direttive e norme concernenti la pianificazione forestale nonché lo schema del capitolato tecnico per le utilizzazioni dei boschi.

10. La Giunta regionale, approva e rende esecutivi i piani di cui ai commi 1 e 2 e vigila sulla loro esatta applicazione a mezzo dei servizi forestali regionali.»

Art. 4.

*Modifica dell'articolo 20
della legge regionale 14 settembre 1994, n. 58*

1. All'articolo 20 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 58, l'espressione «nelle zone classificate A, B, C e D» è soppressa e sostituita dall'espressione «nelle zone classificate A, B, C, D, E ed F».

2. All'articolo 20 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 58 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

«2. La commissione edilizia comunale, limitatamente ai pareri per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1, può essere integrata da un esperto in materia idrogeologica.»

Art. 5.

Disposizioni d'attuazione e transitorie

1. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 32, lettera g) dello Statuto, emana disposizioni esecutive di attuazione della stessa.

2. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione di cui al comma 1, resta sospesa l'applicazione degli articoli 1 e 3 della presente legge e continuano ad applicarsi le norme di cui agli articoli 15 e 23 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 come modificati dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 29 luglio 1994, n. 34.

Art. 6.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte nell'ambito dello stanziamento iscritto al capitolo n. 13050 del bilancio di previsione per l'anno 1997.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 27 giugno 1997

GALAN

97R0594

LEGGE REGIONALE 27 giugno 1997, n. 26.

Disciplina e classificazione delle strutture ricettive alberghiere.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Veneto* n. 53 del 1° luglio 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità

1. Con la presente legge la Regione, in attuazione degli articoli 6 e 7 della legge 17 maggio 1983, n. 217, disciplina le strutture ricettive alberghiere e stabilisce i criteri per la loro classificazione.

Art. 2.

Delega alle Province

1. Le funzioni amministrative di cui alla presente legge, ad esclusione di quelle espressamente riservate alla Regione, sono delegate alle Province.

2. Le Province nell'esercizio delle funzioni delegate osservano le direttive e gli atti di programmazione, indirizzo e coordinamento emanati dalla Giunta regionale.

3. La Giunta regionale esercita, ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto regionale, i poteri di iniziativa e di vigilanza in ordine all'esercizio delle funzioni amministrative delegate.

4. La Giunta regionale, in caso di accertato inadempimento e previa formale diffida al Presidente della Provincia, propone al Consiglio regionale la revoca della delega.

Art. 3.

Definizioni

1. Ai fini della presente legge sono considerate strutture ricettive alberghiere:

- a) alberghi;
- b) motel;
- c) villaggi-albergo;
- d) residenze turistico-alberghiere;
- e) residenze d'epoca.

Art. 4.

Tipologia

1. Sono alberghi le strutture ricettive aperte al pubblico a gestione unitaria, che forniscono alloggio ed eventualmente vitto e altri servizi accessori, in camere, suite e unità abitative così come definite ai commi 13 e 14.

2. Sono motel gli alberghi particolarmente attrezzati per la sosta e l'assistenza delle autovetture o delle imbarcazioni che assicurano alle stesse servizi di riparazione e rifornimento carburanti.

3. Sono villaggi-albergo le strutture ricettive che, in un'unica area, forniscono agli utenti di unità abitative dislocate in più stabili servizi centralizzati.

4. Sono residenze turistico alberghiere le strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio e servizi accessori in unità abitative.

5. Sono considerate residenze d'epoca gli alberghi ubicati in complessi immobiliari di particolare pregio storico-architettonico, dotate di mobili e arredi d'epoca o di particolare livello artistico, idonee ad una accoglienza altamente qualificata.

6. Gli alberghi, i motel, i villaggi-albergo e le residenze turistico-alberghiere devono possedere i requisiti indicati negli allegati B) e C). Negli alberghi è consentita la presenza di unità abitative dotate di servizio autonomo di cucina nel limite massimo del quaranta per cento della ricettività autorizzata in termini di camere o suite. Nelle residenze turistico alberghiere è consentita la presenza di unità abitative senza angolo cottura nel limite massimo del quaranta per cento della ricettività autorizzata in termini di unità abitative.

7. Le residenze d'epoca devono possedere i requisiti indicati nell'allegato B) riferiti alle strutture ad una stella.

8. Gli alberghi dotati di particolari strutture di tipo specialistico proprie del soggiorno finalizzato a cicli di trattamenti terapeutici, dietetici ed estetici, possono assumere dopo la denominazione della struttura, la dizione casa di bellezza o beauty-farm.

9. L'attività ricettiva può essere svolta oltretutto anche in sede principale anche in dipendenze che devono avere un minimo di sette stanze anche in locali con ingresso promiscuo con altre attività purché sia garantita l'indipendenza e la sicurezza dell'ospite.

10. Le dipendenze possono essere ubicate in immobili diversi da quello ove è posta la sede principale o anche in una parte separata dello stesso immobile, quando ad essa si acceda da un diverso ingresso.

11. Le dipendenze devono essere ubicate a non più di metri 100 di distanza in linea d'aria o all'interno dell'area delimitata e recintata su cui insiste la sede principale.

12. Le dipendenze sono classificate in una delle categorie inferiori rispetto alla sede principale. Le dipendenze possono essere altresì classificate nella medesima categoria della sede principale qualora particolari circostanze di attrezzature, di ubicazione e arredamento delle stesse consentano di offrire alla clientela il medesimo trattamento della sede principale.

13. Le suite sono composte da almeno due vani distinti, di cui uno allestito a salotto ed uno a camera da letto e almeno un bagno. Le junior suite sono composte da un unico vano avente una parte allestita a salotto e un bagno privato.

14. Le unità abitative sono costituite da uno o più locali allestiti a camere da letto, soggiorno e sono dotate di servizio autonomo di cucina e bagno privato.

Art. 5. *Classificazione*

1. Gli alberghi, i motel e i villaggi-albergo sono classificati in base ai requisiti posseduti e vengono contrassegnati con cinque, quattro, tre, due e una stella; le residenze turistico-alberghiere vengono contrassegnate con quattro, tre e due stelle; le residenze d'epoca sono classificate ai sensi dell'articolo 7.

2. Le residenze turistico-alberghiere sprovviste dei requisiti minimi prescritti per la classificazione a due stelle, anche se provviste di portierato, sono classificate tra gli alloggi turistici extra-alberghieri.

3. Gli alberghi classificati con cinque stelle assumono la denominazione aggiuntiva lusso quando hanno almeno cinque degli standard tipici degli esercizi di classe internazionale di cui all'allegato A).

4. I requisiti minimi delle strutture ricettive ai fini della classificazione sono:

a) capacità ricettiva non inferiore a sette camere o sette unità abitative nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 6;

b) un lavabo con acqua corrente calda e fredda per ogni camera, ove non sussista bagno privato;

c) un locale bagno completo ogni dieci posti letto non serviti da un locale bagno privato, con un minimo di un locale bagno completo;

d) attrezzature e servizi di cui agli allegati B) e C).

5. Per le strutture ricettive esistenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, e classificate nella categoria da due stelle a quattro stelle non sussiste l'obbligo di un bagno completo per piano, qualora tutte le stanze siano munite di servizi, fatta salva la presenza di un bagno comune completo in tutto l'esercizio.

6. Per le nuove strutture sussiste l'obbligo di un locale bagno completo per piano anche qualora tutte le stanze siano munite di servizi, fatta eccezione per gli esercizi classificati ad una stella, per i quali sussiste l'obbligo della presenza di almeno un bagno comune completo per l'intera struttura.

7. Le strutture ricettive classificate nelle categorie cinque stelle lusso, cinque stelle e quattro stelle, devono avere un direttore d'albergo, che può coincidere con il titolare o il gestore.

8. La classificazione è obbligatoria e ha validità per un quinquennio a partire dal 1° gennaio del quinquennio stesso.

9. È fatto obbligo di esporre in modo ben visibile, all'esterno e all'interno di ciascuna struttura ricettiva, il segno distintivo, conforme al modello approvato dalla Regione, corrispondente al numero delle stelle assegnato.

Art. 6. *Procedure per la classificazione*

1. La classificazione è effettuata dalla Provincia competente per territorio e ha validità quinquennale a decorrere dal 1° gennaio 1998.

2. Per le nuove strutture, aperte durante il quinquennio, la classificazione ha validità dal momento dell'attribuzione e per la frazione di quinquennio rimanente.

3. La domanda di classificazione è presentata alla Provincia, corredata della seguente documentazione:

a) certificato di agibilità;

b) autorizzazione prescritta dalle leggi sanitarie vigenti, con indicazione del numero di letti autorizzati per ciascuna camera, suite e unità abitativa;

c) relazione tecnico descrittiva sulla tipologia e qualità dei servizi offerti, sulle dotazioni degli impianti, arredi e attrezzature e sul personale;

d) planimetrie, prospetti e sezioni quotate del complesso in scala 1:100;

e) denuncia dell'attrezzatura su modulo predisposto e fornito dalle Province conforme al modello regionale.

4. Qualora, per qualsiasi causa, le strutture ricettive vengano a possedere i requisiti di una classificazione diversa da quella attribuita, la Provincia procede in ogni momento, su domanda, a una nuova classificazione o, d'ufficio, solo per i casi di declassamento.

5. La classificazione è assegnata dalla Provincia sulla base degli elementi denunciati di cui al comma 3, a seguito di verifica e sentito il parere dell'Amministrazione comunale, dell'Azienda di promozione turistica competente per territorio e delle associazioni territoriali di categoria maggiormente rappresentative. Il parere richiesto dalla Provincia deve essere fornito entro trenta giorni. Nel caso in cui i pareri non vengano forniti entro i termini previsti, la Provincia può provvedere alla classificazione, senza ulteriori dilazioni e non oltre il termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda.

6. Entro il mese di aprile dell'ultimo anno di ogni quinquennio, il titolare dell'autorizzazione all'esercizio della struttura ricettiva riceve dalla Provincia copia della denuncia dell'attrezzatura, da restituire entro il mese di giugno, con la conferma o la modifica dei dati in essa contenuti. La dichiarazione del titolare di non intervenuta modificazione delle caratteristiche di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 3 sostituisce la documentazione prevista dal medesimo comma. La rappresentazione di tutta la documentazione è invece obbligatoria in caso di modifiche strutturali.

Art. 7. *Disciplina per la classificazione a residenza d'epoca*

1. I castelli, le ville e gli altri complessi immobiliari in possesso dei requisiti di cui al comma 5 dell'articolo 4, da destinare in tutto o in parte alla ricettività turistica devono essere complessi monumentali in ottimo stato di conservazione, che non abbiano subito interventi lesivi della loro destinazione e i cui interventi di restauro, consolidamento e conservazione, non ne abbiano alterato, sia all'esterno che all'interno, l'originaria fisionomia architettonica e strutturale, ferme restando, per i beni soggetti al vincolo monumentale, le prescrizioni dei competenti organi statali.

2. Alla classificazione delle strutture nella tipologia speciale di residenza d'epoca provvede la Provincia, competente per territorio, sulla base del parere vincolante della Commissione regionale di cui al comma 3.

3. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nomina la Commissione regionale per la classificazione delle residenze d'epoca che è composta da:

a) un dirigente regionale del Dipartimento per il turismo che la presiede;

b) un esperto di storia dell'arte designato dalla Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Veneto;

c) un esperto di storia dell'arte concordato tra le associazioni più rappresentative a livello regionale degli operatori delle strutture ricettive alberghiere;

d) un dipendente della Provincia competente per territorio.

4. Le funzioni di segretario sono esercitate da un dipendente regionale con qualifica non inferiore al sesto livello.

5. La Commissione dura in carica quanto il Consiglio regionale.

6. Ai componenti e al segretario della Commissione è corrisposto un compenso e, ove spetti, il rimborso delle spese di viaggio, ai sensi dell'articolo 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12.

7. La domanda di classificazione a residenza d'epoca, corredata dalla documentazione di cui all'articolo 6, comma 3, va presentata alla Provincia competente per territorio che provvede alla classificazione entro i successivi novanta giorni.

8. L'esercizio dell'attività delle residenze d'epoca è subordinato al rilascio dell'autorizzazione da parte del Comune, che ne dà immediata comunicazione alla Provincia e all'Azienda di promozione turistica competenti.

9. Le residenze d'epoca sono assoggettate agli obblighi amministrativi previsti per gli alberghi.

Art. 8. *Notifica della classificazione e ricorsi*

1. Il provvedimento di classificazione delle strutture ricettive è notificato all'interessato, al Comune in cui è ubicato l'esercizio e comunicato alla Giunta regionale e all'Azienda di promozione turistica competente per territorio.

2. Avverso il provvedimento di classificazione è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della notifica, al Presidente della Giunta regionale, che decide entro il termine perentorio di novanta giorni dalla sua presentazione.

Art. 9.

Denominazione

1. La denominazione di ciascuna struttura ricettiva deve evitare omonimie nell'ambito territoriale dello stesso comune ed è approvata dalla Provincia.

2. In alternativa alla dizione di albergo può essere usata quella di Hotel; l'indicazione di Grand Hotel spetta solamente agli esercizi classificati con almeno cinque stelle; la dicitura Palace Hotel spetta soltanto agli esercizi classificati con almeno quattro stelle.

3. Per le strutture ricettive sprovviste di ristorante, in alternativa o in aggiunta alla dizione albergo, è consentita la denominazione di Garni o Meublè.

Art. 10.

Autorizzazione all'esercizio

1. L'autorizzazione all'esercizio di una struttura ricettiva è rilasciata dal Comune in cui l'immobile è situato.

2. L'autorizzazione deve contenere le indicazioni relative alla denominazione, alla classificazione assegnata, alla capacità ricettiva, al periodo d'apertura e all'ubicazione della struttura e deve essere comunicata alla Provincia e all'Azienda di promozione turistica competenti per territorio.

Art. 11.

Periodi di apertura

1. Le strutture ricettive possono avere autorizzazione di esercizio annuale o stagionale. Le autorizzazioni stagionali non possono avere durata inferiore a tre mesi consecutivi e sono rilasciate dal Comune nell'ambito temporale della stagionalità fissato dalla stessa amministrazione, sentite l'Azienda di promozione turistica competente e le associazioni di categoria.

Art. 12.

Chiusura, sospensione, cessazione dell'attività e revoca dell'autorizzazione

1. Le strutture ricettive ad autorizzazione annuale possono chiudere per ferie per non più di sessanta giorni, distribuiti in uno o più periodi nell'anno solare; possono altresì chiudere per altri motivi e per non più di ulteriori novanta giorni nell'arco dell'anno solare. In entrambi i casi fatto obbligo di comunicare preventivamente i periodi di chiusura al Comune, alla Provincia e all'Azienda di promozione turistica competenti.

2. Salvo quanto previsto al comma 1, la chiusura delle strutture ricettive, ad apertura annuale o stagionale, autorizzata dal Comune, su motivata richiesta per un periodo non superiore a sei mesi e nel caso di ristrutturazione dell'immobile per un periodo sino a dodici mesi, prorogabile di altri dodici, per accertate gravi circostanze.

3. La chiusura temporanea delle strutture, non conforme a quanto stabilito nei commi 1 e 2, determina l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dal comma 6 dell'articolo 19.

4. La chiusura per cessazione dell'attività prima della scadenza dell'autorizzazione all'esercizio va comunicata al Comune, alla Provincia e all'Azienda di promozione turistica almeno tre mesi prima della data di cessazione, salvo cause di forza maggiore e imprevedibili per le quali viene data comunicazione immediatamente dopo l'evento.

5. Nel caso di carenze di alcuni dei requisiti oggettivi previsti e quando comunque l'attività del complesso sia ritenuta dannosa o contraria agli scopi per cui viene riconosciuta o abbia dato luogo a irregolarità tecnico-amministrative, il Comune sospende l'autorizzazione all'esercizio della struttura ricettiva per un periodo non superiore a sei mesi se, a seguito di diffida, non si ottemperano, entro trenta giorni, alle prescrizioni previste.

6. L'autorizzazione all'esercizio della struttura ricettiva è revocata dal Comune:

a) qualora la chiusura di cui al comma 3 abbia durata superiore a dodici mesi e nel caso di chiusura per cessazione di attività di cui al comma 4;

b) qualora il titolare dell'autorizzazione alla scadenza della sospensione di cui al comma 5, non abbia ottemperato alle prescrizioni ivi previste;

c) qualora vengano meno i requisiti soggettivi previsti dalla legge per il titolare dell'autorizzazione all'esercizio delle strutture ricettive e in presenza di rifiuto di accoglienza, illegittimamente discriminante, da parte del gestore;

d) nelle ipotesi previste dall'articolo 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e successive modifiche;

e) in caso di recidivo comportamento di cui al comma 7 dell'articolo 19.

7. Ogni provvedimento relativo all'autorizzazione deve essere comunicato alla Provincia e all'Azienda di promozione turistica competenti per territorio.

Art. 13.

Disciplina dei prezzi

1. I titolari o i gestori delle strutture ricettive di cui all'articolo 4, comunicano alla Provincia competente i prezzi minimi e massimi di vitto e alloggio. Tale comunicazione, redatta su apposito modulo predisposto e fornito dalla Provincia su modello regionale, contenente altresì la comunicazione delle attrezzature, deve essere inviata entro il 1° ottobre di ogni anno con validità dal 1° gennaio dell'anno successivo. È consentita una ulteriore comunicazione entro il 1° marzo dell'anno successivo, per la variazione di prezzi e servizi che si intendono applicare e fornire a valere dal 1° giugno dello stesso anno. Per le zone montane i prezzi, comunicati entro il 1° ottobre, hanno validità dal 1° dicembre successivo.

2. La Provincia, nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini di cui al comma 1, provvede alla vidimazione e alla verifica delle comunicazioni pervenute. Copia della comunicazione è inviata alla Regione e all'ENIT.

3. Nel caso in cui vengano comunicati solo prezzi minimi o solo prezzi massimi, gli stessi sono considerati come prezzi unici.

4. La mancata o incompleta comunicazione entro i termini previsti, comporta l'impossibilità di applicare prezzi superiori a quelli indicati nell'ultima regolare comunicazione e la sanzione prevista all'articolo 19, comma 8.

5. Per le nuove strutture ricettive o in caso di subingresso, la comunicazione dei prezzi deve essere presentata contestualmente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio.

6. La pensione completa comprende l'alloggio, la prima colazione, la colazione e il pranzo. La mezza pensione comprende l'alloggio, la prima colazione e un pasto.

7. Il prezzo della camera, della suite e dell'unità abitativa si intende riferito anche ad un soggiorno inferiore alle ventiquattro ore.

8. I prezzi di pensione completa e di mezza pensione si possono applicare solo per soggiorni non inferiori a tre giorni.

9. I titolari o i gestori delle strutture ricettive non possono applicare prezzi superiori ai massimi regolarmente comunicati. Possono essere applicati prezzi inferiori ai minimi nei seguenti casi:

a) gruppi organizzati composti da almeno dieci persone;

b) ospiti per periodi di soggiorno continuativo pari o superiore a quindici giorni;

c) bambini al di sotto dei sei anni;

d) guide, accompagnatori e interpreti al seguito dei gruppi organizzati;

e) convenzioni con soggetti pubblici, società, enti o associazioni.

10. I prezzi devono essere comprensivi di riscaldamento, di condizionamento e IVA.

11. È facoltà dell'albergatore determinare l'ora entro cui il cliente deve lasciare disponibile la camera, comunque non prima delle ore 10.

Art. 14.

Pubblicità dei prezzi

1. È fatto obbligo di esporre, in modo ben visibile al pubblico, nella zona di ricevimento degli ospiti, una tabella con i prezzi conformi all'ultima regolare comunicazione di cui all'articolo 13 e praticati per l'anno solare in corso.

2. È fatto obbligo di esporre in ogni camera, unità abitativa e suite, in luogo ben visibile, un cartellino contenente i seguenti dati, aggiornati all'anno solare in corso:

- a) la denominazione dell'esercizio;
- b) la classificazione;
- c) il numero assegnato alla camera, alla suite o all'unità abitativa;
- d) il numero dei letti autorizzati;
- e) il prezzo giornaliero della camera, della suite o dell'unità abitativa, della prima colazione, della pensione, dell'eventuale mezza pensione per persona, come da comunicazione inviata e vidimata dall'amministrazione provinciale;
- f) l'ora entro cui deve essere lasciata libera la camera, la suite o l'unità abitativa, ai sensi dell'articolo 13;
- g) l'autorità competente a ricevere gli eventuali reclami ed i termini previsti dalla presente normativa.

3. È fatto altresì obbligo di esporre in ogni stanza un apposito cartello indicante il percorso di emergenza antincendio.

4. La tabella e il cartellino di cui ai commi 1 e 2, sono predisposti e forniti dalle Province su modello regionale.

Art. 15.

Registrazione delle persone alloggiate

1. I titolari o i gestori delle strutture ricettive sono tenuti a comunicare giornalmente all'Azienda di promozione turistica competente, su apposito modello predisposto dall'ISTAT, il movimento degli ospiti ai fini delle rilevazioni statistiche.

Art. 16.

Gestione e responsabilità

1. Responsabile delle strutture ricettive di cui all'articolo 4 è il titolare dell'autorizzazione all'esercizio o il gestore.

2. Il titolare o l'eventuale rappresentante, la cui nomina deve risultare dall'autorizzazione, è responsabile dell'osservanza della presente legge e risponde in solido del pagamento delle sanzioni amministrative.

Art. 17.

Marchio di qualità

1. La Regione, al fine di stimolare il processo di crescita e di riqualificazione dell'offerta turistica e del patrimonio ricettivo alberghiero e di mantenere, nonché migliorare, la capacità di attrarre e competere attraverso proposte di mercato chiare e affidabili, promuove l'introduzione di metodologie e strumenti finalizzati a rappresentare ed assicurare la qualità.

2. A tali scopi la Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede alla nomina di una Commissione che ha il compito, entro i successivi sei mesi:

- a) di individuare e definire criteri, modalità e strumenti ritenuti più idonei per i marchi e la certificazione di qualità nonché marchi di prodotto, guide ed altre iniziative di mercato;
- b) di ricercare e proporre adeguate forme di sostegno ed incentivo, anche economico, per la nascita e lo sviluppo di tale processo di qualificazione dell'offerta alberghiera da recepire e adottare con successivi provvedimenti della Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare.

3. La Commissione è così composta:

- a) l'assessore al turismo che la presiede;
- b) un dirigente regionale del Dipartimento turismo;
- c) un esperto in gestione di impresa nominato dalla Università degli studi di Venezia;

d) due esperti in gestione di impresa concordati tra le associazioni degli operatori delle strutture ricettive alberghiere più rappresentative a livello regionale.

4. Le funzioni di segretario sono esercitate da un dipendente regionale con qualifica non inferiore a sesto livello.

Art. 18.

Reclami e vigilanza

1. La vigilanza sull'osservanza delle norme della presente legge è esercitata dalla Provincia che può esperire accertamenti, anche in collaborazione con dipendenti della Regione.

2. I clienti delle strutture ricettive, ai quali siano stati richiesti prezzi non conformi a quelli indicati nella prescritta tabella o che riscontrino carenze nella gestione e nelle strutture, possono presentare documentato reclamo al Presidente della Giunta provinciale entro trenta giorni dall'evento.

3. Il Presidente della Giunta provinciale, entro trenta giorni informa del reclamo il titolare della struttura ricettiva, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, assegnando trenta giorni di tempo per presentare eventuali osservazioni e si pronuncia sul reclamo stesso entro i successivi trenta giorni.

4. Nel caso in cui il reclamo risulti fondato, il Presidente della Giunta provinciale comunica, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al reclamante e al titolare o al gestore, il prezzo e il servizio conformi a quanto previsto dall'articolo 13, dando corso al procedimento relativo all'applicazione della rispettiva sanzione amministrativa prevista all'articolo 19.

5. Se il reclamo è accolto e riguarda l'applicazione di tariffe, il titolare o il gestore, indipendentemente dalla sanzione amministrativa, è tenuto a rimborsare al cliente l'importo pagato in eccedenza, entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al comma 4 e contemporaneamente a comunicare gli estremi dell'avvenuto pagamento alla Provincia.

6. Se il reclamo accolto riguarda carenze nella gestione e nelle strutture, fermo restando quanto previsto dal comma 4, il Presidente della Giunta provinciale ne dà comunicazione alle autorità competenti per i successivi adempimenti.

Art. 19.

Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Chiunque esercita una attività ricettiva di cui alla presente legge, anche in modo occasionale, senza aver ottenuto la prescritta autorizzazione, è soggetto a sanzione amministrativa da lire 2 milioni a lire 10 milioni e all'immediata chiusura dell'esercizio.

2. L'inosservanza delle disposizioni in materia di classificazione comporta la sanzione amministrativa da lire 500 mila a lire 3 milioni, fermo restando quanto previsto dai commi 5 e 6 dell'articolo 12.

3. La mancata esposizione al pubblico dell'autorizzazione all'esercizio o delle tabelle prezzi aggiornate comporta la sanzione amministrativa da lire 300 mila a lire 2 milioni.

4. La mancata esposizione del segno distintivo di cui al comma 9 dell'articolo 5, ovvero la mancata esposizione dei cartellini di cui all'articolo 14, comma 2, comporta la sanzione amministrativa da lire 100 mila a lire 500 mila.

5. La mancata esposizione del cartello di cui al comma 3 dell'articolo 14, comporta la sanzione amministrativa da lire 100 mila a lire 500 mila.

6. La chiusura della struttura ricettiva nell'ipotesi prevista dall'articolo 12, comma 3, comporta la sanzione amministrativa da lire 500 mila a lire 3 milioni, fermo restando quanto previsto al comma 6 del medesimo articolo.

7. Chiunque attribuisca al proprio esercizio con scritti, stampati ovvero pubblicamente con ogni altro mezzo, un'attrezzatura non corrispondente a quella autorizzata o una denominazione o una classificazione diversa da quella approvata, è soggetto a sanzione amministrativa da lire 100 mila a lire 1 milione, fermo quanto previsto dall'articolo 12 comma 6 in caso di recidiva.

8. La mancata presentazione dei moduli di comunicazione nei termini di cui all'articolo 13, comma 1, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da lire 100 mila a lire 1 milione.

9. Chiunque applichi prezzi difformi da quelli comunicati, è soggetto alla sanzione amministrativa da lire 500 mila a lire 3 milioni.

10. Chiunque doti, in modo permanente le camere, le unità abitative e le suite, di un numero di posti letto superiore a quello autorizzato è soggetto a una sanzione amministrativa da lire 100 mila a lire 500 mila per ogni posto letto in più.

11. Le sanzioni di cui ai commi 1, 3, 5, 6 e 10, sono comminate dal Sindaco competente e le somme introitate sono trattenute dallo stesso ente.

12. Le sanzioni di cui ai commi 2, 4, 7, 8 e 9, sono comminate dall'amministrazione provinciale competente e le somme introitate sono trattenute dallo stesso ente.

Art. 20.

Vincolo di destinazione e sua rimozione

1. Ai sensi dell'articolo 8 della legge 17 maggio 1983, n. 217, le strutture ricettive di cui all'articolo 3, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono vincolate alla specifica destinazione d'uso prevista dagli strumenti urbanistici.

2. Per le strutture ricettive alberghiere di nuova attivazione il vincolo alla specifica destinazione d'uso sorge al momento del rilascio del certificato di agibilità.

3. La rimozione del vincolo di destinazione prevista dal quinto comma dell'articolo 8 della legge n. 217/1983 è autorizzata dal Comune, previa restituzione di contributi ed agevolazioni pubbliche eventualmente percepite e opportunamente rivalutate, ove lo svincolo avvenga prima della scadenza del finanziamento stesso. Le conseguenti modifiche della destinazione d'uso degli immobili devono rispettare la vigente disciplina urbanistica.

4. Le domande di svincolo presentate alla Giunta regionale, prima dell'entrata in vigore della presente legge, devono essere trasmesse entro trenta giorni ai Comuni competenti per territorio per i provvedimenti di cui al comma 3.

Art. 21.

Abrogazione

1. Sono abrogati:

a) la legge regionale 3 maggio 1988, n. 24 ad eccezione dei commi 8 e 9 dell'articolo 5 così come modificato dalla legge regionale 13 aprile 1995, n. 19;

b) la legge regionale 28 marzo 1989, n. 10;

c) la legge regionale 30 marzo 1990, n. 22;

d) la legge regionale 12 agosto 1993, n. 37;

e) la legge regionale 14 settembre 1994, n. 38;

f) l'articolo 12, comma 2, della legge regionale 7 settembre 1995, n. 41;

g) la legge regionale 8 ottobre 1996, n. 31.

Art. 22.

Disposizioni transitorie

1. L'amministrazione provinciale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvede alla nuova classificazione delle strutture ricettive alberghiere, valevole per il quinquennio 1° gennaio 1998-31 dicembre 2002.

2. A tal fine i titolari o gestori delle strutture ricettive alberghiere sono tenuti a denunciare su appositi moduli predisposti e forniti dalle Province, entro sessanta giorni dal loro ricevimento, i dati necessari per la classificazione medesima.

3. Le strutture ricettive alberghiere esistenti che difettano di alcuni requisiti per ottenere una nuova classificazione a stelle, possono conservare provvisoriamente la classificazione precedente a condizione che provvedano, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, a dotarsi dei requisiti mancanti.

4. Trascorso inutilmente tale termine la Provincia provvede alla nuova classificazione definitiva.

5. In fase di prima applicazione la classificazione a residenza d'epoca, di cui all'articolo 7, intervenuta durante il quinquennio valevole per la classificazione delle altre strutture ricettive alberghiere, ha validità dal momento dell'attribuzione e per la frazione di quinquennio rimanente.

Art. 23.

Nonna finanziaria

1. Per il rimborso delle spese relative all'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge la Giunta regionale ripartisce tra le Province un fondo la cui entità è stabilita annualmente con legge di bilancio.

2. A copertura degli oneri finanziari derivanti dall'applicazione dell'articolo 17 si provvede con lo stanziamento di lire 100.000.000 mediante utilizzo del fondo globale per le spese correnti (capitolo n. 80210) dell'esercizio finanziario 1997. Per gli anni successivi l'entità è stabilita annualmente con legge di bilancio.

Art. 24.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 27 giugno 1997

GALAN

(Omissis).

97R0595

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 27 giugno 1997, n. 17.

Adesione della regione Emilia-Romagna alla lega delle autonomie locali e all'Associazione italiana per il Consiglio dei comuni e delle regioni d'Europa - Modifica della legge regionale 14 aprile 1995, n. 41.

(Pubblicata nella *Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna* n. 60 del 1° luglio 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 2 della legge regionale 14 aprile 1995, n. 41 contenente disposizioni relative a «Contributi per la promozione del coordinamento delle associazioni per le autonomie locali» è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 2-bis. — 1. La regione Emilia-Romagna aderisce alla Lega delle autonomie locali, con sede a Bologna, e all'Associazione italiana per il Consiglio dei comuni e delle regioni d'Europa, con sede a Roma.

2. Agli effetti dei contributi associativi si applicano le disposizioni contenute nell'art. 1».

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, 27 luglio 1997.

LA FORGIA

97R0621

LEGGE REGIONALE 27 giugno 1997, n. 18.

Iniziative per la promozione dell'integrazione europea e la collaborazione tra i popoli di tutti i continenti.

(Pubblicata nella *Bollettino ufficiale* della Regione Emilia-Romagna n. 60 del 1° luglio 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1.

Finalità

1. La regione Emilia-Romagna attua, promuove e sostiene le iniziative intese a favorire il processo di integrazione dell'Unione Europea.

2. La regione Emilia-Romagna attua, promuove e sostiene le iniziative intese a favorire e creare un'atmosfera di amicizia, di collaborazione e di comprensione sempre più intensa tra i popoli di tutti i continenti.

Art. 2.

Ambito di applicazione della legge

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1 la regione Emilia-Romagna:

a) partecipa ad organizzazioni e associazioni costituite tra le regioni e tra le regioni e gli enti locali relativamente all'attività delle Comunità europee, del Consiglio d'Europa e di altre associazioni e organismi internazionali;

b) favorisce il gemellaggio dei comuni e di altri enti locali con quelli dei Paesi membri dell'Unione Europea, del Consiglio d'Europa e di altri organismi internazionali, come pure quello dei comuni con altri enti locali italiani;

c) stipula protocolli di collaborazione con regioni e territori di altri Stati dell'Unione Europea e del mondo;

d) favorisce le attività di studio, di ricerca, di scambi, di esperienze, di informazione e di divulgazione volte a promuovere l'integrazione europea;

e) favorisce lo scambio tra giovani nel quadro dei programmi e delle iniziative delle Comunità europee;

f) favorisce le attività formative generali volte a promuovere l'integrazione europea e l'esecuzione dei protocolli di cui alla lettera c);

g) stabilisce rapporti con le organizzazioni europeiste;

h) promuove e favorisce la diffusione delle tematiche dell'integrazione europea;

i) favorisce la nascita e l'attività di associazioni di amicizia fra la regione Emilia-Romagna e le regioni e i territori per i quali sono in vigore i protocolli di cui alla lettera c);

l) favorisce la ricerca per l'utilizzo di risorse interne ed estere per il finanziamento delle attività di cui alle lettere precedenti;

m) promuove e favorisce le attività intese a sviluppare il partenariato.

Capo II

GEMELLAGGI

Art. 3.

Presentazione richiesta

1. Gli enti locali della regione Emilia-Romagna, che intendono gemellarsi con altri enti locali e che vogliono fruire dei benefici della presente legge, debbono fare richiesta al Presidente della Giunta regionale.

2. La richiesta deve essere corredata da:

a) una copia della deliberazione del Consiglio dell'ente locale nella quale deve risultare l'Ente locale scelto per il gemellaggio, come pure l'assenso dell'ente locale gemellato;

b) una relazione contenente il programma delle attività previste;

c) il preventivo dettagliato delle spese necessarie.

Art. 4.

Benefici regionali

1. La Giunta regionale esamina le richieste di cui all'art. 3 trasmette al Consiglio regionale apposita deliberazione in cui sono contenute le iniziative da ammettere ai benefici della presente legge.

2. La quota a carico della regione delle spese è determinata in relazione all'importanza dell'iniziativa, al carattere del gemellaggio, alla situazione demografica, geografica, sociale e finanziaria degli Enti locali richiedenti. Il limite della quota a carico della regione non può superare il 25 per cento delle spese o il 50 per cento per gli enti locali con meno di 10.000 abitanti.

3. La Giunta dà priorità ai programmi di gemellaggio con enti locali appartenenti a regioni e territori con i quali sono in vigore i protocolli di cui all'art. 2, comma 1, lettera c).

Art. 5.

Enti locali gemellati

1. Gli enti locali che, prima dell'entrata in vigore della presente legge, hanno realizzato gemellaggi con altri enti locali possono usufruire, ai sensi degli articoli precedenti, dei benefici previsti dalla presente legge, sia per sviluppare i rapporti di gemellaggio già esistenti sia per promuovere nuove iniziative di gemellaggio.

2. I comuni e le province gemellate con enti locali appartenenti alle regioni e territori di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) possono integrare, previa intesa con la regione, il piano di cui all'art. 6 con proprie iniziative.

Capo III

ALTRE INIZIATIVE E NORMA FINANZIARIA

Art. 6.

Piano annuale degli interventi e finanziamenti regionali

1. Annualmente la Giunta regionale predispone un piano di interventi ed iniziative, afferenti i vari settori di attività regionale, finalizzati a rafforzare la collaborazione con regioni e territori per i quali siano in vigore i protocolli di cui all'art. 2, comma 1, lettera c).

2. La regione finanzia altresì tutte le iniziative previste dall'art. 2 secondo regole e procedure da adottarsi con apposito regolamento di Giunta.

Art. 7.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione fa fronte con l'istituzione di apposito capitolo nel bilancio di previsione, che verrà dotato della necessaria disponibilità finanziaria in sede di approvazione della legge annuale di bilancio, a norma di quanto disposto dalla legge regionale 6 luglio 1977, n. 31.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, 27 giugno 1997

LA FORGIA

97R0622

LEGGE REGIONALE 27 giugno 1997, n. 19.

Modifiche alla legge regionale 11 gennaio 1993, n. 3 ed alla legislazione regionale in materia di consorzi fidi e cooperative di garanzia.

(Pubblicata nella *Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna* n. 60 del 1° luglio 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sostituzione dell'art. 4 della legge regionale 11 gennaio 1993, n. 3

1. L'art. 4 della legge regionale n. 3 del 1993 è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (*Ripartizione dei fondi e criteri di incentivazione*). — 1. Il Consiglio regionale, sulla base del Quadro di cui all'art. 3, ovvero nelle more dell'approvazione di esso, definisce i criteri e le modalità per la scelta degli interventi e le caratteristiche specifiche delle incentivazioni, in particolare riguardo a:

a) individuazione delle aree territorialmente definite cui riservare i finanziamenti;

b) tipi di iniziative da ammettere a contributo nelle varie aree;

c) importi massimi e minimi di spesa ammissibili ai benefici;

d) misura dei contributi assegnabili in relazione ai tipi di iniziative ed alle zone di intervento;

e) quota dei finanziamenti da attribuire a ciascun tipo di intervento previsto dalla presente legge, nell'ambito degli stanziamenti previsti nel bilancio regionale.

2. Sono finanziabili esclusivamente interventi relativi a strutture ubicate nel territorio della Regione Emilia-Romagna».

Art. 2.

Sostituzione dell'art. 5 della legge regionale 11 gennaio 1993, n. 3

1. L'art. 5 della legge regionale n. 3 del 1993 è sostituito dal seguente:

«Art. 5 (*Contributi regionali*). — 1. La regione concede contributi per:

a) la realizzazione di nuove opere, impianti o strutture di servizio, oppure per la ristrutturazione di quelli esistenti, al fine di incrementare la produttività delle aziende;

b) l'assistenza tecnica alle imprese turistiche, intesa come insieme di interventi o azioni idonei a ottimizzare la gestione aziendale;

c) l'innovazione tecnologica e gestionale mediante strumenti atti ad ottimizzare la gestione aziendale;

d) interventi per il miglioramento della qualità delle aree turistiche;

e) lo sviluppo dei consorzi-fidi e cooperative di garanzia di cui al Capo V.

2. La regione prevede, ai sensi della legge regionale 24 luglio 1979, n. 19 e nell'ambito dei programmi comunitari a gestione regionale, iniziative per la qualificazione, la specializzazione e l'aggiornamento professionale degli operatori turistici relative ai progetti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1.

3. I contributi sono concessi solamente qualora le opere, le iniziative e le relative forniture siano iniziate non oltre i sei mesi antecedenti la data di presentazione della domanda. Le modalità di certificazione della data d'inizio lavori verranno definite dai criteri e dalle modalità previste dall'art. 4.

4. Le opere finanziate con i contributi regionali di cui alla presente legge devono essere destinate all'uso pubblico.

5. Sono incentivabili esclusivamente gli interventi riguardanti:

a) strutture ricettive gestite in forma imprenditoriale, ai sensi dell'art. 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217;

b) strutture di servizio e di completamento della ricettività turistica, comprese le strutture di ristorazione di interesse turistico;

c) strutture ricreative e sportive o destinate a manifestazioni culturali, spettacolari e congressuali utili al prolungamento della stagione turistica, alla diversificazione e specializzazione dell'offerta ed all'immagine turistica;

d) strutture ed attrezzature finalizzate al miglioramento della qualità delle località e del territorio turistico, nonché alla migliore fruibilità turistica dei parchi naturali e delle aree di interesse naturalistico.

6. Sono escluse dai benefici di cui alla presente legge le spese per l'acquisto di aree ed immobili, ad eccezione degli interventi riguardanti le sole attività di garanzia realizzate mediante i soggetti di cui al Capo V, e le spese sostenute dai privati per interventi di manutenzione ordinaria.

7. Il provvedimento di concessione indica il termine entro il quale devono essere ultimati i lavori ed eseguite le forniture. Tale termine può essere prorogato, dietro motivata richiesta degli interessati, per un periodo non superiore a dodici mesi».

Art. 3.

Modifiche all'art. 6 della legge regionale 11 gennaio 1993, n. 3

1. All'art. 6 della legge regionale n. 3 del 1993 la locuzione «dalla presente legge» è sostituita dalla locuzione «dall'art. 7, nonché dai Capì III e IV della presente legge».

2. All'art. 6 della legge regionale n. 3 del 1993 è aggiunto il seguente comma:

«1-bis. I consorzi-fidi e le cooperative di garanzia possono beneficiare dei contributi di cui al Capo V alle condizioni ivi stabilite.».

Art. 4.

Sostituzione del Capo III nel Titolo II della legge regionale 11 gennaio 1993, n. 3

1. Il Capo III del Titolo II della legge regionale n. 3 del 1993 è sostituito dal seguente:

«Capo III

PROGETTI PUBBLICI A CARATTERE REGIONALE E LOCALE

Art. 8 (*Programma dei progetti pubblici*). — 1. Nell'ambito degli strumenti programmatici della regione, la Giunta regionale approva il programma annuale dei progetti diretti al miglioramento del territorio turistico e dei progetti pubblici sull'offerta turistica sulla base delle disposizioni dettate ai sensi dell'art. 5.

2. I progetti a carattere pubblico prevedono la concessione di contributi in conto capitale a favore di enti locali territoriali e relativi consorzi, nonché di altri enti pubblici per la realizzazione di iniziative rientranti nelle lettere b), c) e d) del comma 5 dell'art. 5.

3. Il programma di cui al comma 1 può altresì prevedere la individuazione da parte della regione di progetti che presentino caratteristiche di rilevante innovazione rispetto all'offerta turistica regionale ovvero aventi un rilevante valore di sperimentazione nel settore, anche al fine della realizzazione dei progetti speciali di cui al comma 2 dell'art. 2.

4. Qualora ai progetti indicati al comma 3 si connettano interventi proposti da soggetti privati ad essi possono essere attribuite specifiche priorità nella concessione dei finanziamenti di cui al comma 2 dell'art. 12».

Art. 5.

Sostituzione dell'art. 9 della legge regionale 11 gennaio 1993, n. 3

1. L'art. 9 della legge regionale n. 3 del 1993 è sostituito dal seguente articolo:

«Art. 9 (*Progetti a carattere locale*). — 1. Nell'ambito degli strumenti programmatici della regione, la Giunta regionale verifica annualmente la conformità dei programmi delle province, quali enti delegati ai sensi della lettera f) del comma 1 dell'art. 14 della legge regionale 9 agosto 1993, n. 28, le quali provvedono altresì all'istruttoria e all'erogazione dei contributi, nonché alla vigilanza sugli interventi finanziati.

2. Ai contributi previsti per i progetti a carattere locale possono accedere le imprese turistiche private o a capitale misto pubblico e privato.

3. Le Province, qualora esigenze di efficacia gestionale lo rendano opportuno, possono svolgere l'istruttoria tecnica attraverso soggetti esterni, compresi i consorzi e le cooperative di cui al Capo V.

4. Le somme assegnate dalla regione alle province e da esse non impegnate entro l'esercizio successivo sono revocate e possono essere nuovamente ripartite.».

Art. 6.

Sostituzione dell'art. 10 della legge regionale 11 gennaio 1993, n. 3

1. L'art. 10 della legge regionale n. 3 del 1993 è sostituito dal seguente:

«Art. 10 (*Convenzionamento con gli istituti di credito*). — 1. I contributi per i progetti a carattere locale finanziati ai sensi delle lettere a) e b) del comma 3 dell'art. 7 sono concessi solamente in relazione a mutui stipulati con istituti di credito convenzionati con la regione ai sensi dell'art. 11 ed alle condizioni previste da tali convenzioni.».

Art. 7.

Inserimento del Capo V nel Titolo II della legge regionale 11 gennaio 1993, n. 3

1. Dopo l'art. 10 della legge regionale n. 3 del 1993 è inserito il seguente Capo:

«Capo V

FINANZIAMENTI A CONSORZI-FIDI E COOPERATIVE DI GARANZIA

Art. 10-bis (*Consorzi fidi e cooperative di garanzia*). — 1. Possono accedere ai contributi di cui al presente Capo i consorzi-fidi e le cooperative di garanzia, di primo o secondo grado, a carattere provinciale o regionale, fra operatori turistici singoli o associati, in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere beneficiari di contributi di enti pubblici locali;
- b) avere sede legale ed operativa nel territorio della Regione Emilia-Romagna;
- c) associare a parità di condizioni qualunque operatore turistico ne faccia richiesta;
- d) concedere le garanzie e i contributi sugli interessi, a qualunque operatore turistico associato che ne abbia titolo, secondo le prescrizioni e con i criteri definiti dalla regione Emilia-Romagna;
- e) consentire la nomina del Presidente del Collegio sindacale da parte della regione Emilia-Romagna;
- f) prevedere nel proprio statuto la preventiva comunicazione alla regione Emilia-Romagna dei motivi e delle cause di scioglimento.

2. Dei consorzi-fidi e delle cooperative di garanzia di cui al comma 1 possono fare parte anche operatori del commercio e dei servizi.

Art. 10-ter (*Tipologia dei finanziamenti*). — 1. La regione, nell'ambito delle disposizioni dettate ai sensi dell'art. 4, conferisce ai consorzi-fidi e cooperative di garanzia di cui al presente Capo un fondo finalizzato ad agevolare il ricorso al credito dei soci operanti nel settore turistico, mediante la concessione di garanzie fidejussorie.

2. La regione conferisce a detti consorzi e cooperative un fondo finalizzato alla concessione, da parte di tali soggetti, di contributi in conto interessi attualizzati riguardanti i finanziamenti assistiti dalle garanzie di cui al comma 1.

3. I contributi di cui al comma 2 sono finalizzati a ridurre la spesa per gli interessi pagati dal beneficiario nel periodo di ammortamento del finanziamento. Per i finanziamenti di durata superiore a sei anni, qualora il beneficiario lo richieda, il consorzio-fidi o la cooperativa di garanzia può anticipare ad esso un importo corrispondente all'agevolazione relativa a non più di tre rate semestrali di ammortamento.

Art. 10-quater (*Criteri per la concessione dei finanziamenti da parte della regione*). — 1. Ai consorzi-fidi e cooperative di garanzia sono concessi contributi in conto capitale da destinare alla formazione e integrazione del fondo di garanzia in proporzione:

- a) all'importo globale delle garanzie, riguardanti operatori turistici, effettivamente concesse in relazione a somme erogate dagli istituti mutuanti alla chiusura dell'ultimo esercizio precedente la data di presentazione della domanda;
- b) all'incremento:
 - b.1) del capitale sociale o del fondo consortile, apportato da operatori turistici, rilevato alla chiusura dell'ultimo esercizio, rispetto al capitale sociale o al fondo consortile esistenti nell'esercizio precedente;
 - b.2) dei fondi di riserva o di garanzia riservati ad operatori turistici, costituiti mediante accantonamento di utili o avanzi di gestione, nonché mediante attribuzioni erogate da enti pubblici o soggetti privati, compresi i soci e gli aderenti.

2. La ripartizione dei contributi di cui al comma 2 dell'art. 10-ter è effettuata secondo le seguenti modalità:

- a) una quota non superiore al venti per cento dei fondi è suddivisa in parti uguali su base provinciale;
- b) la parte rimanente in proporzione all'importo complessivo delle operazioni di finanziamento, riguardanti operatori turistici, concesse in relazione a somme effettivamente erogate dagli istituti mutuanti nell'esercizio precedente.

3. I contributi concessi ai consorzi-fidi e alle cooperative di garanzia dovranno essere assegnati agli operatori turistici nei tempi, nei modi e secondo i criteri stabiliti nella deliberazione regionale di concessione. Per le somme non impiegate in detto termine i consorzi e le cooperative decadono dal contributo e la regione Emilia-Romagna procede al recupero, salvo compensazione con eventuali nuove concessioni.

4. Gli interessi maturati annualmente sulle somme assegnate dalla Regione ai consorzi-fidi e cooperative di garanzia devono essere prioritariamente da questi destinati all'incremento del fondo di garanzia finanziato.

Art. 10-quinquies (Rapporto dei consorzi-fidi e cooperative di garanzia con gli istituti di credito). — 1. Per la concessione dei contributi di cui al comma 2 dell'art. 10-ter i consorzi-fidi e cooperative di garanzia stipulano convenzioni con gli istituti di credito finalizzate al miglioramento delle condizioni a favore del mutuatario.

2. Il concorso nel pagamento degli interessi, ai sensi del comma 2 dell'art. 10-ter, da parte del consorzio-fidi o cooperativa di garanzia per ogni singola operazione non potrà essere superiore al trenta per cento del tasso di interesse risultante dalla convenzione di cui al comma 1 stipulata con l'istituto di credito interessato e comunque non potrà essere superiore al trenta per cento del tasso di riferimento praticato dagli istituti di credito, ai sensi delle leggi vigenti, sulle operazioni di credito agevolato nel settore turistico-alberghiero.

Art. 10-sexies (Vigilanza sui consorzi-fidi e cooperative di garanzia). — 1. Al fine di consentire la necessaria vigilanza, i consorzi e le cooperative di cui al presente Capo sono tenuti, a pena di decadenza dai contributi concessi, a far pervenire alla regione copia delle convenzioni stipulate con gli istituti di credito e delle loro modifiche, entro trenta giorni dalla stipulazione.

2. In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, del consorzio-fidi o della cooperativa di garanzia alla regione spettano i contributi regionali conferiti ed ancora giacenti presso tali enti, nonché le somme maturate a titolo di interesse su detti contributi.

Art. 8.

Sostituzione dell'art. 11 della legge regionale 11 gennaio 1993, n. 3

1. L'art. 11 della legge regionale n. 3 del 1993 è sostituito dal seguente:

«Art. 11 (*Rapporti con istituti di credito*). — 1. Ai fini della concessione dei contributi di cui al comma 3 dell'art. 7, il Presidente della giunta regionale è autorizzato a stipulare convenzioni con istituti di credito ai sensi dell'art. 47 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.»

Art. 9.

Modifiche all'art. 13 della legge regionale 11 gennaio 1993, n. 3

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 13 della legge regionale n. 3 del 1993, dopo il termine «contributo» è aggiunta la seguente locuzione:

«salvo che detto termine, e corrispondentemente quello di cui alla lettera b), non siano prorogati per casi accertati di forza maggiore.»

Art. 10

Modifiche all'art. 14 della legge regionale 11 gennaio 1993, n. 3

1. Dopo il comma 1 dell'art. 14 della legge regionale n. 3 del 1993 è aggiunto il seguente comma:

«1-bis. Per gli interventi finanziati con contributi in conto interesse erogati da consorzi-fidi e cooperative di garanzia ai sensi del Capo V la durata del vincolo di cui al comma 1 corrisponde alla durata del finanziamento e comunque non è inferiore ad anni cinque.»

2. All'art. 14 della legge regionale n. 3 del 1993 è aggiunto il seguente comma:

«5-bis. L'eventuale richiesta di cancellazione anticipata del vincolo di destinazione o il mancato mantenimento della piena funzionalità delle strutture, fatti salvi i casi accertati di forza maggiore, com-

porta l'obbligo della restituzione dei contributi ottenuti, sotto qualsiasi forma, rivalutati in base agli indici di rivalutazione ISTAT di cui alla legge 27 luglio 1978, n. 392.»

Art. 11.

Modifiche alla legge regionale 9 agosto 1993, n. 28

1. La lettera f) del comma 1 dell'art. 14 della legge regionale n. 28 del 1993 è sostituita dalla seguente:

«f) incentivazione dell'offerta turistica di cui al comma 2 dell'art. 8 e all'art. 9 della legge regionale 11 gennaio 1993, n. 3;».

Art. 12.

Modifiche alla legge regionale 24 maggio 1989, n. 17

1. Il comma 1 dell'art. 1 della legge regionale n. 17 del 1989 è sostituito dal seguente:

«1. La regione agevola il ricorso al credito degli operatori turistici e commerciali operanti in Emilia-Romagna per la costruzione e ristrutturazione di strutture ricettive o turistiche e per interventi di riqualificazione in comparti commerciali omogenei. A tal fine sono concessi contributi in conto capitale a consorzi-fidi che beneficino di contributi di enti pubblici o ad altri organismi partecipati da enti pubblici che abbiano fra i propri fini l'assunzione di oneri conseguenti al rischio di cambio per prestiti da contrarre da parte di detti operatori, sul controvalore di valuta mutuata all'estero, con istituti di credito all'uopo convenzionati.»

2. Il comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 17 del 1989 è sostituito dal seguente:

«2. Gli organismi di cui all'art. 2, pena la revoca dei contributi, devono:

a) concedere la copertura sul rischio di cambio solo in favore delle iniziative rientranti nell'ambito dei criteri applicativi della presente legge;

b) sostenere gli oneri conseguenti al rischio di cambio nei termini, con le modalità e nei limiti stabiliti con l'atto di concessione dei contributi regionali;

c) consentire la nomina del Presidente del Collegio sindacale da parte della regione Emilia-Romagna;

d) presentare annualmente alla regione una dettagliata relazione con adeguato resoconto contabile sull'attività svolta e sugli impegni di garanzia assunti;

e) associare e concedere le agevolazioni, a parità di condizioni, a qualunque operatore turistico e commerciale ne faccia richiesta;

f) far pervenire alla regione, al fine di consentire la necessaria vigilanza, copia delle convenzioni stipulate con gli istituti di credito e delle loro modifiche, entro trenta giorni dalla loro stipulazione.»

3. L'art. 4 della legge regionale n. 17 del 1989 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. — 1. La Giunta regionale stabilisce:

a) la tipologia delle iniziative per le quali possono essere concessi i contributi, l'eventuale loro localizzazione, nonché gli importi minimi e massimi degli interventi ammissibili a contributo, sulla base degli strumenti programmatici regionali in materia turistica;

b) i criteri per la delimitazione da parte dei comuni dei comparti commerciali omogenei di cui all'art. 1, nonché le tipologie delle iniziative assunte in tali ambiti ammissibili a finanziamento agevolato, in quanto conformi alle linee di indirizzo contenute nel programma regionale di sviluppo e nelle vigenti indicazioni programmatiche di urbanistica commerciale;

c) i criteri generali relativi ai termini, alle modalità e ai limiti dell'assunzione del rischio di cambio per la concessione dei contributi ai sensi dell'art. 3.»

4. L'art. 5 della legge regionale n. 17 del 1989 è abrogato.

Art. 13.

Modifiche all'art. 8 della legge regionale 7 dicembre 1994, n. 49

1. Nel comma 1 dell'art. 8 della legge regionale n. 49 del 1994, dopo la locuzione «i contributi» togliere «esclusivamente» e dopo la locuzione «a favore delle imprese» aggiungere «ad esclusione di quelle del turismo».

Art. 14.

Norme finanziarie

1. Agli oneri derivanti dalla applicazione del Capo V della legge regionale n. 3 del 1993 la regione fa fronte con l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio di previsione, che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge finanziaria regionale, a norma di quanto disposto dall'art. 13-bis della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 3 dell'art. 8 della legge regionale n. 3 del 1993 come modificato dall'art. 4 della presente legge, la Regione fa fronte con l'individuazione di apposito capitolo nella parte spesa del bilancio di previsione, che verrà dotato delle necessarie disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio o di variazione di bilancio a norma dell'art. 11, comma 1 della legge regionale n. 31 del 1977.

Art. 15.

Norma transitoria

1. I soggetti beneficiari dei contributi di cui alla legge regionale 24 maggio 1989, n. 17 che abbiano fondi inutilizzati, ancorché modificano la loro forma societaria, sono autorizzati:

a) ad utilizzare i fondi già conferiti dalla regione ed eventualmente giacenti, destinati ad operatori turistici, per le finalità e con le modalità previste dal Capo V della legge regionale 11 gennaio 1993, n. 3, come modificata dalla presente legge;

b) ad utilizzare i fondi già conferiti dalla regione ed eventualmente giacenti, destinati ad operatori commerciali, per le finalità e con le modalità previste dalle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 7 dicembre 1994, n. 49.

2. L'entità da destinarsi alle singole tipologie di intervento previste dal comma 1 è determinata dalla Giunta regionale.

3. Fino all'adozione dei criteri di cui all'art. 4 della legge regionale n. 17 del 1989, come modificato dal comma 3 dell'art. 12 della presente legge, continuano ad applicarsi i criteri dettati ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 4 della legge regionale n. 17/1989, nel testo precedente.

4. Nel primo anno di applicazione della presente legge la suddivisione su base provinciale dei fondi per i contributi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 10-*quater* della legge regionale n. 3 del 1993 è effettuata dalla Giunta regionale secondo le seguenti, modalità:

a) ai consorzi-fidi e cooperative di garanzia a carattere regionale è destinata una quota non superiore al quindici per cento dei fondi disponibili;

b) la restante quota a favore di consorzi-fidi e cooperative di garanzia a carattere provinciale è così suddivisa:

b.1) il venti per cento in parti uguali su base provinciale;

b.2) l'ottanta per cento dei fondi è ripartito in rapporto alla rilevanza turistica dell'area provinciale di riferimento.

5. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche alla programmazione turistica in corso per gli anni 1997 e 1998 in relazione ai progetti di cui agli articoli 8 e 9 della legge regionale n. 3 del 1993.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, 27 giugno 1997

LA FORGIA

LEGGE REGIONALE 27 giugno 1997, n. 20.

Disposizioni finanziarie per assicurare gli interventi finalizzati a superare le emergenze connesse agli eventi alluvionali dei giorni 7-8 ottobre 1996 nelle province di Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini, Bologna ed al sisma del 15 ottobre 1996 nelle province di Reggio nell'Emilia e Modena.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 60 del 1° luglio 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. Per la realizzazione degli interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali e sismici del mese di ottobre 1996, in attuazione di quanto disposto dalle ordinanze ministeriali del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della Protezione civile n. 2475 e n. 2476 del 19 novembre 1996, la regione è individuata quale ente deputato a contrarre un unico mutuo con la Cassa depositi e prestiti con oneri di ammortamento, per quota capitale e quota interessi, che saranno annualmente e per l'intera durata del mutuo rimborsati alla regione stessa dal dipartimento della protezione civile.

2. All'onere derivante dal rimborso integrale degli oneri d'ammortamento del mutuo contratto dalla regione Emilia-Romagna, il dipartimento della Protezione civile fa fronte con i fondi stanziati annualmente al Capitolo 7615 - Rubrica 6 - dello stato di previsione della spesa del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito nella legge 31 dicembre 1996, n. 677.

Art. 2.

Contrazione dei mutui

1. Il mutuo di cui al precedente art. 1 è assunto, per un importo complessivo di L. 86.500.000.000 di cui:

L. 46.500.000.000 per il finanziamento del piano per gli interventi di somma urgenza e di prima sistemazione di immobili di fruizione pubblica predisposto per fronteggiare i danni conseguenti agli eventi sismici dei giorni 15 e 16 ottobre 1996 che hanno colpito i territori delle province di Reggio nell'Emilia e Modena (ordinanza ministeriale n. 2475 del 19 novembre 1996);

L. 40.000.000.000 per il finanziamento del piano infrastrutturale di emergenza predisposto per fronteggiare i danni conseguenti alle avversità atmosferiche e agli eventi alluvionali dei giorni 4, 5, 6, 7 e 8 ottobre 1996 nei territori delle province di Forlì-Cesena, Ravenna, Rimini e Bologna (ordinanza ministeriale n. 2476 del 19 novembre 1996).

Art. 3.

Procedure di spesa

1. Ferme restando le altre attribuzioni del Presidente della Giunta regionale, in qualità di Commissario delegato, di cui alle citate ordinanze ministeriali n. 2475/1996 e n. 2476/1996, le procedure di spesa per gli interventi di cui all'art. 1 vengono definite secondo quanto previsto dai successivi commi.

2. Alla concessione e all'utilizzo diretto dei finanziamenti di cui all'art. 2, in parziale deroga a quanto previsto all'art. 4 dell'ordinanza ministeriale n. 2475 e all'art. 4 dell'ordinanza ministeriale n. 2476, per la realizzazione degli interventi ricompresi nel «Piano per gli interventi di somma urgenza e di prima sistemazione di immobili di fruizione pubblica», di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 2475, e nel «Piano di interventi infrastrutturali d'emergenza», di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 2476, entrambe emesse in data 19 novembre 1996 dal Ministro per l'interno delegato per il coordinamento della Protezione civile, e loro successive rimodulazioni, provvede il Presidente della Giunta regionale, o l'Assessore delegato, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 19 aprile 1995, n. 45, in deroga alle disposizioni di cui alla legge regionale 12 dicembre 1985, n. 29.

3. All'erogazione dei finanziamenti provvede il Presidente della Giunta, o l'Assessore delegato in qualità di funzionario delegato ai sensi del Regolamento regionale 9 dicembre 1978, n. 50.

4. Le modalità per l'erogazione e la liquidazione dei finanziamenti ai soggetti attuatori degli interventi, diversi dalla regione, sono stabiliti con decreto del Presidente della Giunta regionale.

Art. 4.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, la regione fa fronte con l'istituzione di appositi capitoli concernenti l'iscrizione del mutuo e l'assegnazione del finanziamento, da parte dello Stato, delle relative rate di ammortamento rispettivamente nel Titolo V e nel Titolo II della parte entrata del bilancio regionale, e con l'istituzione di appositi capitoli concernenti gli interventi per la realizzazione dei piani di emergenza nonché il pagamento degli oneri di ammortamento distinti per quota capitale e quota interessi nella parte spesa del bilancio regionale.

2. Gli oneri d'ammortamento, distinti per quota capitale e quota interessi, vengono iscritti in bilancio per la durata del mutuo.

Art. 5.

Variazioni di bilancio

1. Al bilancio di previsione per l'esercizio 1997 sono apportate le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

Art. 6.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello Statuto. Essa entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, 27 giugno 1997

LA FORGIA

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 2 luglio 1997, n. 17.

Modifiche alla legge regionale 5 giugno 1996, n. 13, concernente: «nuove disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di Consigliere Regionale della Campania».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 34 del 14 luglio 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La presente legge regionale integra e modifica la legge regionale 5 giugno 1996, n. 13, secondo quanto indicato e contenuto nei successivi articoli.

Art. 2.

1. Il secondo comma dell'articolo 1 è così modificato:

«2. Il trattamento indennitario spettante ai consiglieri regionali si articola in:

- a) indennità di carica;
- a bis) indennità di funzione;
- b) indennità di missione;
- c) rimborso spese;
- d) indennità di fine mandato ed assegno vitalizio».

Art. 3.

1. Il primo comma dell'articolo 3 della legge è così sostituito:

«Sull'indennità di carica di cui all'articolo 2 è disposta una trattativa obbligatoria del 22% a titolo di contributo per la corresponsione dell'assegno vitalizio e del 5% a titolo di contributo per la corresponsione dell'indennità di fine mandato di cui alla lett. d), comma 2, dell'articolo 1. Tali importi vengono versati mensilmente sul capitolo 2622 dell'entrata del bilancio di previsione della Regione Campania, con versamento dei contributi trattenuti a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale 5 giugno 1996, n. 13».

Art. 4.

1. Dopo la lettera e) del primo comma dell'articolo 5 aggiungere:

«f) al Presidente ed ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti compete una indennità di funzione pari al 15%».

Art. 5.

1. La lettera a) del primo comma dell'articolo 6 è così modificata e sostituita:

«a) il rimborso delle spese di viaggio sostenute utilizzando i mezzi pubblici di trasporto, o il mezzo proprio se preventivamente autorizzato dal Presidente del Consiglio regionale o della Giunta regionale nella misura di 1/5 del costo della benzina per ogni chilometro ovvero una indennità pari a quella percepita dai dirigenti regionali»;

2. La lettera b) del primo comma dell'articolo 6 è così modificata e sostituita:

«b) una diaria di L. 100.000 per ogni giornata o frazione, aumentata a L. 200.000 per i viaggi all'estero»;

Art. 6.

1. All'articolo 7 le parole: «pari al 32%» sono sostituite dalle seguenti; «pari al 38%».

Art. 7.

1. Il secondo comma dell'articolo 8 è così modificato:

«L'assenza è rilevata dalla mancata apposizione della firma sul registro delle presenze».

2. Al comma 4 dell'articolo 8 dopo le parole: «della Giunta per il Regolamento» e prima della parola: «della Commissione di cui», inserire ed aggiungere le parole: «del Collegio dei Revisori dei Conti della Regione».

3. Dopo il quarto comma dell'articolo 8 sono inseriti i seguenti:

«5. È ritenuta assenza giustificata quella dovuta a malattia e/o a infortunio purché tempestivamente comunicata agli uffici competenti».

«6. È ritenuto, altresì, assente giustificato il consigliere che, per impedimento, non partecipi a riunioni collegiali e si faccia sostituire, laddove consentito dal regolamento, da altro consigliere del medesimo gruppo d'appartenenza».

Art. 8.

1. Al primo comma dell'articolo 12, dopo le parole: «assegno vitalizio» aggiungere le parole: «spettante o in corso di corrispondenza».

Art. 9.

1. Il quinto comma dell'articolo 13 è così modificato:

«5. in ogni caso gli ex consiglieri regionali che percepiscono assegni vitalizi per inabilità al lavoro accertata e riconosciuta, a norma della legge regionale 31 agosto 1973, n. 16 o del successivo articolo 14 della presente legge, dovranno, ogni anno entro il mese di giugno, presentare all'Ufficio di Presidenza idonea certificazione attestante l'assenza di una attività continuativa di lavoro dipendente o autonomo».

Art. 10.

1. Il secondo comma dell'articolo 14 è così sostituito:

«2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale provvederà a retribuire di volta in volta i componenti del collegio medico a presentazione di regolare fattura da parte degli interessati».

2. Il quarto comma dell'articolo 14 è così sostituito:

«4. Per l'accertamento della totale e permanente inabilità al proficuo lavoro si applicano le disposizioni e le tabelle di riferimento di cui al decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti, nonché dei benefici previsti dalla legislazione vigente per le medesime categorie ai sensi dell'articolo 2, comma 1° della legge 26 luglio 1988, n. 291 e successive modifiche ed integrazioni».

Art. 11.

1. Il nono comma dell'articolo 19 è così sostituito:

«9. Nel rispetto dei precedenti commi, può essere autorizzata la integrazione dell'assistenza sanitaria a favore dei consiglieri regionali mediante specifica polizza-convenzione da stipularsi con un istituto assicurativo e con le modalità di cui ai commi terzo e quinto».

Art. 12.

1. Dopo il terzo comma dell'articolo 21 è aggiunto il seguente comma:

«4. l'assegno compete agli aventi diritto anche nel caso di morte di un ex consigliere regionale prima del compimento del 55° anno di vita, a decorrere dalla data del suo decesso, se comunque siano versati

contributi per almeno cinque anni. Il contenuto del presente articolo si applica anche agli ex consiglieri regionali deceduti prima dell'entrata in vigore della presente legge».

Art. 13.

1. A coloro che avevano acquisito il diritto all'assegno vitalizio al 15 giugno 1996, data di entrata in vigore della legge regionale 5 giugno 1996, n. 13, si applicano le norme specifiche e di reversibilità di cui alla presente legge.

Art. 14.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si farà fronte con gli stanziamenti di cui al capitolo 1 dello stato di previsione di bilancio della Regione Campania.

Art. 15.

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

2 luglio 1997

RASTRELLI

97R0619

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 2 luglio 1997, n. 31.

Norme per la realizzazione di un programma straordinario di interventi finalizzati alla manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità provinciale nonché al miglioramento della transibilità.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Basilicata* n. 34 del 7 luglio 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità della legge

In attesa della definizione della disciplina organica della viabilità di interesse regionale, la presente legge detta norme per promuovere un programma straordinario di interventi finalizzato alla manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità provinciale nonché al miglioramento della transibilità.

Art. 2.

Finanziamento

Per la realizzazione del programma di cui all'art. 1, la Regione concede alle Province un contributo complessivo di L.10 miliardi di cui L. 6 miliardi per la Provincia di Potenza e 4 miliardi per la Provincia di Matera.

Art. 3.

Lavori ammissibili a finanziamento

Sono ammissibili a finanziamento regionale i lavori che riguardano la manutenzione e la sistemazione delle strade provinciali.

La sistemazione comprende anche gli interventi necessari per il miglioramento strutturale e funzionale delle strade comprese le varianti al tracciato, le rettifiche planoaltimetriche, l'allargamento della sede stradale, l'adeguamento delle strutture principali ed accessorie alle norme della circolazione stabilite da leggi statali nonché opere di difesa del suolo per il presidio della sede stradale.

Art. 4.

Approvazione del programma

Il programma di cui all'art. 1 è approvato dagli organi competenti delle Province entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Entro lo stesso termine di cui al comma precedente il programma è comunicato al Dipartimento assetto del territorio ai fini dell'assegnazione del contributo previsto dall'art. 2 da disporre con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 5.

Approvazione progetti - Erogazione contributo

Per l'approvazione dei progetti, anche ai fini della pubblica utilità della urgenza ed indifferibilità, per l'appalto, l'esecuzione ed il collaudo delle opere nonché per la erogazione del contributo si applicano le vigenti disposizioni statali e regionali in materia di lavori pubblici.

Art. 6.

Norma finanziaria

La Giunta regionale, per le finalità della presente legge, è autorizzata a contrarre un mutuo di L. 10 miliardi suddivisibile in 2 o più tranches con uno degli Istituti di Credito all'uopo abilitati.

La contrazione del mutuo deve avvenire a tasso variabile e la sua durata è stabilita in venti anni.

L'importo delle annualità di ammortamento del mutuo di cui al precedente articolo rientra nei limiti indicati dal sesto comma dell'art. 51 della L.R. 11 aprile 1978 n. 18.

L'onere derivante dall'ammortamento del mutuo di cui alla presente legge valutato in L. 208.000.000 per l'anno 1998 in L. 624.000.000 per l'anno 1999 e L. 1.040.000.000 dall'anno 2000 e seguenti per il restante periodo di ammortamento del mutuo, farà carico ad apposito capitolo del bilancio regionale.

Alla copertura finanziaria provvederanno il bilancio pluriennale 1998-2000 allegato al bilancio di previsione per l'esercizio 1998 ed i bilanci pluriennali successivi al 2000 fino ad esaurimento del periodo di ammortamento.

Al bilancio 1997 sono apportate le seguenti modifiche in termini di competenza e di cassa:

in aumento: cap.7245 - Interventi per la realizzazione di un programma straordinario per la manutenzione della viabilità provinciale - L. 2.000.000.000;

in diminuzione: cap.7470 - Fondo globale per funzioni normali (spese in c/capitale) - L. 2.000.000.000.

Per gli esercizi 1998 e 1999 le leggi di bilancio prevederanno sullo stesso o corrispondente capitolo ulteriori stanziamenti fino alla totale copertura di L. 10.000.000.000.

Art. 7.

Entrata in vigore

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza 2 Luglio 1997

DINARDO

97R0616

LEGGE REGIONALE 8 luglio 1997, n. 32.

Norme attuative della sperimentazione gestionale fra il Centro di riferimento oncologico regionale e l'Istituto nazionale tumori di Milano dell'Ospedale oncologico di Rionero in Vulture.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 35 del 10 luglio 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge disciplina gli aspetti organizzativi e funzionali di competenza regionale, connessi alla «sperimentazione gestionale» da realizzarsi nell'Azienda USL/1 di Venosa, in adesione alla determinazione n. 228, adottata nella seduta del 13 febbraio 1997 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, ai sensi dell'art. 9/bis del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.

Obiettivi regionali della sperimentazione gestionale

1. La Regione, nel rispetto delle linee del Piano sanitario regionale 1997/1999, con la sperimentazione gestionale di cui al precedente articolo 1, oltre agli obiettivi contenuti nell'art. 9/bis del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, realizza:

a) la gestione sperimentale dell'Ospedale di Rionero in Vulture, basata su rapporti associativi fra il Centro di riferimento oncologico della Regione Basilicata di cui alla L.R. 13/1989 e l'Istituto nazionale tumori di Milano, che nel seguito dell'articolazione della presente legge vengono rispettivamente denominati C.R.O.B. ed I.N.T.;

b) l'assistenza oncologica di alta specialità, ambulatoriale ed ospedaliera, di prevenzione primaria e secondaria, di riabilitazione e di ricerca.

Art. 3.

*Ospedale oncologico regionale
di Rionero in Vulture - Polo oncologico regionale*

1. Il presidio ospedaliero di Rionero in Vulture, come sede di attuazione del progetto di sperimentazione gestionale, è definito Ospedale oncologico regionale, con funzione di Polo oncologico regionale ed è affidato, per l'effetto, alla gestione sperimentale del C.R.O.B. e dell'I.N.T. per le finalità di cui al successivo art. 4.

2. Apposita convenzione di regolazione della consegna dei beni, di individuazione dei rapporti giuridici esistenti da ripartire, di definizione delle conseguenti implicazioni patrimoniali viene stipulata tra i legali rappresentanti della Gestione sperimentale CROB/INT e l'Azienda U.S.L. n. 1 di Venosa, sulla base di uno schema tipo approvato con provvedimento della Giunta regionale.

Art. 4.

Gestione sperimentale dell'ospedale oncologico regionale

1. La gestione sperimentale dell'Ospedale oncologico regionale di Rionero in Vulture è disciplinata dalla presente legge, dalla legge regionale 34/1995 e successive modificazioni ed integrazioni, dalla convenzione stipulata tra la Regione Basilicata, il C.R.O.B. e l'I.N.T. sulla base dello schema di convenzione tipo allegato al progetto di sperimentazione assentito con la richiamata determinazione n. 228/1997 della Conferenza Stato/Regioni, e da ogni altra disposizione statale o regionale che regola le attività delle Aziende sanitarie, compatibili con la «sperimentazione gestionale».

2. Lo schema di convenzione richiamato al comma precedente, è modificabile, con provvedimento della Giunta regionale, per la compiuta attuazione del progetto di sperimentazione, previa intesa tra le parti.

3. Il CROB e l'INT per la Gestione sperimentale dell'Ospedale oncologico regionale di Rionero in Vulture hanno autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica.

Art. 5.

Organi di gestione

1. Gli organi della gestione sperimentale dell'Ospedale oncologico regionale sono i seguenti:

Amministratore unico

Collegio dei revisori

2. L'Amministratore unico è il Commissario in carica del CROB che è insediato nella funzione con decreto di nomina del Presidente della Giunta regionale, previa sottoscrizione del contratto di lavoro indicato nel successivo articolo 10.

3. La legale rappresentanza della gestione sperimentale dell'Ospedale oncologico regionale è attribuita all'Amministratore unico che ha tutti i poteri di gestione e, in particolare, verifica la corretta ed economica gestione delle risorse attribuite, nonché l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa.

4. L'Amministratore unico è coadiuvato dal Direttore amministrativo e dal Direttore sanitario e si avvale del Comitato tecnico e del Comitato di direzione, di cui al successivo art. 9.

5. La disciplina dei compiti, delle funzioni e del rapporto riguardanti l'Amministratore unico, il Direttore sanitario e il Direttore amministrativo è regolata dalla presente legge e, per trasposizione e solo in quanto compatibili dalle norme contenute nei commi 6 - 7 - 8 - 9 e 11 dell'art. 3 del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

Alla figura dell'Amministratore unico corrisponde quella del Direttore generale delle Aziende sanitarie UU.SS.LL. e Ospedaliere. A quella del Direttore sanitario e amministrativo della Gestione sperimentale corrisponde quella del Direttore sanitario e amministrativo delle Aziende UU.SS.LL. e Ospedaliere.

6. Le funzioni previste nella L.R. 13/1989 in capo al Commissario del C.R.O.B. sono sospese per la durata della gestione sperimentale, essendo ricondotte e riassunte nell'organo assorbente Amministratore unico della medesima gestione e puntualmente disciplinate dalla presente legge. Sono altresì sospese tutte le previsioni normative della L.R. 13/1989 incompatibili con la presente legge.

Art. 6.

Competenze dell'Amministratore unico

1. Spetta all'Amministratore unico, oltre a compiti propri del Direttore generale delle Aziende sanitarie:

definire gli obiettivi e i programmi assistenziali dell'ospedale sulla base delle linee contenute nell'atto convenzionale Regione C.R.O.B./I.N.T. e nel protocollo d'intesa Regione/Governo in ordine al progetto esecutivo di sperimentazione gestionale;

adottare gli atti amministrativi e di programma non attribuiti al Direttore amministrativo e sanitario o al personale dirigente;

adottare gli atti di bilancio;

adottare il regolamento di organizzazione dell'ospedale oncologico;

adottare la dotazione organica del personale sulla base delle indicazioni fornite dall'I.N.T.;

organizzare le unità operative nell'ambito delle aree dipartimentali, realizzando e promuovendo le condizioni idonee per l'erezione dell'Ospedale in Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico ovvero in Azienda Ospedaliera, secondo la vigente normativa e nel rispetto delle previsioni del Piano sanitario regionale 1997/1999.

Art. 7.

Competenze dell'I.N.T.

1. L'I.N.T., sulla base della propria deliberazione n. 1269/1996 di adesione alla proposta regionale di sperimentazione gestionale, fornisce all'Ospedale oncologico regionale per la durata della gestione sperimentale, le proprie acquisizioni tecnico-scientifiche, la formazione del personale per la completa organizzazione funzionale, l'assistenza oncologica di alta specialità, ambulatoriale ed ospedaliera, di prevenzione primaria e secondaria, di riabilitazione e di ricerca, ivi compresa la progettazione strutturale e impiantistica di adeguamento del presidio ospedaliero alla destinazione oncologica anche per stralci funzionali nonché la direzione delle unità operative e dei servizi sanitari, nella fase di primo avvio e per almeno un anno.

2. L'Amministratore unico della gestione sperimentale assicura le condizioni perché l'I.N.T. articoli i propri programmi di ricerca anche nell'Ospedale oncologico regionale di Rionero in Vulture mediante la gestione comune di protocolli clinici anche al fine di realizzare la formazione e l'addestramento del personale di cui la gestione sperimentale dell'Ospedale oncologico regionale deve dotarsi per l'assolvimento dei propri compiti di ricerca.

Art. 8.

Competenze del Collegio dei revisori

1. Il Collegio dei revisori è nominato dall'Amministratore unico ed è composto dai seguenti membri effettivi:

uno designato dal Consiglio regionale che assume anche le funzioni di Presidente;

uno designato dal Ministero del tesoro;

uno designato dall'I.N.T..

2. Il Collegio dei revisori informa la propria attività di controllo ai principi contenuti nell'art. 2403 C.C. e precisamente:

a) esamina i bilanci preventivi ed i conti consuntivi esprimendo all'uopo pareri e redigendo apposite relazioni;

b) effettua la verifica di cassa, almeno una volta ogni trimestre;

c) esprime pareri sulle variazioni di bilancio, sugli storni di fondi e formula proposte all'Amministratore unico finalizzate a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità di gestione.

3. Qualora il Collegio dei revisori accerti gravi irregolarità nella gestione sperimentale dell'Ospedale oncologico di Rionero in Vulture deve informare tempestivamente l'Amministratore unico e la Giunta regionale per i conseguenti provvedimenti di competenza.

4. Tutti gli atti del Collegio sono notificati all'Amministratore unico della Gestione sperimentale dell'Ospedale oncologico di Rionero in Vulture.

5. Il trattamento economico dei componenti il Collegio dei Revisori è quello previsto dall'art. 9 della legge regionale n. 27/1996.

6. I componenti del Collegio dei revisori designati dal Consiglio regionale e dall'I.N.T. devono essere iscritti nel Registro ufficiale dei revisori contabili.

Art. 9.

Competenze del Comitato tecnico e di direzione

A) IL COMITATO TECNICO

1. Il Comitato tecnico è organo collegiale perfetto composto dal Direttore sanitario dell'I.N.T., con funzioni di Presidente, da due Dirigenti medici con funzioni apicali designati uno dall'I.N.T. e l'altro dal C.R.O.B., scelti anche all'esterno.

2. Il Comitato coadiuva l'Amministratore unico nelle scelte di organizzazione e pianificazione sanitaria e scientifica. In particolare il Comitato esercita funzioni consultive, esprimendo proposte e pareri obbligatori sull'attività della gestione che implichi scelte di carattere scientifico e sanitario.

3. I pareri di cui al precedente comma, non espressi entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, si intendono resi come favorevoli.

4. Il Comitato tecnico esercita altresì funzioni di controllo sulla qualità dei servizi, sul perseguimento degli obiettivi sanitari della gestione sperimentale e sull'attività di ricerca scientifica.

5. I componenti del Comitato durano in carica un anno e sono rinnovabili da parte dei rispettivi Enti designanti.

6. Il Presidente del Comitato tecnico, in sede di primo avvio della struttura, svolge anche le funzioni di Direttore scientifico della gestione sperimentale.

7. Il Comitato tecnico è integrato dal Direttore sanitario dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 1 di Venosa, dai Direttori amministrativo e sanitario della Gestione sperimentale dell'Ospedale oncologico regionale per svolgere la relazione annuale sull'andamento della sperimentazione gestionale con riferimento al protocollo d'intesa Governo/Regione e per formulare eventuali proposte di studi e approfondimenti riguardanti specifici aspetti.

8. Il Presidente del Comitato convoca il Comitato, così integrato, almeno una volta all'anno.

9. La relazione è inviata dal Presidente del Comitato all'amministratore unico che ne cura l'invio al Ministero della sanità, alla Segreteria tecnica della Conferenza Stato/Regioni, alla Regione Basilicata, al Direttore generale dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 1 di Venosa.

10. Il Comitato tecnico tiene sessioni almeno bimestrali con i Direttori sanitari delle Aziende sanitarie UU.SS.LL. e ospedaliere della Regione per proporre e valutare i sistemi di integrazione con l'Ospedale Oncologico regionale. Il Presidente del Comitato tecnico informa dei risultati l'Assessore regionale del Dipartimento sicurezza sociale e politiche ambientali e l'Amministratore unico per le conseguenti competenti determinazioni.

C) IL COMITATO DI DIREZIONE

11. Il Comitato di direzione è composto da:

il Direttore sanitario della gestione sperimentale che lo presiede;

il Direttore amministrativo della gestione sperimentale;
i Dirigenti responsabili delle Unità operative.

12. Il Comitato di direzione esercita funzioni propositive sull'ordinaria attività della «Gestione sperimentale», nonché sulla programmazione degli investimenti e dell'organizzazione della struttura. Sulle stesse materie il Comitato è tenuto ad esprimere parere non vincolante allorché l'Amministratore unico ne faccia espressa richiesta.

Art. 10.

Rapporto di lavoro dell'Amministratore unico e dei direttori amministrativo e sanitario

1. Il rapporto di lavoro dell'Amministratore unico è regolato da un contratto di diritto privato a termine, stipulato con la Regione.

2. Il rapporto di lavoro del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario è regolato da un contratto di diritto privato a termine, stipulato con l'Amministratore unico.

3. La Giunta regionale con proprio provvedimento approva gli schemi di contratto di cui ai precedenti comma 1 e 2 e determina il trattamento economico spettante all'Amministratore unico, ai Direttori sanitario e amministrativo sulla base dei principi contenuti nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 luglio 1995 n. 502.

4. Il Direttore sanitario è designato dall'Istituto nazionale dei tumori di Milano.

5. Il Direttore amministrativo e il Direttore sanitario devono possedere, per l'accesso alla carica, qualifica dirigenziale.

Art. 11.

Dotazione organica

1. La formazione della dotazione organica e conseguente copertura dei posti sono disposte nelle forme e con le specifiche modalità disciplinate con lo schema di convenzione allegato al progetto di «Sperimentazione Gestionale».

2. La pianta organica determinata dall'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 1 di Venosa per le esigenze del C.R.O.B. perde efficacia con l'attuazione delle previsioni contenute nel precedente comma.

Art. 12.

Durata degli organi di gestione

1. Gli organi della Gestione sperimentale dell'Ospedale oncologico regionale durano in carica per la durata della «Sperimentazione Gestionale» e nel caso di dimissioni, decadenza e revoca la sostituzione dei componenti degli organi è effettuata con le modalità previste per la nomina. I subentranti restano in carica per il residuo periodo del mandato conferito ai sostituiti.

Art. 13.

Gestione economica e finanziaria

1. L'attività economica e finanziaria della Gestione sperimentale C.R.O.B./I.N.T. dell'Ospedale oncologico regionale è disciplinata dalle norme che regolano la contabilità, l'amministrazione dei beni e l'attività contrattuale delle Aziende ospedaliere.

2. Per la Gestione sperimentale dell'Ospedale oncologico regionale di Rionero in Vulture, la Regione attribuisce il finanziamento sulla base dei principi contenuti nel comma 7 dell'art. 4 del decreto legislativo 502/1992, così come modificato dalla legge 23 dicembre 1994 n. 724, intendendosi sostituito l'anno 1995 con l'anno 1997, oltre all'erogazione della quota prevista dall'art. 9, comma e, lettera B), della L.R. 34/1995.

Art. 14.

Controllo sugli atti

1. Il controllo sugli atti del C.R.O.B. è effettuato nel rispetto dell'art. 40 della legge regionale 10 giugno 1996, n. 27.

Art. 15.

Deroghe

1. La Gestione Sperimentale C.R.O.B./I.N.T. adotta provvedimenti anche in deroga alla normativa vigente in forza dell'art. 9-bis del decreto legislativo 502/1992, nei limiti e nei modi fissati dal protocollo d'intesa Regione/Governo per l'attuazione della sperimentazione gestionale.

Art. 16.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del l'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 8 luglio 1997

DINARDO

97R617

REGIONE SICILIA**LEGGE REGIONALE 2 luglio 1997, n. 20.****Interventi per la campagna di meccanizzazione agricola 1996-1997 e disposizioni varie in materia di agricoltura e foreste.***(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 32 del 4 luglio 1997)***L'ASSEMBLEA REGIONALE****HA APPROVATO****IL PRESIDENTE REGIONALE****PROMULGA**

La seguente legge:

Art. 1.*Campagna di meccanizzazione agricola 1996-1997*

1. Per la campagna di meccanizzazione agricola 1996-1997 i finanziamenti destinati all'E.S.A. sono incrementati di lire 15.000 milioni.

2. Il personale operaio avviato al lavoro ed i mezzi tecnici possono essere utilizzati, oltre che per la realizzazione della campagna di meccanizzazione agricola dell'E.S.A., anche dall'amministrazione regionale delle foreste, dalle amministrazioni comunali o provinciali o di altri enti pubblici che ne facciano richiesta.

Art. 2.*(Articolo omissso in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana).***Art. 3.***Modifica dell'articolo 1 della legge regionale n. 76 del 1995*

1. Il numero di cinquanta unità di cui all'articolo 1 comma 3, della legge regionale 30 ottobre 1995, n. 76, è incrementato di 10 unità, che possono essere utilizzate, per temporanee comprovate esigenze, anche presso gli Ispettorati ripartimentali delle foreste se in possesso della laurea in scienze forestali.

Art. 4.*Controlli sugli atti degli enti di bonifica*

1. Nelle more del riordino del sistema dei controlli sugli atti amministrativi agli enti di bonifica previsti dagli articoli 5 e 6 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45, si applica il sistema dei controlli previsto dal regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

Art. 5.*Variazione della denominazione di capitolo di bilancio*

1. Nella denominazione del capitolo 1119 dello stato di previsione della spesa del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali per l'esercizio 1997, dopo le parole «opere di bonifica connesse» sono aggiunte le altre «nonché di manutenzione di viali parafulco».

Art. 6.*Integrazione della Commissione provinciale per l'accertamento della idoneità della professionalità dei lavoratori forestali*

1. Ai fini dell'accertamento disposto dal comma 4 dell'articolo 57 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, esclusivamente per la fase di prima costituzione del contingente ivi previsto, la Commissione provinciale di cui al comma 3 dell'articolo 51 della medesima legge regionale può essere integrata da un funzionario con qualifica non inferiore a dirigente tecnico forestale, da tre assistenti tecnici forestali

e da due impiegati amministrativi regionali in modo da consentirne la suddivisione in due sottocommissioni costituite da tre componenti e da un segretario aggiunto per ciascuna.

2. A ciascuna delle sottocommissioni è preposto, quale vice presidente, il funzionario con la qualifica di dirigente. Al coordinamento delle sottocommissioni così costituite provvede il presidente della commissione.

Art. 7.*Modifica dell'articolo 10 della legge regionale n. 6 del 1997*

1. All'articolo 10 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, è aggiunto il seguente comma:

«5. È escluso dall'applicazione del presente articolo l'Ente di sviluppo agricolo».

Art. 8.*Modifica dell'articolo 20 della legge regionale n. 45 del 1995*

1. L'articolo 20, comma 1, della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45, è così sostituito:

«1. Spettano all'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste le funzioni di vigilanza, coordinamento ed indirizzo».

Art. 9.*Modifica dell'articolo 49 della legge regionale n. 13 del 1986*

1. Al comma 10 dell'articolo 49 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13, è aggiunto il seguente periodo:

«Un ulteriore periodo di proroga, non superiore a mesi diciotto, può essere concesso qualora i beneficiari non siano in grado di rispettare i termini stabiliti, per le seguenti cause di forza maggiore:

- a) decesso dell'imprenditore;
- b) incapacità professionale per causa di grave malattia del titolare debitamente certificata dalla struttura competente del servizio sanitario pubblico;
- c) calamità naturali che abbiano interessato l'azienda;
- d) ritardi non imputabili al soggetto richiedente nel rilascio da parte degli enti competenti di concessioni, pareri ed autorizzazioni indispensabili alla realizzazione delle opere».

Art. 10.*Norma finanziaria*

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1997 la spesa di lire 15.000 milioni.

2. Al relativo onere si fa fronte mediante riduzione per lire 15.000 milioni, di parte della spesa ricadente nell'esercizio finanziario 1997 autorizzata dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 15 maggio 1986, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni (cap. 55937).

3. In relazione alle disposizioni di cui al precedente comma la spesa di lire 15.000 milioni di cui al citato articolo 1, comma 1, della legge regionale n. 24 del 1986, per l'esercizio finanziario 1997, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, è posta a carico del fondo di cui all'articolo 1, comma 148, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, quale utilizzazione di parte delle economie realizzate al 31 dicembre 1996 sulle assegnazioni statali relative alla legge 8 novembre 1986, n. 752, articolo 3.

4. In relazione a quanto disposto nel presente articolo nel bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 1997 sono apportate le seguenti variazioni:

BILANCIO DELLA REGIONE SICILIANA PER L'ANNO FINANZIARIO 1997

SPESA

Assessorato agricoltura e foreste

Capitolo 55937: Spese per la realizzazione di lotti funzionali delle reti di distribuzione delle acque, ecc.: - 15.000 B.

Capitolo 55945: Spese per la realizzazione di lotti funzionali delle reti di distribuzione delle acque ritenute dalla dighe di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 15 maggio 1986, n. 24 (Interventi dello Stato): + 15.000 E.

Capitolo 56003: Somme da versare all'Ente di sviluppo agricolo (ESA) per l'attuazione dei compiti istituzionali: + 15.000.

Assessorato bilancio e finanze

Capitolo 60795: Fondo per la riutilizzazione in interventi nel settore cui erano originariamente destinati delle somme già assegnate dallo Stato, ecc. (Interventi dello Stato): - 15.000.

Art. 11.

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 2 luglio 1997.

PROVENZANO

Assessore per l'agricoltura e le foreste

CUFFARO

97R0577

DECRETO PRESIDENZIALE 8 aprile 1997, n. 21.

Regolamento di esecuzione dell'art. 10 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29, concernente i criteri per la ripartizione dei consiglieri camerali in rappresentanza dei settori economici.

(Pubblicato nella *Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia* n. 33 del 5 luglio 1997)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo statuto della regione;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della regione siciliana, approvato con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 ed, in particolare, l'art. 2;

Vista la legge regionale 4 aprile 1995, n. 29, recante: «Norme sulle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e altre norme sul commercio» ed, in particolare l'art. 10;

Udito il parere n. 144 espresso dal Consiglio di giustizia amministrativa nell'adunanza del 16 aprile 1996;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 89 del 18 marzo 1997;

Considerata l'opportunità di approvare mediante regolamento la disciplina concernente i criteri per la ripartizione dei consiglieri camerali in rappresentanza dei settori economici di cui all'art. 10 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29;

Su proposta dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento:

a) «Assessorato» indica l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca;

b) «Camera di commercio» indica la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

c) «parametri» indica il numero delle imprese, l'indice di occupazione e il valore aggiunto;

d) «numero delle imprese» indica il numero complessivo dei soggetti operanti nelle singole circoscrizioni territoriali delle Camere di commercio iscritti o annotati nel registro delle imprese ovvero, fino alla sua completa attuazione, nel registro delle ditte, nonché dei soggetti le cui attività siano state denunciate alla Camera di commercio in base alla normativa vigente, ivi comprese le Unità locali e le sedi secondane;

e) «indice di occupazione» indica il rapporto tra il numero degli addetti nella circoscrizione provinciale delle imprese di un settore e il numero degli addetti, nella stessa circoscrizione, delle imprese di tutti i settori;

f) «il valore aggiunto» indica l'incremento di valore che le imprese dei diversi settori apportano con l'impiego dei propri fattori produttivi al valore dei beni e servizi ricevuti da altri settori valutato al costo dei fattori;

g) «Isic» (International standard industries classification), indica la classificazione delle attività economiche stabilita a livello delle Nazioni Unite;

h) «Nace» (Nomenclatura attività Comunità europea), indica la classificazione delle attività economiche stabilita dalla Unione europea;

i) «Ateco 91» (Attività economiche 91), indica la classificazione delle attività economiche stabilita dall'Istat per l'Italia.

Art. 2.

Individuazione dei settori

1. I settori economici di agricoltura, industria, commercio, turismo, pesca, trasporti e spedizioni, credito, assicurazioni, servizi alle imprese sono individuati sulla base della classificazione ufficiale delle attività economiche definite a livello internazionale da Isic Rev. 3 e da Nace Rev. I e a livello italiano da Ateco 91, secondo il prospetto di cui all'allegato A.

2. Il settore dell'artigianato è individuato sulla base delle imprese come definite dall'art. 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443, iscritte all'albo di cui all'art. 6 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3 ed annotate nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e fino alla data della sua completa attuazione, nel registro delle ditte, tenuto conto di quanto previsto dal successivo art. 4.

3. Gli altri settori di rilevante interesse per l'economia della circoscrizione provinciale sono individuati considerando i settori economici previsti dalla classificazione Ateco 91 non esplicitamente richiamati dal precedente comma 1 (M: Istruzione; N: Sanità ed altri servizi sociali; O: Altri servizi pubblici, sociali e personali; P: Servizi domestici presso famiglie e convivenze) limitatamente alle attività svolte da imprese, nonché gli altri settori, comparti e aggregati di imprese

quando ricoprano un rilevante interesse nell'economia della circoscrizione provinciale, tenuto conto anche dei criteri richiamati al successivo art. 4.

Art. 3.

Fonti

1. I dati relativi al numero di imprese, all'indice di occupazione e al valore aggiunto di ciascuna provincia regionale per i settori individuati ai commi 1 e 2 dell'art. 2 sono elaborati, con l'assistenza dell'Unioncamere, dalle Camere di commercio utilizzando il registro delle imprese, i repertori ed archivi camerali di cui all'art. 8 della legge n. 580/1993, nonché le altre fonti disponibili più aggiornate, e sono comunicati entro il 31 marzo di ogni anno all'Assessorato ed al Ministero industria, commercio ed artigianato che provvede alla loro pubblicazione secondo quanto previsto dal regolamento nazionale (decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1995, n. 472).

2. In sede di prima applicazione l'indice di occupazione ed il valore aggiunto sono determinati secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 3 del regolamento nazionale.

Art. 4.

Procedure di calcolo e criteri per la ripartizione dei consiglieri

1. Le procedure di calcolo ed i criteri per la ripartizione dei consiglieri per ciascun settore, ivi compreso il settore pesca, sono quelli indicati nel regolamento nazionale emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 472/1995 agli articoli che di seguito si riportano:

«Art. 4 (*Procedure di calcolo per la ripartizione*). — 1. Al fine di evitare duplicazione nella determinazione del valore dei parametri dei settori, il numero delle imprese, l'indice di occupazione ed il valore aggiunto delle imprese artigiane e delle società cooperative dei settori delle assicurazioni, credito, servizi alle imprese, trasporti e spedizioni, turismo, non sono considerati nella determinazione del valore dei parametri del settore artigiano e della cooperazione. Allo stesso fine, nella determinazione del valore dei parametri dei settori dell'agricoltura, industria e commercio non sono considerati quelli relativi alle imprese artigiane e alle società cooperative.

2. Il numero delle imprese ed il valore aggiunto sono calcolati in percentuale assumendo come base rispettivamente il numero complessivo delle imprese nella circoscrizione ed il valore aggiunto complessivo prodotto dalle imprese nella circoscrizione provinciale.

3. Ai fini della ripartizione dei seggi tra i settori è calcolata per ciascuno dei settori individuati la media aritmetica semplice delle quote percentuali dei tre parametri.

4. Il quorum percentuale necessario per l'attribuzione di ciascun consigliere è calcolato in base al numero dei consiglieri determinato ai sensi del comma 1 dell'art. 10 della legge.

Art. 5.

Ripartizione dei consiglieri.

1. Ai fini della determinazione del numero dei consiglieri spettanti a ciascun settore, le Camere di commercio rapportano per ciascuno di essi la media aritmetica semplice delle quote percentuali dei tre parametri al quorum percentuale necessario per l'attribuzione di ciascun consigliere. Esse possono discostarsi per un valore pari a più o meno un consigliere, rispetto al numero dei consiglieri risultanti da tale calcolo, in relazione alle specifiche caratteristiche economiche della circoscrizione provinciale, tenendo conto anche dei criteri di cui al comma 3.

2. Al fine di consentire la rappresentanza dei settori delle assicurazioni, del credito, dei servizi alle imprese, dei trasporti e spedizioni, del turismo e degli altri settori di rilevante interesse per l'economia della circoscrizione provinciale, le Camere di commercio possono fissare per i medesimi settori, quale soglia minima di accesso alla ripartizione dei consiglieri, un valore inferiore all'unità nel rapporto calcolato ai sensi del comma precedente; possono, inoltre, stabilire per i medesimi settori l'accorpamento della rappresentanza tra più di uno di essi.

3. Le Camere di commercio possono prevedere una autonoma rappresentanza dei settori di rilevante interesse per l'economia della circoscrizione provinciale, tenendo conto in particolare del grado di apertura ai mercati internazionali, delle integrazioni intersettoriali, delle dinamiche di crescita dei singoli settori, nonché delle specificità economiche e delle tradizioni locali.

4. Qualora, sulla base del calcolo effettuato, il numero complessivo dei consiglieri dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura, sia inferiore alla metà dei componenti il consiglio, il numero di consiglieri necessario per raggiungere detta percentuale, da arrotondare all'unità superiore, è portato in detrazione al numero complessivo dei consiglieri da ripartire tra gli altri settori di cui all'art. 10, comma 2, della legge.

Art. 6.

Piccole imprese.

1. La rappresentanza spettante alle piccole imprese, ai sensi dell'art. 10, comma 5, della legge, è computata all'interno del numero dei rappresentanti spettanti a ciascuno dei settori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura».

Art. 5.

Componenti designati dalla Provincia regionale

1. I componenti dei consigli camerali designati dalla Provincia regionale ai sensi dell'art. 10, comma 8, della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29 devono possedere i requisiti di cui all'art. 13 della medesima legge.

Art. 6.

Norme transitorie e finali

1. In fase di prima applicazione le giunte delle Camere di commercio deliberano le norme statutarie ai sensi dell'art. 27, comma 1, della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29 entro il termine perentorio di 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione del presente regolamento ovvero dalla data di prima pubblicazione dei dati di cui al precedente art. 3 e continuano ad esercitare l'attività di amministrazione fino all'insediamento dei consigli camerali.

Art. 7.

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Palermo, 8 aprile 1997.

PROVENZANO

*Assessore regionale per la cooperazione
il commercio, l'artigianato e la pesca*

FLORES

*Registrato alla Corte di conti, Sezione controllo per la Regione siciliana,
addì 29 maggio 1997
Registro n. 1, Atti del Governo, foglio n. 224.*

(Omissis).

97R0578

LEGGE REGIONALE 5 luglio 1997, n. 22.

Disposizioni in materia di personale tecnico di cui all'art. 14 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 26, e successive modificazioni ed integrazioni. Norme concernenti l'affidamento del servizio di tesoreria degli enti locali. Reiscrizione di somme.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 34 del 7 luglio 1997)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1.

(Articolo omissso in quanto dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza 17-24 giugno 1997, n. 191).

Art. 2.

Attribuzioni di competenze assessoriali

1. Le competenze attribuite dalla legge regionale 15 maggio 1986, n. 26, e successive modifiche ed integrazioni, all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sono attribuite, con effetto dal 1° gennaio 1997, all'assessorato regionale degli enti locali.

Art. 3.

Utilizzazione di tecnici

1. Nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti i tecnici di cui all'articolo 1 devono essere prevalentemente utilizzati per l'istruttoria delle pratiche di sanatoria, fino all'esaurimento delle stesse.

Art. 4.

Direttive per i criteri di bandi di gara

1. L'Assessore regionale per gli enti locali, al fine di assicurare, nel rispetto dell'autonomia attribuita dalla legge a ciascun ente, uniformità di comportamento degli enti stessi, con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, formula direttive in ordine ai criteri cui dovranno informarsi i bandi di gara per l'affidamento del servizio di tesoreria da effettuarsi ai sensi dell'art. 52 del decreto legge 25 febbraio 1995, n. 77.

2. Nell'ambito dei sopradetti criteri, sarà attribuita particolare rilevanza alle soluzioni occupazionali per gli addetti ai servizi di tesoreria, la cui gestione va a cessare ai sensi dell'articolo 118 del richiamato decreto legislativo n. 77/1995, nonché per l'assunzione, da parte della banca affidataria del servizio, del tesoriere cessato o di un suo diretto collaboratore.

Art. 5.

Richiesta reiscrizione di somme

1. Le somme non impegnate alla chiusura dell'esercizio finanziario 1995 sul capitolo 18707 possono essere reiscritte, entro il limite di lire 2.000 milioni, nell'esercizio finanziario 1996, su richiesta dell'Assessorato regionale degli enti locali, da prodursi entro e non oltre il 15 aprile e riassegnate al medesimo capitolo di provenienza con provvedimento dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze.

Art. 6.

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 5 luglio 1997.

PROVENZANO

Assessore regionale per gli enti locali

BURGARETTA APARO

97R0579

LEGGE REGIONALE 5 luglio 1997, n. 23.

Ulteriore proroga del termine di decadenza del CORECO. Validità temporale del rinnovo del CORECO e modifiche alla legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44. Modifiche all'articolo 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 34 del 7 luglio 1997)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1.

Proroga del termine di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 3, è prorogato sino al 31 agosto 1997.

1. Il termine di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 3, è prorogato sino al 31 agosto 1997.

2. Sono fatti salvi gli effetti degli atti di controllo adottati sino alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Validità temporale del rinnovo del CORECO

1. I Presidenti designati ed i componenti da nominare del Comitato regionale di controllo di cui all'articolo 2 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, rimarranno in carica fino all'approvazione della legge di riforma del sistema dei controlli sugli atti degli enti locali e comunque non oltre il 30 giugno 1998.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 non si applica la disposizione di cui all'articolo 3, comma 4, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44.

Art. 3.

Riduzione della misura dell'indennità di carica

1. L'indennità di carica prevista dalle vigenti disposizioni per i presidenti, i vicepresidenti e i componenti della sezione centrale e delle sezioni provinciali del Comitato regionale di controllo è ridotta del 15 per cento.

Art. 4.

Controllo preventivo di legittimità

1 - L'articolo 15 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, e successive modifiche e integrazioni, è così sostituito:

« 1. Sono sottoposte al controllo preventivo di legittimità le deliberazioni dei consigli comunali e provinciali che riguardano:

- a) statuti degli enti e delle relative aziende speciali;
- b) regolamenti;
- c) ordinamenti degli uffici e dei servizi;
- d) disciplina generale del stato giuridico e delle assunzioni del personale;
- e) recepimento dei provvedimenti concernenti il trattamento economico del personale;
- f) bilanci preventivi e consuntivi, programmi e relazioni previsionali e programmatiche, con esclusione delle variazioni di bilancio, storni e creazione di nuovi capitoli.

2. Sono inoltre soggette al controllo preventivo di legittimità le deliberazioni dei consigli comunali e provinciali che un quarto dei consiglieri o le giunte intendono sottoporre al Comitato. Sono altresì soggette al controllo preventivo di legittimità le deliberazioni che le giunte intendono di propria iniziativa sottoporre al Comitato.

3. Le deliberazioni di competenza delle giunte comunali e provinciali nelle materie sottoelencate sono sottoposte a controllo, nei limiti delle illegittimità denunciate, quando un quarto dei consiglieri, in base al regolamento interno, ne faccia richiesta scritta e motivata, da presentare entro dieci giorni dall'affissione della delibera all'albo pretorio, con l'indicazione delle norme violate:

- a) acquisti, alienazioni, appalti e in generale tutti i contratti;
- b) contributi, indennità, compensi, rimborsi ed esenzioni ad amministratori, a dipendenti o terzi;
- c) assunzioni del personale.

4. Contestualmente all'affissione all'albo le deliberazioni di cui al comma 3 sono trasmesse ai capigruppo consiliari.

5. Non sono soggette a controllo preventivo di legittimità le deliberazioni meramente esecutive di altre deliberazioni».

Art. 5.

Reviviscenza di norma in materia di eleggibilità

1. All'articolo 2, lettera b), della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, e successive modifiche ed integrazioni, è reintrodotta il seguente numero:

«2) dipendenti statali o regionali anche in quiescenza e/o degli enti locali in quiescenza, con qualifiche dirigenziali».

Art. 6.

Modifiche dell'articolo 45 della legge regionale 7 marzo 1997 n. 6

1. Alla legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, sono apportate le seguenti modifiche:

«Al comma 6 dell'articolo 45 il periodo «o per il quale è stata inoltrata richiesta di finanziamento entro il 31 dicembre 1996 o in forza di concorsi già espletati» è soppresso.

Dopo il comma 6 dell'articolo 45 è inserito il seguente comma:

«6-bis. Nelle finalità del fondo di cui al comma 6, ai sensi del comma 170 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, deve ritenersi incluso il personale per il quale è stata presentata richiesta di finanziamento entro il 31 dicembre 1996 in forza di concorsi già espletati, le cui graduatorie siano state approvate nel termine previsto dall'articolo 14, comma 2, della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85. La conseguente autorizzazione e la relativa copertura finanziaria della spesa sono assicurate con apposito provvedimento da rilasciarsi da parte dell'Assessore per gli enti locali, sempreché venga accertato che, alla data di acquisizione dell'istanza da parte dell'Assessorato degli enti locali, sussisteva il rispetto delle disposizioni legislative statali vigenti a quel momento nelle materie previste dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 10 gennaio 1995, n. 7».

Art. 7.

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 5 luglio 1997.

PROVENZANO

Assessore regionale per gli enti locali
BURGARETTA APARO

97R0580

LEGGE REGIONALE 5 luglio 1997, n. 24.

Utilizzazione delle somme residue dei fondi dell'Ente minerario siciliano. Proroga della gestione straordinaria degli enti economici regionali.

(Pubblicata nella *Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia* n. 34 del 7 luglio 1997)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1.

Utilizzazione somme residue dei fondi EMS

1. Le somme residue dei fondi di cui all'articolo 1 della legge regionale 5 gennaio 1993, n. 3, all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 24, e all'articolo 2 della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 39 sono destinate alle finalità previste dai commi 3 e 4 dell'articolo 32 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33.

Art. 2.

Proroga della gestione straordinaria degli enti economici regionali

1. Il termine indicato al comma 1 dell'articolo 35 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 22 è prorogato al 31 dicembre 1997.

2. I poteri del commissario straordinario, nominato ai sensi dell'articolo 35, comma 1, della legge regionale 6 aprile 1996, n. 22 per l'amministrazione dell'Ente siciliano per la promozione industriale (ESPI), dell'Ente minerario siciliano (EMS) e dell'Azienda asfalti siciliani (AZASI), sono prorogati fino alla data di entrata in vigore della normativa che regolerà la soppressione dei predetti enti economici regionali e comunque non oltre il 31 dicembre 1997.

Art. 3.

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 5 luglio 1997.

PROVENZANO

Assessore regionale per l'industria
CASTIGLIONE

97R0581

FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 28 luglio 1997, n. 26.

Difinizione delle piccole e medie imprese industriali nel territorio regionale e norme riguardanti i consorzi di sviluppo industriale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 31 del 30 luglio 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Definizione delle piccole e medie imprese industriali

1. L'Amministrazione regionale nel dare attuazione agli indirizzi comunitari in materia di definizione di piccole e medie imprese industriali adotta e utilizza i seguenti criteri:

- a) numero di dipendenti;
- b) ammontare del fatturato annuo, o in alternativa, totale del bilancio d'esercizio;
- c) grado di indipendenza.

Art. 2.

Medie imprese industriali

1. Sono definite medie imprese industriali, conformemente agli indirizzi comunitari in materia secondo i criteri di cui all'articolo 1, le imprese:

- a) aventi meno di 250 dipendenti;
- b) aventi un fatturato annuo non superiore a 40 milioni di ECU, o un totale di bilancio annuo non superiore a 27 milioni di ECU;
- c) il cui capitale o i cui diritti di voto non siano detenuti per il 25 per cento o più da una sola impresa, oppure, congiuntamente da più imprese con requisiti dimensionali superiori a quelli indicati nel presente articolo; questa soglia può essere superata nelle due fattispecie seguenti:

1) se l'impresa è detenuta da società di investimenti pubblici, da società di capitali di rischio o, purché non esercitino il controllo individuale o congiunto, da investitori istituzionali;

2) se il capitale è disperso in modo tale che sia impossibile determinare da chi è detenuto e se l'impresa dichiara di poter legittimamente presumere che non è detenuto per il 25 per cento o più da una sola impresa, oppure, congiuntamente da più imprese non conformi alla definizione di media impresa.

2. Ai fini del calcolo del numero massimo di dipendenti e della soglia finanziaria si sommano i dati dell'impresa beneficiaria e di tutte le imprese industriali di cui questa detiene il 25 per cento o più del capitale o dei diritti di voto.

3. Il superamento di uno dei limiti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), comporta la classificazione dell'impresa nella categoria delle grandi imprese.

Art. 3.

Piccole imprese industriali

1. Sono definite piccole imprese industriali, conformemente agli indirizzi comunitari in materia, secondo i criteri di cui all'articolo 1, le imprese:

- a) aventi meno di 50 dipendenti;
- b) aventi un fatturato annuo non superiore a 7 milioni di ECU, o un totale di bilancio annuo non superiore a 5 milioni di ECU;
- c) il cui capitale o i cui diritti di voto non siano detenuti per il 25 per cento o più da una sola impresa, oppure, congiuntamente da più imprese con requisiti dimensionali superiori a quelli indicati nel presente articolo; questa soglia può essere superata nelle due fattispecie seguenti:

1) se l'impresa è detenuta da società di investimenti pubblici, società di capitali di rischio o, purché non esercitino il controllo individuale o congiunto, da investitori istituzionali;

2) se il capitale è disperso in modo tale che sia impossibile determinare da chi è detenuto e se l'impresa dichiara di poter legittimamente presumere che non è detenuto per il 25 per cento o più da una sola impresa, oppure, congiuntamente da più imprese non conformi alla definizione di piccola impresa.

2. Ai fini del calcolo del numero massimo di dipendenti e della soglia finanziaria si sommano i dati dell'impresa beneficiaria e di tutte le imprese industriali di cui questa detiene il 25 per cento o più del capitale o dei diritti di voto.

3. Il superamento di uno dei limiti di cui al comma 1, lettere a) e b), comporta la classificazione dell'impresa nella categoria delle medie o delle grandi imprese.

4. La partecipazione per il 25 per cento o più da parte di un'impresa o congiuntamente da più imprese di dimensioni omogenee, con requisiti dimensionali superiori, comporta la classificazione dell'impresa partecipata nella categoria dimensionale cui appartiene l'impresa o le imprese partecipanti in modo congiunto, a condizione che la stessa o le stesse detengano anche il 25 per cento o più dei diritti di voto.

5. La partecipazione congiunta per il 25 per cento o più da parte di più imprese di dimensioni non omogenee, con requisiti dimensionali superiori, comporta la classificazione dell'impresa partecipata nella categoria della media impresa a condizione che le stesse detengano anche il 25 per cento o più dei diritti di voto.

Art. 4.

Costanza dei requisiti

1. Quando un'impresa, alla data di chiusura del bilancio, supera, verso l'alto o verso il basso, i limiti del numero di dipendenti o dei massimali finanziari definiti dalla presente legge, perde o acquista la qualifica di «media impresa» o di «piccola impresa», soltanto se detta circostanza si è ripetuta negli ultimi due esercizi.

Art. 5.

Personale occupato

1. Il numero di persone occupate corrisponde al numero di unità lavorative-annuo (ULA), cioè al numero di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA. L'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo bilancio approvato.

2. Il totale del numero degli occupati espresso in ULA viene arrotondato all'unità intera inferiore.

Art. 6.

Parametri di riferimento

1. L'ammontare del fatturato e l'importo del totale di bilancio cui fare riferimento sono quelli dell'ultimo esercizio contabile approvato di dodici mesi.

2. Il valore di conversione Lira/ECU, per l'esercizio cui fa riferimento il bilancio è quello stabilito, con decreto del Ministro delle finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.

Art. 7.
Fatturato

1. Per fatturato si intende l'ammontare dei corrispettivi di competenza dell'esercizio derivanti dalla cessione di beni o dalla prestazione di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, nonché dalle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

2. Le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria o dalla redazione del bilancio devono desumere il fatturato dalla dichiarazione dei redditi presentata prima della presentazione della domanda.

Art. 8.
Totale di bilancio

1. Per totale di bilancio si intende il totale dell'attivo patrimoniale così come definito dall'articolo 2424 del codice civile e successive modificazioni.

2. Le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria o dalla redazione del bilancio, provvedono a dichiarare il totale dell'attivo secondo il prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689 ed in conformità agli articoli 2423 e seguenti del codice civile e successive modificazioni.

Art. 9.
Verifica dei limiti dimensionali

1. La verifica dei limiti dimensionali previsti dalla presente legge viene effettuata con riferimento all'ultimo bilancio antecedente all'assegnazione del contributo, tenuto presente quanto disposto dall'articolo 4.

Art. 10.
Nuova impresa

1. Per le imprese di nuova costituzione l'accertamento dei requisiti dimensionali viene effettuato sulla base della relazione tecnico-economica previsionale sull'investimento che deve evidenziare i limiti dimensionali previsti per il primo anno di attività.

Art. 11.
Intensità degli aiuti

1. In conformità ai massimali autorizzati dalla Commissione delle Comunità Europee e secondo le modalità dalla stessa disciplinate, i limiti degli aiuti concedibili alle imprese nelle diverse aree del territorio regionale sono adottati con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione giuntale.

2. Gli aiuti agli investimenti a favore di imprese che non soddisfano le condizioni di cui agli articoli 2 e 3 sono limitati alle imprese localizzate nelle sole zone individuate dalla Giunta regionale in conformità agli indirizzi comunitari.

3. I parametri dimensionali di cui agli articoli 2 e 3 sono aggiornati, conformemente agli indirizzi comunitari, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione giuntale, da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione.

4. Gli interventi a favore delle imprese sotto forma di contributi in conto interessi, credito agevolato, ivi compresi i finanziamenti della Friulia S.p.a. ai sensi della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22 e successive modificazioni e di contributi in conto capitale non possono superare cumulativamente, a fronte di un medesimo investimento, i limiti d'aiuto fissati ai sensi del comma 1.

5. Gli interventi della Friulia Lis S.p.a. devono comunque rispettare, per le operazioni di locazione finanziaria agevolata, le disposizioni della presente legge.

Art. 12.
Abrogazione di norme

1. L'articolo 1 della legge regionale 18 marzo 1991, n. 12, come da ultimo sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 20 novembre 1995, n. 46, è abrogato.

2. L'articolo 7 della legge regionale 12/1991, come sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 46/1995, è abrogato.

3. L'articolo 222 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, è abrogato.

Art. 13.
Norma transitoria

1. Il regolamento, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 marzo 1996, n. 084/Pres., concernente «legge regionale 46/1995. Rideterminazione dei massimali contributivi in E.S.L. ammessi nelle diverse aree del territorio regionale» rimane in vigore nelle parti in cui non contrasta con la presente legge sino alla data di pubblicazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 11.

Art. 14.
Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 36/1995

1. Il comma 2 dell'articolo 3, della legge regionale 5 settembre 1995, n. 36, viene sostituito dal seguente:

«2. In via transitoria per le domande presentate nel corso degli anni 1995, 1996 e 1997, può essere autorizzata l'assegnazione a favore dei Consorzi dei contributi previsti dall'articolo 9 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47, dall'articolo 10 della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63, come da ultimo sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 4, nonché dall'articolo 5 della legge regionale 9 dicembre 1991, n. 57, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 2, della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 10.

Art. 15.
Proroga del termine di cui all'articolo 1 della legge regionale 4/1993

1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 4, come da ultimo sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 24 gennaio 1997, n. 6, è ulteriormente sostituito dal seguente:

«1. È autorizzata la prosecuzione dell'attività di sviluppo industriale in corso nelle forme consortili fra enti locali fino all'entrata in vigore della legge regionale di riforma in materia di disciplina dei consorzi di sviluppo industriale, e comunque non oltre il 31 dicembre 1998».

Art. 16.
Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 28 luglio 1997

CRUDER

97R0702

DOMENICO CORTESANI, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1997

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1997
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1997*

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
- annuale	L.	440.000	
- semestrale	L.	250.000	
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
- annuale	L.	360.000	
- semestrale	L.	200.000	
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i soli provvedimenti non legislativi:			
- annuale	L.	100.000	
- semestrale	L.	60.000	
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:			
- annuale	L.	92.500	
- semestrale	L.	60.500	
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:			
- annuale	L.	236.000	
- semestrale	L.	130.000	
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:			
- annuale	L.	92.000	
- semestrale	L.	59.000	
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
- annuale	L.	231.000	
- semestrale	L.	126.000	
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
- annuale	L.	950.000	
- semestrale	L.	514.000	
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso tipo A2):			
- annuale	L.	850.000	
- semestrale	L.	450.000	

Integrando con la somma di L. 125.000 il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1997.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale Concorsi ed esami	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	140.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	91.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	6.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1997 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	410.000
Abbonamento semestrale	L.	245.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per Informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189



* 4 1 1 1 3 0 0 4 5 0 9 7 *

L. 6.000